Amat S.p.A. Protocollo In uscita n. 0016444/2019 del 08/10/2019 10:00:04

Taranto,

Al Sig.
Nicolì Daniele
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
robertobarberio@legalmail.it TARANTO

" " Egr. Avvocato Everardo Zilio
" " Egr. Avvocato Donato De Martinis
Via Minniti, 64
avv.everardozilio@pec.it TARANTO

" " Area Contabilità
" " Area Personale
SEDE

OGGETTO: Controversia diritto di precedenza (dispositivo emesso il 29/05/2019 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto): erogazione somme.

Si fa seguito alla corrispondenza già intercorsa, ed alla documentazione successivamente pervenuta, per comunicare che a breve la scrivente Società erogherà, a suo favore, la somma netta di **€ 4.087,88**, con accredito sulle coordinate bancarie indicate dal suo legale. Trattandosi di somma inferiore ad € 5.000,00 non sarà effettuata la verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973.

Inoltre, giusta sua delega di pagamento dell'11 settembre 2019, sarà erogata a favore dell'Avvocato Donato De Martinis la somma di **€ 4.000,00**, a titolo di spese e competenze legali, come da nota pro-forma inviata dallo stesso. Nel caso di specie, trattandosi di prestazione svolta in regime fiscale forfetario, non sarà operata la ritenuta d'acconto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

nexive

00090126755922

16444

Raccomandata 0003726721399-7

ORIG.AL MITTENTE **A.R**

Spedita dall'ufficio Nexive di TARANTO

09/10/19

Destinatario NICOLI' DANIELE

Via C/O AVV. ZILIO - VIA MINNITI N. 64

CAP 74121 Città TARANTO Pr. TA

Da restituire a AMAT SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Firma Incaricato Rec.

Data Recapito 11.10.2019 Firma Destinatario

nexive

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:08/10/2019 11:40 AM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele
Priorità:normale
daticert.xml(781)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 08/10/2019 alle ore 11:40:16 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 71062FCB-99E0-175C-CDDC-8D3CEC0EDB10@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:08/10/2019 11:40 AM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele
Priorità:normale
postacert.eml(477909)
daticert.xml(1200)
smime.p7s(6054)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 08/10/2019 alle ore 11:40:36 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: 71062FCB-99E0-175C-CDDC-8D3CEC0EDB10@telecompost.it ---------- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 08/10/2019 at 11:40:36 (+0200) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: 71062FCB-99E0-175C-CDDC-8D3CEC0EDB10@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@pec.aruba.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:08/10/2019 11:41 AM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele
Priorità:normale
daticert.xml(908)
smime.p7s(6033)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 08/10/2019 alle ore 11:41:14 (+0200) il messaggio con Oggetto "Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele" inviato da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "avv.everardozilio@pec.it" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 71062FCB-99E0-175C-CDDC-8D3CEC0EDB10@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: http://kb.aruba.it/KB/a701 /ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Il sottoscritto Nicolì Daniele, nato a Taranto l'11.07.1979, residente in Talsano alla via Cimabue, 5, c.f. NCLDNL79L11L049Y, con riferimento alla sentenza n. 248/2019 della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, resa a definizione della causa intentata per il tramite degli avvocati Zilio Everardo e De Martinis Donato, contro l'Amat Spa, autorizza la stessa Amat Spa a corrispondere dall'importo dovuto in forza della richiamata sentenza la somma di €. 4.000,00, somma che sarà trattenuta dall'avv. Donato De Martinis a titolo di spese e competenze legali.

Dichiara altresì che ai sensi dell'art. 48 *bis* DPR 602/1973 non risultano a mio carico cartelle erariali di pagamento insolute.

Taranto, l'11.09.2019

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI
Codice Fiscale NCLDNL79L11L049Y
Sesso M
Cognome NICOLI
Nome DANIELE
Luogo di nascita TARANTO
Provincia TA
Data di nascita 11/07/1979
Data di scadenza 20/06/2022
Dati sanitari regionali
REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
CA07621BJ
COMUNE DI / MUNICIPALITY
TARANTO
COGNOME / SURNAME
NICOLI
NOME / NAME
DANIELE
LUOGO E DATA DI NASCITA / PLACE AND DATE OF BIRTH
TARANTO (TA) 11.07.1979
SESSO / SEX M
STATURA / HEIGHT 182
CITTADINANZA / NATIONALITY ITA
EMISSIONE / ISSUING 29.05.2018
SCADENZA / EXPIRY 11.07.2028
FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE
942187

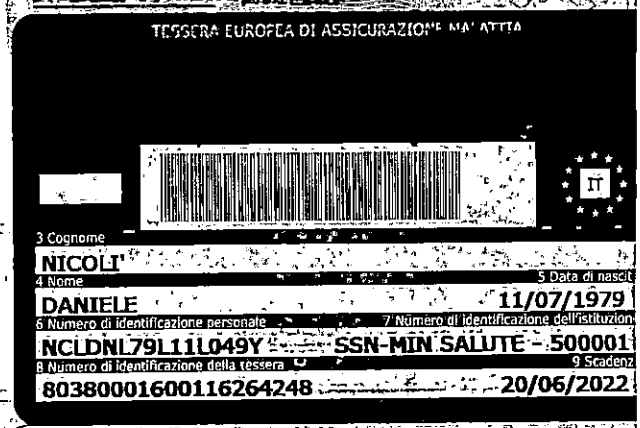
TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA
IT
3 Cognome
NICOLI
4 Nome
DANIELE
5 Data di nascita
11/07/1979
6 Numero di identificazione personale
NCLDNL79L11L049Y
7 Numero di identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001
8 Numero di identificazione della tessera
80380001600116264248
9 Scadenza
20/06/2022

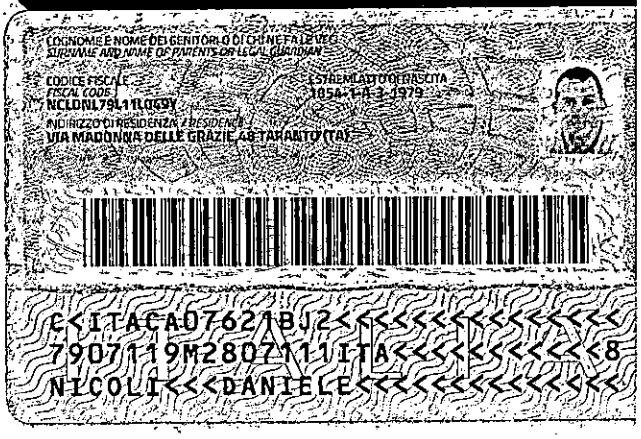
COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN
CODICE FISCALE
FISCAL CODE
NCLDNL79L11L049Y
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
TARANTO (TA) 11-7-1979
INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48 TARANTO (TA)
C<ITACA07621BJ2<<<<<<<<<<<<<<<
7907119M2807111ITA<<<<<<<<<<<8
NICOLI<<<DANIELE<<<<<<<<<<<<<

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Inviato: lunedì 7 ottobre 2019 09:26
A: 'Marco Barberio'
Oggetto: R: AMAT / NICOLI' Daniele - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019

Grazie, manderò qualcuno per il ritiro.
Un saluto.
MF Menenti

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: venerdì 4 ottobre 2019 19:19
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Cc: Tiziana Tursi
Oggetto: Re: AMAT / NICOLI' Daniele - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019

Buonasera,
l'avv. Zilio mi ha consegnato la dichiarazione allegata (in originale).
Con i più cordiali aluti
Marco

Il giorno lun 1 lug 2019 alle ore 20:53 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

> Allego la sentenza integrale.
> Cari saluti
> Marco
>
> Il giorno mer 5 giu 2019 alle ore 21:12 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:
>
> > Buonasera,
> > di seguito il conteggio delle spese liquidate:
> >
> > 1.000,00 (compenso)
> > 150,00 (spese generali)
> > 46,00 (cap)
> > 263,12 (iva)
> >
> > 1.459,12
> >
> > Se l'avv. Zilio si fa autorizzare dal cliente ad ottenere il pagamento diretto, l'Amat potrà scaricare l'iva.
> >
> > Cordiali saluti
> > Marco
> >
> > PS se ha bisogno di chiarimenti, domani mattina non sarò in studio, possiamo sentirci nel pomeriggio o venerdì mattina
> >
> > Il giorno mer 29 mag 2019 alle ore 19:08 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:
> >
> > > Si allega il dispositivo con cui la Corte di Appello:
> > >
> > > "- *Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società AMAT SPA al pagamento, in favore dell'appellante, di 6 mensilità dell'ultima*

retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, 5 comma legge 183/2010;
- Compensa inter partes le spese di lite del presente grado nella misura della metà liquidabile nell'intero in € 2.000,00 oltre accessori di legge".

Con i migliori saluti
Marco Barberio

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: Avv. De Martinis Donato <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>
Inviato: venerdì 4 ottobre 2019 18:55
A: 'PEC AreaPersonale'
Oggetto: R: contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)

Buonasera,
la dichiarazione in originale sottoscritta dal sig. Nicolì e copia leggibile del suo documento di identità sono stati consegnati dal Collega Zilio all'Avv. Barberio, il quale provvederà a stretto giro a farvi pervenire quanto richiesto.
Distinti saluti

Da: PEC AreaPersonale [mailto:areapersonale@pec.amat.ta.it]
Inviato: mercoledì 2 ottobre 2019 11:07
A: demartinis.donato@oravta.legalmail.it
Cc: avv.everardozilio@pec.it
Oggetto: contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)
Priorità: Alta

Avvocato buongiorno,
con riferimento a quanto in oggetto, onde dare seguito alla sua nota del 20/09/2019 le chiedo di far pervenire gentilmente presso i nostri Uffici, in originale, con allegato documento di identità leggibile, la dichiarazione a firma del suo assistito, Sig. Nicolì Daniele.
Grazie.
Distinti saluti

Il Responsabile Area Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356210

E-mail: menenti@amat.ta.it

Legal-mail: areapersonale@pec.amat.ta.it

Sito internet: http://www.amat.ta.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0016323/2019 del 07/10/2019 09:44:12

Oggetto: Re: AMAT / NICOLI' Daniele - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 04/10/2019, 19:18
A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>
CC: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Buonasera,
l'avv. Zilio mi ha consegnato la dichiarazione allegata (in originale).
Con i più cordiali aluti
Marco

Il giorno lun 1 lug 2019 alle ore 20:53 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

> Allego la sentenza integrale.
> Cari saluti
> Marco
>
> Il giorno mer 5 giu 2019 alle ore 21:12 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:
>
> > Buonasera,
> > di seguito il conteggio delle spese liquidate:
> >
> > 1.000,00 (compenso)
> > 150,00 (spese generali)
> > 46,00 (cap)
> > 263,12 (iva)
> > ---
> > 1.459,12
> >
> > Se l'avv. Zilio si fa autorizzare dal cliente ad ottenere il pagamento diretto, l'Amat potrà scaricare l'iva.
> >
> > Cordiali saluti
> > Marco
> >
> > PS se ha bisogno di chiarimenti, domani mattina non sarò in studio, possiamo sentirci nel pomeriggio o venerdì mattina
> >
> > Il giorno mer 29 mag 2019 alle ore 19:08 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:
> >
> > > Si allega il dispositivo con cui la Corte di Appello:
> > >
> > > "- *Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società AMAT SPA al pagamento, in favore dell'appellante, di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, 5 comma legge 183/2010;*

Il sottoscritto Nicoli Daniele, nato a Taranto l'11.07.1979, residente in Talsano alla via Cimabue, 5, c.f. NCLDNL79L11L049Y, con riferimento alla sentenza n. 248/2019 della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, resa a definizione della causa intentata per il tramite degli avvocati Zilio Everardo e De Martinis Donato, contro l'Amat Spa, autorizza la stessa Amat Spa a corrispondere dall'importo dovuto in forza della richiamata sentenza la somma di €. 4.000,00, somma che sarà trattenuta dall'avv. Donato De Martinis a titolo di spese e competenze legali.

Dichiara altresì che ai sensi dell'art. 48 *bis* DPR 602/1973 non risultano a mio carico cartelle erariali di pagamento insolute.

Taranto, l'11.09.2019

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0016323/2019 del 07/10/2019 09:44:12

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0016323/2019 del 07/10/2019 09:44:12

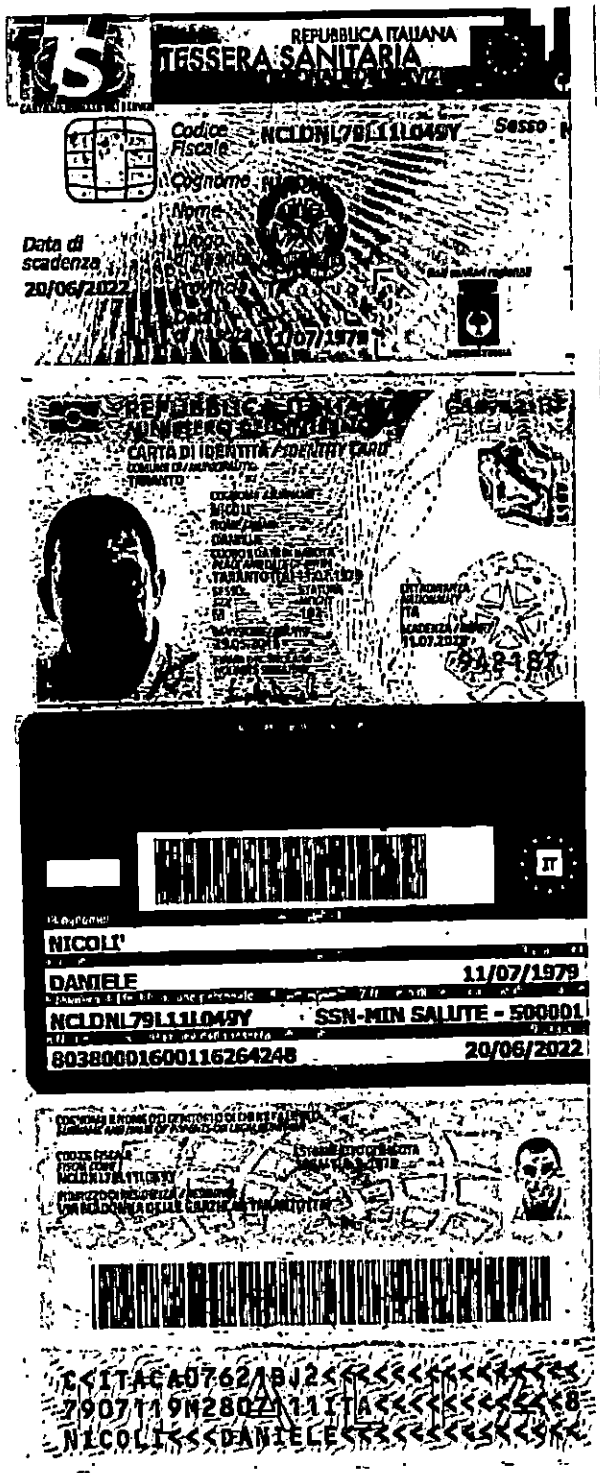

Studio Legale
Avv. Donato DE MARTINIS
Studio: Via Minniti,64 74121 TARANTO
Domicilio fiscale: via Lago di Nemi 86/a 74121 TARANTO
Tel. e fax 099/7329959 – cell. 347/7502604
C.F. DMRDNT77H18C136U
P.I. 02889650731

Amat S.p.A.
Prot. Entrata Nr. 0015438/2019
del 23/09/2019 ore: 09:32:15

ASPETTARE E
ALLEGARE LETTERA DA
DOTT. PASSERETTI

Egregio Signore
NICOLI' Daniele
Via Cimabue n. 5
74122 Talsano (TA)

Parcella proforma
Rif. pratica: Amat S.p.a c/ Nicoli Daniele

Motivo: competenze per causa lavoro I e II grado (N. 659/2013 e N. 260/2013 R.G.) c/o Tribunale di Taranto e Corte D'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto

Competenze professionali	€	3.344,48
+ Spese generali 15%	€	501,67
+ C.A.P. 4%	€	153,85
Totale dovuto	€	4.000,00

"Prestazione svolta in regime fiscale forfettario art. 1 comma da 54 a 89, Legge 190/2014 e pertanto non soggetta ad IVA, né a ritenuta d'acconto".

Il pagamento sarà effettuato dall'AMAT S.p.a., per accordo tra il cliente ed il professionista, alle seguenti coordinate bancarie:

Istituto bancario: Banca Fideuram S.p.a.
C/C intestato a DE MARTINIS Donato
IBAN: IT12Y0329601601000067166245

P.N. 14178
24/9/19

Una volta ricevuto il pagamento di quanto dovuto verrà emessa regolare fattura.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015437/2019 del 23/09/2019 09:29:50

Studio Legale Zilio

Avv. Everardo J. ZILIO

Avv. Donato De Martinis

Via Minniti, 64 – tel. e fax 099/7329959 – 74121 TARANTO

Avv. Edgardo ZILIO
Avv. Everardo J. ZILIO
Avv. Fabio Valeriano ZILIO
Avv. Ivano ZILIO
Avv. Donato DE MARTINIS

Spett.le
AMAT S.P.A.
P.I. 00146330733
Via Cesare Battisti n. 657
74121 Taranto

Comunicazione a mezzo p.e.c.

Dall'indirizzo	**demartinis.donato@oravta.legalmail.it**
all'indirizzo	**amat@pec.amat.ta.it**
e p.c. all'indirizzo	**avv.everardozilio@pec.it; robertobarberio@legalmail.it;**

Oggetto: Riscontro comunicazione del 26.6.2019 - Indicazione modalità di pagamento contenzioso Nicoli Daniele c/ A.m.a.t. S.p.a. – sentenza n. 248/2019 Corte d'Appello Lecce sez. dist. di Taranto

Spett.le Amat S.p.A.,

con riferimento alla pratica indicata in oggetto ed in riscontro alla Vs pregiata del 26.6.2019, Vi significhiamo che per accordo intervenuto con il cliente, le somme da Voi dovute dovranno essere corrisposte in parte al sig. Nicoli e per la restante parte direttamente allo scrivente Avv. Donato De Martinis, come da dichiarazione sottoscritta dal Clienti che si allega.

Per essere più precisi, dell'importo netto dovuto, pari ad €. 8.087,88 (rinveniente dalla somma di €. 6.891,88 a titolo di sorte capitale netta + €. 1.196,00 per spese legali e accessori da sentenza), la somma di €. 4.087,88 dovrà essere corrisposta al Cliente, mentre la somma di €. 4.000,00 pagata direttamente allo scrivente.

Le coordinate bancarie del sig. Daniele Nicoli su cui effettuare l'accredito di parte della sorte capitale sono le seguenti: IT21M0760115800001026810802.

Si trasmette, altresì, nota pro forma con le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento degli importi indicati a titolo di spese legali dovuta dai clienti.

Infine, con riferimento alle verifiche di cui all'art. 48*bis* DPR n. 602/1973, da verifiche effettuate direttamente dai Clienti non risultano cartelle di pagamento insolute. Ad ogni modo, Vorrete darcene preventiva comunicazione anche ai fini di esercitare il diritto d'impugnazione.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

Taranto, li 20.9.2019

(Avv. Everardo J. ZILIO)

(Avv. Donato DE MARTINIS)

Il sottoscritto Nicoli Daniele, nato a Taranto l'11.07.1979, residente in Talsano alla via Cimabue, 5, c.f. NCLDNL79L11L049Y, con riferimento alla sentenza n. 248/2019 della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, resa a definizione della causa intentata per il tramite degli avvocati Zilio Everardo e De Martinis Donato, contro l'Amat Spa, autorizza la stessa Amat Spa a corrispondere dall'importo dovuto in forza della richiamata sentenza la somma di €. 4.000,00, somma che sarà trattenuta dall'avv. Donato De Martinis a titolo di spese e competenze legali.

Dichiara altresì che ai sensi dell'art. 48 *bis* DPR 602/1973 non risultano a mio carico cartelle erariali di pagamento insolute.

Taranto, l'11.09.2019

Nicoli Daniele

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015437/2019 del 23/09/2019 09:29:50

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Riscontro comunicazione del 26.6.2019 - Nicoli Daniele c/ A.m.a.t. S.p.a. - sentenza n. 248/2019 Corte d'Appello Lecce sez. dist. di Taranto
Mittente: "Per conto di: demartinis.donato@oravta.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 20/09/2019 16.52
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <avv.everardozilio@pec.it>

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015437/2019 del 23/09/2019 09:29:50

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/09/2019 alle ore 16:52:19 (+0200) il messaggio "Riscontro comunicazione del 26.6.2019 - Nicoli Daniele c/ A.m.a.t. S.p.a. - sentenza n. 248/2019 Corte d'Appello Lecce sez. dist. di Taranto" è stato inviato da "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
avv.everardozilio@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 073F580C.00DCA7ED.4F28D716.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 20/09/2019 at 16:52:19 (+0200) the message "Riscontro comunicazione del 26.6.2019 - Nicoli Daniele c/ A.m.a.t. S.p.a. - sentenza n. 248/2019 Corte d'Appello Lecce sez. dist. di Taranto" was sent by "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it
avv.everardozilio@pec.it
The original message is attached.

Message ID: 073F580C.00DCA7ED.4F28D716.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml———————————————————————————

Oggetto: Riscontro comunicazione del 26.6.2019 - Nicoli Daniele c/ A.m.a.t. S.p.a. - sentenza n. 248/2019 Corte d'Appello Lecce sez. dist. di Taranto
Mittente: "Avv. De Martinis Donato" <demartinis.donato@oravta.legalmail.it>
Data: 20/09/2019 16.52
A: <amat@pec.amat.ta.it>
CC: <avv.everardozilio@pec.it>

Spett.le Amat S.p.a.,
con riferimento alla pratica indicata in oggetto, si trasmette comunicazione di riscontro alla Vs pregiata del 26.6.2019 e relativi allegati.
Distinti saluti

Avv. Donato De Martinis

—Allegati:

postacert.eml	531 kB
Nicoli.pdf	385 kB
daticert.xml	1,0 kB

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015437/2019 del 23/09/2019 09:29:50

PEC AreaPersonale

Da: PEC AreaPersonale <areapersonale@pec.amat.ta.it>
Inviato: mercoledì 2 ottobre 2019 11:07
A: 'demartinis.donato@oravta.legalmail.it'
Cc: avv.everardozilio@pec.it
Oggetto: contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)

Priorità: Alta

Avvocato buongiorno,
con riferimento a quanto in oggetto, onde dare seguito alla sua nota del 20/09/2019 le chiedo di far pervenire gentilmente presso i nostri Uffici, in originale, con allegato documento di identità leggibile, la dichiarazione a firma del suo assistito, Sig. Nicolì Daniele.
Grazie.
Distinti saluti

Il Responsabile Area Risorse Umane

(Dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

AMAT S.p.A.

Via Cesare Battisti, 657 - 74121 TARANTO

Tel.: (+39) 099 7356210

E-mail: menenti@amat.ta.it

Legal-mail: areapersonale@pec.amat.ta.it

Sito internet: http://www.amat.ta.it

PEC AreaPersonale

Da:	posta-certificata@telecompost.it
Inviato:	mercoledì 2 ottobre 2019 11:07
A:	areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto:	ACCETTAZIONE: contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)
Allegati:	daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di accettazione
Il giorno 02/10/2019 alle ore 11:06:45 (+0200) il messaggio
"contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)" proveniente da
"areapersonale@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a:
demartinis.donato@oravta.legalmail.it ("posta certificata")
avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: 0A330F62-EE0C-3F45-B293-FE10A36F1F45@telecompost.it

PEC AreaPersonale

Da:	posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato:	mercoledì 2 ottobre 2019 11:07
A:	areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto:	CONSEGNA: contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)
Allegati:	daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/10/2019 alle ore 11:06:57 (+0200) il messaggio
"contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)" proveniente da
"areapersonale@pec.amat.ta.it"
ed indirizzato a "avv.everardozilio@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 0A330F62-EE0C-3F45-B293-FE10A36F1F45@telecompost.it

PEC AreaPersonale

Da:	Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato:	mercoledì 2 ottobre 2019 11:07
A:	areapersonale@pec.amat.ta.it
Oggetto:	CONSEGNA: contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)
Allegati:	postacert.eml (6,60 KB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/10/2019 alle ore 11:06:59 (+0200) il messaggio "contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)" proveniente da "areapersonale@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "demartinis.donato@oravta.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 0A330F62-EE0C-3F45-B293-FE10A36F1F45@telecompost.it

---

Delivery receipt

The message "contenzioso Nicolì Daniele c/ AMAT S.p.A /sentenza Corete di Appello 248/2019)" sent by "areapersonale@pec.amat.ta.it", on 02/10/2019 at 11:06:59 (+0200) and addressed to "demartinis.donato@oravta.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 0A330F62-EE0C-3F45-B293-FE10A36F1F45@telecompost.it

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010926/2019 del 02/07/2019 09:40:21

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – **Sezione Lavoro** – composta dai Signori:

1) Dott. Virginia MAISANO - Presidente

2) Dott. Elena Solsi - Consigliere

3) Avv. Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.260 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2013, discussa e decisa all'udienza di discussione del 29.05.2019

TRA

NICOLI' DANIELE (C.F. NCLDNL79L11L049Y), elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via Minniti n. 64, presso e nello studio degli Avv.ti Everardo Zilio e Donato De Martinis, che lo rappresentano e difendono, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello;

- APPELLANTE -

E

A.M.A.T. S.P.A. – Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - (P.IVA 00146330733), con sede in Taranto, alla Via Cesare Battisti n. 657, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. Francesco Walter Poggi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Barberio, Luca Barberio, e Marco Barberio, con domicilio eletto presso il loro studio in Taranto, C.so Italia n. 254, giusta mandato a margine dell'atto di costituzione in appello;

ANNO 2019

N. 248/2019 SENT.

260/2013 N. R.G.

N. 1051/2019 CRON.

OGGETTO:

Contratto a termine e di formazione e lavoro

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d6737f744e92e246e628504d44d05ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010926/2019 del 02/07/2019 09:40:21

- APPELLATO -

All'udienza del 29.05.2019 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appellata sentenza (n.659\2013), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la domanda di Nicoli Daniele diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine dei vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione stipulati in successione con l'AMAT Spa dal 13.6.2003, con conseguente richiesta di conversione degli stessi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riammissione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad almeno 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita ed in via subordinata la conversione ed il pagamento dell'indennità risarcitoria, in ragione dell'omesso rispetto del termine di cui all'art.5 comma 3 del D.Lgs n.368\2001.

Compensava le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello Nicoli Daniele, lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.

Resisteva AMAT spa, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.

All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di gravame, l'appellante sulla domanda principale di nullità e relativa conversione dei contratti di lavoro lamenta: vizio della motivazione e falsa applicazione della legge. Sulla domanda del risarcimento dei danni: motivazione illogica e contraddittoria e\o omessa pronuncia.

L'appello è fondato nei limiti che seguono.

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e246a8285d04d4d05ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010926/2019 del 02/07/2019 09:40:21

Ebbene, con il primo motivo l'appellante ritiene che il Tribunale abbia in modo erroneo fondato la propria decisione sull'asserita applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al d.l.112\2008, convertito il l.n.133\2008, atteso che a suo dire sarebbe incomprensibile applicare a contratti del 2003 una disciplina entrata in vigore 5 anni dopo la loro stipulazione.

La doglianza non è fondata.

A tal proposito, preliminarmente, occorre specificare che la presente controversia riguarda, la conclusione di contratti a tempo determinato da parte di una azienda municipalizzata, partecipata e controllata dal Comune di Taranto, tale essendo la natura giuridica dell'AMAT spa datrice di lavoro ed esaminare l'applicabilità o meno del d.l. 112\2008 alla fattispecie che ci occupa.

Orbene,il primo Giudice,con motivazione che la Corte condivide,ha correttamente interpretato ed applicato le fonti legislative destinate a disciplinare i passaggi in cui era articolata l'istruttoria,in linea con la consolidata giurisprudenza,ivi richiamata,in tema di assunzione a tempo indeterminato attraverso la conversione di contratti di lavoro a termine.

Ed infatti l'Amat,quale azienda partecipata e controllata dal Comune di Taranto,con capitale interamente pubblico,affidataria del servizio pubblico di trasporto urbano,è tenuta,in virtù dell'art.1 della legge 1990 n.241,al rispetto dei principi tipici dell'azione amministrativa,con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni,con conseguente reclutamento del personale in attuazione del principio costituzionale di cui all'art.97 e con l'accesso concorsuale,applicabile in ogni schema organizzativo in cui conforma la P.A.

Soccorre al riguardo anche la sentenza n.29 dell'1.2.2006 della Corte Costituzionale,la quale ha rilevato che le società a capitale interamente pubblico,affidatario del servizio pubblico,sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione del personale

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92e245a6285d04d4d05ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010926/2019 del 02/07/2019 09:40:21

dipendente con obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione di rapporti di lavoro nel settore privato.

L'articolo 18 del d.l.112\08, convertito in l.133\08 introduce l'obbligo a carico delle società a totale partecipazione pubblica, che svolgono servizi pubblici locali, di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Dlgs n. 165/2001.

Il comma 2 bis dell'art.18 cit. ulteriormente precisa che divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale.

Il rinvio a tale norma del testo unico sul pubblico impiego, evidentemente, comporta che l'assunzione deve essere il risultato di un procedimento di selezione, sovrinteso da meccanismi di adeguata pubblicità e con commissioni di valutazione ad hoc di comprovata esperienza, terza rispetto a un C.d.a.

Avendo l'articolo 18 del Dl 112/2008 natura imperativa, la violazione delle regole di reclutamento, secondo criteri di imparzialità e pubblicità stabiliti dall'articolo 35 del Dlgs 165/2001, comporterebbe l'invalidità, non solo dell'assunzione, ma anche di regolamenti difformi da quei criteri.

Per completezza è da aggiungere che il precisato articolo, sin dalla sua prima formulazione, prevede analoghi criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità di derivazione comunitaria anche per le società a totale partecipazione pubblica o di controllo e che quindi non svolgono servizi pubblici locali, salvo che non siano quotate su mercati regolamentati.

Secondo orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità analogamente a quanto avviene nel pubblico impiego normalmente inteso quindi, l'assunzione del

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd573f744a92a248a6285c04d4d05ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010926/2019 del 02/07/2019 09:40:21

dipendente di una società, pur privata, ma a capitale pubblico e soprattutto che svolge servizi pubblici locali, non può essere insensibile all'assenza di criteri di selezione a monte analoghi a quelle delle sue amministrazioni controllanti.

Relativamente alla eccepita irretroattività della normativa applicata in primo grado, gli interventi della giurisprudenza di merito evidenziano già come l'articolo 18 del Dl 112/2008 non sia altro che l'applicazione di un principio già esistente nel nostro ordinamento: quello dell'articolo 97 della Costituzione e quindi della regola del concorso pubblico per l'accesso a pubblici uffici.

Il legislatore statale ha dunque previsto, evidentemente in conformità con il canone costituzionale, una modalità di reclutamento c.d. ordinario, per il tramite di procedure selettive, volte a garantire imparzialità, efficacia e celerità, attraverso un'adeguata pubblicità della selezione e delle sue modalità di svolgimento.

Sulla scorta della su esposta parte argomentativa, ritiene la Corte che, le critiche rivolte alla decisione di primo grado sul punto, non possano essere condivise.

L'appellante censura, altresì, dell'impugnata sentenza la statuizione relativa al rigetto della domanda risarcitoria.

Il motivo coglie nel segno.

Orbene, la giurisprudenza di merito è copiosa e conforme sulla questione del risarcimento del danno a favore del lavoratore, in caso di utilizzo abusivo di contratti a termine da parte della P.A.

Com'è noto, l'art. 36, co. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina l'ipotesi di illegittima utilizzazione del contratto a termine ad opera delle pubbliche amministrazioni, disponendo che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd873f744a92e246a6285d04d4d05ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010926/2019 del 02/07/2019 09:40:21

responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative".

Osserva la Corte,dunque, che diversamente da quanto rilevato dal primo Giudice,nonostante la regolarità della retribuzione dei rapporti di lavoro temporanei,il risarcimento del danno consegue di diritto all'accertamento della illegittimità del contratto intervenuto con la pubblica amministrazione,stante l'abuso dei contratti a termine con il dipendente e la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego,fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Esso va quantificato a norma dell'art.32 comma 5 L.183\10 (Cass.21.8.2013 n.19371),applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore ed in ogni ipotesi di contratto.

In considerazione dell'omnicomprensività dell'indennità liquidabile a titolo risarcitorio e di tutte le circostanze del caso concreto,pare equo alla Corte attribuirla al Nicoli nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita.

La sentenza impugnata in tale misura va riformata.

Spese compensate in ragione della complessità e problematicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società AMAT SPA al pagamento, in favore dell'appellante, di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex. art. 32, 5° comma, legge 183/2010;

- Compensa inter partes le spese di lite del presente grado, nella misura della metà liquidandole nell'intero in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Taranto 29.5.2019

Il Giudice Ausiliario estensore
avv. Antonella GIALDINO

Il Presidente
dott. Virginia MAISANO

CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
CANCELLERIA
DEPOSITATO
01 LUG. 2019

Firmato Da: FASANO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5dd673f744a92a246a8285d04d405ba

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0010926/2019 del 02/07/2019 09:40:21

Oggetto: Re: AMAT / NICOLI' Daniele - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 01/07/2019 20.53
A: "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>
CC: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Allego la sentenza integrale.
Cari saluti
Marco

Il giorno mer 5 giu 2019 alle ore 21:12 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

> Buonasera,
> di seguito il conteggio delle spese liquidate:
>
> 1.000,00 (compenso)
> 150,00 (spese generali)
> 46,00 (cap)
> 263,12 (iva)
>
> 1.459,12
>
> Se l'avv. Zilio si fa autorizzare dal cliente ad ottenere il pagamento diretto, l'Amat potrà scaricare l'iva.
>
> Cordiali saluti
> Marco
>
> PS se ha bisogno di chiarimenti, domani mattina non sarò in studio, possiamo sentirci nel pomeriggio o venerdì mattina
>
> Il giorno mer 29 mag 2019 alle ore 19:08 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:
>
> > Si allega il dispositivo con cui la Corte di Appello:
> >
> > "*- Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società AMAT SPA al pagamento, in favore dell'appellante, di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, 5 comma legge 183/2010;*
> > *- Compensa inter partes le spese di lite del presente grado nella misura della metà liquidabile nell'intero in € 2.000,00 oltre accessori di legge*".
> >
> > Con i migliori saluti
> > Marco Barberio

Allegati:

Amat-nicoli sent. 248-2019.pdf 1,5 MB

Taranto,

Al Sig.
Nicoli Daniele
elettivamente domiciliato
presso studio
Avvocato Everardo Zilio
Via Minniti, 64
TARANTO

Amat S.p.A.
Prot. Uscita Nr. 0010494/2019
del 26/06/2019 ore: 09:38:52

e p.c. Egr. Avvocato
Roberto Barberio
Corso Italia
robertobarberio@legalmail.it TARANTO

" " Egr. Avvocato Everardo Zilio
" " Egr. Avvocato Donato De Martinis
Via Minniti, 64
avv.everardozilio@pec.it TARANTO

" " Area Contabilità
" " Area Personale
SEDE

OGGETTO: Controversia diritto di precedenza: erogazione somme giusta dispositivo emesso il 29/05/2019 dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.

Con il dispositivo in oggetto, la Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha condannato la scrivente Società, a norma dell'art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2000, a liquidare a suo favore una indennità risarcitoria commisurata in n. 6 (sei) mensilità della sua ultima retribuzione globale di fatto percepita.

Pertanto, al sol fine di dare esecuzione al provvedimento in esame, salvo ed impregiudicato il diritto della Società di ricorrere avverso lo stesso, sarà versato a suo favore l'importo lordo di **€ 8.950,50**, pari ad un netto di **€ 6.891,88.**

Sarà erogato a suo favore, altresì, l'importo liquidato dalla Corte a titolo di spese legali (ossia € 1.000,00, oltre accessori di legge), non essendo prevista la distrazione a favore dei legali costituiti.

Le somme sopra indicate saranno erogate previa verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/1973.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di farci pervenire per iscritto le coordinate bancarie per l'accredito delle somme in esame.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Massimo Dicecca)

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:26/06/2019 11:49 AM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele
Priorità:normale
daticert.xml(712)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 26/06/2019 alle ore 11:49:41 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: robertobarberio@legalmail.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: D52BC91D-5F4A-0E5A-7401-CE0D72A3E27A@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:26/06/2019 11:49 AM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele
Priorità:normale
postacert.eml(486126)
daticert.xml(1093)
smime.p7s(6054)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 26/06/2019 alle ore 11:49:46 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "robertobarberio@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio: D52BC91D-5F4A-0E5A-7401-CE0D72A3E27A@telecompost.it
---------- Delivery receipt The message "Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele" sent by "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it", on 26/06/2019 at 11:49:46 (+0200) and addressed to "robertobarberio@legalmail.it", was delivered by the certified email system. As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox. Message ID: D52BC91D-5F4A-0E5A-7401-CE0D72A3E27A@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@telecompost.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:26/06/2019 11:43 AM
Oggetto:ACCETTAZIONE: Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele
Priorità:normale
daticert.xml(709)
smime.p7s(5869)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

Ricevuta di accettazione Il giorno 26/06/2019 alle ore 11:43:27 (+0200) il messaggio "Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele" proveniente da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a: avv.everardozilio@pec.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Identificativo messaggio: 9B1E9462-AECF-9080-E492-3F4F4C2C4F8D@telecompost.it

Leggi Messaggio

Da:posta-certificata@pec.aruba.it
A: ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it
CC:
Ricevuto il:26/06/2019 11:43 AM
Oggetto:CONSEGNA: Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele
Priorità:normale
daticert.xml(833)
postacert.eml(486116)
smime.p7s(6033)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
  Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: DELETED ITEMS DRAFTS RECEIPTS SENT ITEMS

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a avv.everardozilio@pec.it "posta certificata" -- Il giorno 26/06/2019 alle ore 11:43:31 (+0200) il messaggio con Oggetto "Controversia diritto di precedenza Nicolì Daniele" inviato da "ufficio.retribuzioni@pec.amat.ta.it" ed indirizzato a "avv.everardozilio@pec.it" è stato correttamente consegnato al destinatario. Identificativo del messaggio: 9B1E9462-AECF-9080-E492-3F4F4C2C4F8D@telecompost.it Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione NOTA La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica: - Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna. - Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash. - Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna. Per maggiori dettagli consultare: http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Oggetto: I: AMAT / NICOLI' Daniele - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019
Mittente: Dott.ssa Fabiola Menenti <menenti@amat.ta.it>
Data: 06/06/2019 09.25
A: <amat@amat.ta.it>

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0009197/2019 del 06/06/2019 09:50:53

Da: Marco Barberio [mailto:marcobarberio77@gmail.com]
Inviato: mercoledì 5 giugno 2019 21:12
A: Dott.ssa Fabiola Menenti
Cc: Tiziana Tursi
Oggetto: Re: AMAT / NICOLI' Daniele - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019

Buonasera,
di seguito il conteggio delle spese liquidate:

1.000,00 (compenso)
150,00 (spese generali)
46,00 (cap)
263,12 (iva)

1.459,12

Se l'avv. Zilio si fa autorizzare dal cliente ad ottenere il pagamento diretto, l'Amat potrà scaricare l'iva.

Cordiali saluti
Marco

PS se ha bisogno di chiarimenti, domani mattina non sarò in studio, possiamo sentirci nel pomeriggio o venerdì mattina

Il giorno mer 29 mag 2019 alle ore 19:08 Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com> ha scritto:

> Si allega il dispositivo con cui la Corte di Appello:
>
> "- *Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società AMAT SPA al pagamento, in favore dell'appellante, di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, 5 comma legge 183/2010;*
> *- Compensa inter partes le spese di lite del presente grado nella misura della metà liquidabile nell'intero in € 2.000,00 oltre accessori di legge*".
>
> Con i migliori saluti
> Marco Barberio

Oggetto: AMAT / NICOLI' Daniele - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 29/05/2019 19.08
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>, "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

Si allega il dispositivo con cui la Corte di Appello:

"- *Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società AMAT SPA al pagamento, in favore dell'appellante, di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, 5 comma legge 183/2010;*
- Compensa inter partes le spese di lite del presente grado nella misura della metà liquidabile nell'intero in € 2.000,00 oltre accessori di legge".

Con i migliori saluti
Marco Barberio

Allegati:

amat-nicoli disp. 29.05.19.pdf	244 kB

LORDO 8.950,50
IRPEF T.S. - 2.058,62
NETTO 6.891,88

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0008811/2019 del 30/05/2019 10:45:56

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0008811/2019 del 30/05/2019 10:45:56

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 248/19 Sentenza
260/2013
N. _____ Reg.Gen.
N. 888/19 Cron.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Nella causa

TRA

NICOLÌ DANIELE

E

A.M.A.T. SPA in persona del legale rappresentante

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- Accolle l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la società A.M.A.T. SPA al pagamento in favore dell'appellante di € 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, 5° comma, Legge 183/2010;
- Compensa inter partes le spese del presente grado nella misura della metà ponendo a carico della società appellata la restante metà che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Taranto, 23.5.2019

Il Consigliere

Studio Cerbone & Associati

24/7 US Toll Free: 800-598-552

ME CHI SIAMO AREE DI ATTIVITÀ CONTATTI NEWS – BLOG CONSULENZA ONLINE FAQS PRIVACY SHOP

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2018, n. 17248 – In tema di rapporto di lavoro con termine illegittimamente apposto, l'indennità di cui al comma 5 dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha carattere "forfetizzato" ed "onnicomprensivo"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2018, n. 17248

Rapporto di lavoro – Assistente di volo – Contratti a termine – Nullità – Domanda di riconoscimento dell'anzianità lavorativa e retributiva

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 53/2012, depositata il 22 febbraio 2012, la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, respinto il gravame di D.C., confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti stipulati dalla stessa con la società M. S.p.A. a far data dal primo di essi (1 ottobre 2006); conseguentemente ordinato alla società datrice di attribuire alla ricorrente la dovuta anzianità lavorativa e condannato la stessa al pagamento di undici mensilità globali di fatto a titolo risarcitorio, con la rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.800,00 di cui euro 1.000,00 per onorari ed euro 800,00 per diritti.

2. La Corte di merito rilevava che la società aveva integralmente riconosciuto il diritto all'anzianità e che, per tale parte, l'appello aveva inoltre formato oggetto di rinuncia, così che erano da ritenersi precluse ulteriori statuizioni sul punto e, in particolare, l'accertamento dell'eventuale diritto ad incrementi retributivi collegati all'anzianità di servizio.

3. La Corte osservava poi come il carattere onnicomprensivo dell'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010 escludesse il diritto a somme ulteriori rispetto all'ammontare già liquidato e così alle retribuzioni od altri emolumenti negli intervalli tra un rapporto a termine e l'altro; quanto all'assegnazione di azioni della società in virtù della rivestita qualità di assistente di volo, ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, del valore corrispondente, la Corte rilevava come tali domande risultassero sfornite di prova, indipendentemente dalla loro compatibilità con l'art. 32.

4. La Corte rilevava infine che le spese di lite del primo grado, tenuto conto della serialità della controversia, erano state correttamente liquidate.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con otto motivi, assistiti da memoria; ha resistito con controricorso M.F. S.p.A., proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo.

6. M. S.p.A. è rimasta intimata.

7. Il ricorso, già chiamato all'udienza pubblica del 15 giugno 2017, è stato rinviato alla presente per consentire l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e degli artt. 84, 99, 100 e 306 cod. proc. civ., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.) per avere la sentenza impugnata erroneamente dedotto la rinuncia dell'appellante alla domanda di riconoscimento dell'anzianità lavorativa e retributiva, per effetto della nullità del termine del primo contratto, con i relativi avanzamenti di grado, qualifica e mansioni e con le connesse differenze retributive, dalla dichiarazione resa dal suo procuratore all'udienza di discussione, dichiarazione con la quale era stato invece semplicemente rilevato che la società aveva attribuito (per il futuro) la richiesta anzianità lavorativa e che, pertanto, su tale punto (ma solo su di esso) era venuta a cessare la materia del contendere.

2. Con il secondo motivo è denunciata la falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, nonché

RICERCA NEL SITO

Search...

NEWSLETTER

ISCRIVETEVI
per essere sempre aggiornarti, lascia nome ed email qui sotto riceverai una email con la quale potrai confermare l'iscrizione.

Nome

Email

☐ Si accetta il trattamento dei dati e letto l'informativa sulla privacy.

[redacted]

ARTICOLI RECENTI

Assunzione di giovani – Tutte le agevolazion
Assunzione di giovani – Tutte le agevolazione Per l'assunzione di gi...

Bilancio 2019 – Titoli non immobilizzati, va
Esaminiamo la problematica connessa alla valutazione nel bilancio 2018 dei titol...

Liquidazioni periodiche Iva – FAQ più freque
FAQ più frequenti – Liquidazioni periodiche Iva (Lipe) Di seguito si ripor...

Regime di tassazione dei dividendi a partire dal 2
I comma 1003 e 1004 dell'articolo 1 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2...

FAQ – Fattura elettronica inerente autofattu
Pubblichiamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, mediante FAQ, sulla...

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Il sito utilizza cookie di terze parti.

Acconsento No Leggi di più

Studio Cerbone & Associati

24/7 US Toll Free: 800-598-552

VIE CHI SIAMO AREE DI ATTIVITÀ CONTATTI NEWS – BLOG CONSULENZA ONLINE FAQS PRIVACY SHOP

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2018, n. 17248 – In tema di rapporto di lavoro con termine illegittimamente apposto, l'indennità di cui al comma 5 dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha carattere "forfetizzato" ed "onnicomprensivo"

Sei qui: Home » CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2018, n. 17248 – In tema di rapporto di lavoro con termine illegittimamente apposto, l'indennità di cui al comma 5 dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha carattere "forfetizzato" ed "onnicomprensivo"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2018, n. 17248

Rapporto di lavoro – Assistente di volo – Contratti a termine – Nullità – Domanda di riconoscimento dell'anzianità lavorativa e retributiva

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 53/2012, depositata il 22 febbraio 2012, la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, respinto il gravame di D.C., confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti stipulati dalla stessa con la società M. S.p.A. a far data dal primo di essi (1 ottobre 2006); conseguentemente ordinato alla società datrice di attribuire alla ricorrente la dovuta anzianità lavorativa e condannato la stessa al pagamento di undici mensilità globali di fatto a titolo risarcitorio, con la rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.800,00 di cui euro 1.000,00 per onorari ed euro 800,00 per diritti.

2. La Corte di merito rilevava che la società aveva integralmente riconosciuto il diritto all'anzianità e che, per tale parte, l'appello aveva inoltre formato oggetto di rinuncia, così che erano da ritenersi precluse ulteriori statuizioni sul punto e, in particolare, l'accertamento dell'eventuale diritto ad incrementi retributivi collegati all'anzianità di servizio.

3. La Corte osservava poi come il carattere onnicomprensivo dell'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010 escludesse il diritto a somme ulteriori rispetto all'ammontare già liquidato e così alle retribuzioni od altri emolumenti negli intervalli tra un rapporto a termine e l'altro; quanto all'assegnazione di azioni della società in virtù della rivestita qualità di assistente di volo, ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, del valore corrispondente, la Corte rilevava come tali domande risultassero sfornite di prova, indipendentemente dalla loro compatibilità con l'art. 32.

4. La Corte rilevava infine che le spese di lite del primo grado, tenuto conto della serialità della controversia, erano state correttamente liquidate.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con otto motivi, assistiti da memoria; ha resistito con controricorso M.F. S.p.A., proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo.

6. M. S.p.A. è rimasta intimata.

7. Il ricorso, già chiamato all'udienza pubblica del 15 giugno 2017, è stato rinviato alla presente per consentire l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e degli artt. 84, 99, 100 e 306 cod. proc. civ., nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione (art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.) per avere la sentenza impugnata erroneamente dedotto la rinuncia dell'appellante alla domanda di riconoscimento dell'anzianità lavorativa e retributiva, per effetto della nullità del termine del primo contratto, con i relativi avanzamenti di grado, qualifica e mansioni e con le connesse differenze retributive, dalla dichiarazione resa dal suo procuratore all'udienza di discussione, dichiarazione con la quale era stato invece semplicemente rilevato che la società aveva attribuito (per il futuro) la richiesta anzianità lavorativa e che, pertanto, su tale punto (ma solo su di esso) era venuta a cessare la materia del contendere.

2. Con il secondo motivo è denunciata la falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, nonché

RICERCA NEL SITO

Search...

NEWSLETTER

ISCRIVETEVI
per essere sempre aggiornarti, lascia nome ed email qui sotto riceverai una email con la quale potrai confermare l'iscrizione.

Nome

Email

☐ Si accetta il trattamento dei dati e letto l'informativa sulla privacy.

ARTICOLI RECENTI

Assunzione di giovani – Tutte le agevolazion
Assunzione di giovani – Tutte le agevolazione Per l'assunzione di gi...

Bilancio 2019 – Titoli non immobilizzati, va
Esaminiamo la problematica connessa alla valutazione nel bilancio 2018 dei titol...

Liquidazioni periodiche Iva – FAQ più freque
FAQ più frequenti – Liquidazioni periodiche Iva (Lipe) Di seguito si ripor...

Regime di tassazione dei dividendi a partire dal 2
I comma 1003 e 1004 dell'articolo 1 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2...

FAQ – Fattura elettronica inerente autofattu
Pubblichiamo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, mediante FAQ, sulla...

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Il sito utilizza cookie di terze parti.

Acconsento No Leggi di più

Oggetto: AMAT / NICOLI' Daniele - corte di appello di Taranto, disp. 29.05.2019
Mittente: Marco Barberio <marcobarberio77@gmail.com>
Data: 29/05/2019 19.08
A: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>, "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>

Si allega il dispositivo con cui la Corte di Appello:

"- *Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società AMAT SPA al pagamento, in favore dell'appellante, di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, 5 comma legge 183/2010;*
- *Compensa inter partes le spese di lite del presente grado nella misura della metà liquidabile nell'intero in € 2.000,00 oltre accessori di legge*".

Con i migliori saluti
Marco Barberio

Allegati:

amat-nicoli disp. 29.05.19.pdf	244 kB

6 SP
1459

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0008811/2019 del 30/05/2019 10:45:56

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0008811/2019 del 30/05/2019 10:45:56

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 248/19 Sentenza
260/2013
N. _____ Reg.Gen.
N. 888/19 Cron.

DISPOSITIVO DI SENTENZA

Nella causa

TRA

NICOLI DANIELE

E

A.M.A.T. SPA in persona del legale rapp.te

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

"Accolle l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la società A.M.A.T. SPA al pagamento in favore dell'appellante di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, 5° comma, Legge 183/2010; compensa inter partes le spese del grado del presente grado nella misura della metà ponendo quella residua a carico della società appellata che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 23.2.2019

Il Presidente

1459

COPIA

Studio legale Zilio
Avv. Everardo J. ZILIO
Avv. Donato DE MARTINIS
Via Tito Minniti, n. 64 – tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

Prot. N. 17 GIU. 2013

Del

PRESIDENTE
DIRETTORE CENTRALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO MOVIMENTO
AFFARI GEN. E PP. SINISTRI
ACQUISTI / CONTRATTI
COMUNICAZIONE E MARKETING
INFORMATICA
PERSONALE / RETRIBUZIONE
UFF. TECNICO
UFF. PROTOCOLLO TRAFFICO
UFFICIO RAGIONERIA / ECONOMATO
UFFICIO GARE

N° 11845 cronologico
importo atto €
11 GIU. 2013
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

RICORSO IN APPELLO

NICOLI' Daniele, nato a Taranto il 11.7.1979, residente in Talsano (TA) alla via Madonna delle Grazie n. 48 (C.F. NCLDNL79L11L049Y), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dagli Avv.ti Everardo J. ZILIO (C.F. ZLIVRD71S01L049W) e Donato DE MARTINIS (C.F. DMRDNT77H18C136U), presso il cui studio in Taranto, alla via T. Minniti n. 64, è elettivamente domiciliato; - ***APPELLANTE***

contro

A.M.A.T S.p.A. (c.f. 00146330733), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Taranto alla via C. Battisti, n. 657, elettivamente domiciliata in Taranto, Corso Italia, 254, presso lo studio dell'Avv. Roberto BARBERIO;

- ***APPELLATA***

PROPONE APPELLO

per l'integrale riforma della sentenza n. 659 pubblicata in data 8 febbraio 2013, resa *inter partes* dal sig. Giudice del lavoro di Taranto, Dott. Sebastiano L. GENTILE, in data 31 gennaio 2013, pronunciata per la definizione della causa iscritta al n. 10120/2011 R.G., mai notificata.

PREMESSA

- L'odierno appellante adiva il Tribunale di Taranto per sentire accogliere, in via principale, la domanda di nullità della clausola appositiva del termine dei vari contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione, stipulati in successione con l'A.M.A.T. S.p.a. dal 13.6.2003, con conseguente richiesta di conversione degli stessi in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riammissione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria pari ad almeno 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale percepita (così come previsto dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183). In via subordinata, il sig. NICOLI' formulava le medesime richieste di conversione

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto NICOLI' Daniele delego gli Avv.ti Everardo J. ZILIO e Donato DE MARTINIS rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione ed esecuzione, nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente e/o collegato, con le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare ad ogni condizione la controversia, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti ed estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, nominare consulenti di parte, associarsi e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ratificandone sin d'ora il loro operato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D. L.vo 196/03.
Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Taranto alla via Minniti, 64.
Taranto, li 16.2.2013

(NICOLI' Daniele)

La firma è autografa.
(Avv. Donato DE MARTINIS)

Depositato in Cancelleria
il 20 MAG. 2013
L'Assistente Giudiziario
(Antonio BELLO)

e di pagamento dell'indennità risarcitoria, in ragione dell'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 [1].

- In primo grado il ricorrente deduceva, in sintesi: **a)** di essere stato assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con un primo **contratto di lavoro a termine** del 13.6.2003, della durata di tre mesi, con l'attribuzione della qualifica di *operatore d'esercizio*, parametro 140, con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003; **b)** che il ricorso a tale schema contrattuale veniva motivato dal datore di lavoro per la dichiarata necessità di sostituire il "*personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi*"; **c)** che il contratto in questione si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo; **d)** che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine debba essere dichiarata considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato; **e)** di aver continuato a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 12.12.2003 al 31.12.2003 sulla base di un **contratto di somministrazione** concluso tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a. (prorogato in data 16.12.2003), il ricorso al quale veniva

[1] Le conclusioni rassegnate in ricorso sono le seguenti: *1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 13.6.2003 e 2.1.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui al contratto di somministrazione indicato in narrativa intercorsi tra NICOLI' Daniele e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003; b) dall'inizio della somministrazione (11.12.2003); c) dal secondo contratto a termine del 2.1.2004. 3) Per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. NICOLI' nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e di somministrazione, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto: 5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004; 6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. NICOLI' nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale p.t., al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.*

espressamente motivato per far fronte alla "*sostituzione di lavoratori assenti*"; **f)** che, anche in tal caso, l'indicazione della causale appositiva del termine è del tutto generica, priva dell'indicazione dei nominativi dei lavoratori asseritamente sostituiti e senza alcuna specificazione in merito alle ragioni della loro assenza; **g)** che da tanto deriva il diritto alla conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quanto meno con effetto dall'inizio della somministrazione; **h)** di essere stato nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 per un periodo pari a 6 mesi; **i)** che l'ennesimo ricorso a tale tipologia di contratto veniva motivato dalla necessità di far fronte alle carenze di organico "...*nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato*"; **l)** che tra la scadenza dell'ultimo dei contratti di somministrazione (31.12.2003) e l'inizio del successivo rapporto a termine (3.1.2004) è intercorso un periodo inferiore ai 10 giorni prescritti dalla legge; **m)** che, pertanto, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 in tema di successione di contratti, sussiste il diritto alla conversione dell'ultimo contratto a termine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dunque con decorrenza dal 2.1.2004); **n)** nelle more dell'espletamento della detta procedura di selezione il contratto individuale a termine del 2.1.2004 (con scadenza originaria fissata al 2.7.2004) veniva successivamente **prorogato sino al 30.6.2005** con comunicazione A.M.A.T. (Prot. 13504/UP) del 2.7.2004; **o)** che, anche in tal caso, è evidente l'intento del datore di lavoro di eludere la disciplina vigente in tema di contratti a termine, atteso che, contrariamente a quanto indicato in seno al contratto del 2.1.2004, il bando di selezione era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine (*sub specie* dei contratti di inserimento); **p)** che da tanto debba conseguire la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine con conseguente conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

- Si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della domanda, la decadenza dall'impugnazione dei contratti, nonché la prescrizione dei "*diritti di pagamento*". Allo stesso modo contestava integralmente la domanda sostenendo, in particolare, il proprio *status* pubblicistico con conseguente inapplicabilità della disciplina privatistica in tema di conversione dei

rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato. Nel merito, infine, sosteneva il legittimo uso delle tipologie contrattuali contestate.

- La causa veniva introdotta ed istruita solo attraverso la produzione documentale e all'udienza del 31.1.2013, previa discussione, il giudice riservava la decisione, resa in data 8.2.2013 con la pubblicazione della sentenza odiernamente gravata che, nel disattendere le istanze del ricorrente, rigettava le domande e compensava integralmente le spese.

* * *

SULL'AMMISSIBILITA' DELL'APPELLO

Con il d.l. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, è stato introdotto un filtro processuale alla trattazione dell'appello, subordinando la decisione al preliminare superamento di un vaglio prognostico di ammissibilità dell'impugnazione, fondato sulla "*ragionevole probabilità di accoglimento*" dell'appello. Il criterio di valutazione dell'insussistenza è quello del *fumus boni iuris*, come precisato dalla Corte di Appello di Milano del 10.10.2012 (secondo cui "*in ordine ai criteri per la valutazione prognostica di insussistenza della probabilità di accoglimento dell'appello, la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del* fumus boni iuris"; cfr. *www.ilProcessoCivile.com*, 252, 2012).

Tanto premesso, la sentenza impugnata si fondata su presupposti di diritto del tutto errati, poiché il giudice di prime cure ha basato l'intera decisione partendo dalla preliminare assimilazione della società resistente con la Pubblica Amministrazione, pertanto, estendendo alla fattispecie controversa la disciplina applicabile alla P.A. in tema di assunzione e contratti di lavoro. Il giudice gravato ha ritenuto applicabile la normativa introdotta dal d.l. n. 112/2008 (convertito in l. n. 133/2008) e, in subordine, anche quella di cui al d.l. n. 702/1978 (convertito nella legge n. 3 del 1979). Per l'effetto di tale ingiusta assimilazione, il giudice del lavoro non è entrato nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro impugnati dal ricorrente, limitandosi soltanto a negare in radice il diritto del ricorrente alla conversione dei contratti, sia qualunque diritto a percepire indennità risarcitorie.

La copiosa giurisprudenza formatasi sul punto ed una corretta lettura delle norme erroneamente poste dal Tribunale a fondamento della decisione gravata, consentono di ritenere ampiamente superato, quanto meno, il limite "statistico" imposto e richiesto dall'art. 348 *bis* c.p.c. Non può, infatti, revocarsi in dubbio la sussistenza di una "*ragionevole probabilità di accoglimento*" del presente appello,

posto che la sentenza poggia integralmente su una disciplina (quella di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008) entrata in vigore 5 anni dopo i contratti impugnati (violazione del principio di irretroattività della legge) o, peggio ancora, su una normativa (quella rinvenuta dal d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3 del 1979) abrogata, priva di portata generale e, comunque, inapplicabile al caso di specie!

* * *

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sull'individuazione di quelle parti del provvedimento impugnato da cui deriva una chiara violazione della legge. La sentenza di primo grado dovrà essere riformata per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

1) SULLA DOMNDA PRINCIPALE DI NULLITA' E RELATIVA CONVERSIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO: VIZIO DELLA MOTIVAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LGGE

1.A) IRRETROATTIVITA' DELLA NORMATIVA APPLICATA

Il giudice di prime cure ha fondando principalmente ed in modo erroneo la propria decisione sull'asserita applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al d.l. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008. Più precisamente, a pag. 3 della sentenza il Tribunale si è pronunciato come segue: «*risulta fondata ed assorbente l'eccezione della resistente che fa leva sulla natura di azienda municipalizzata dell'A.M.A.T., partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e da ciò desume l'applicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine, allo stesso modo che nelle pubbliche amministrazioni. Tale assimilazione è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche),. 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui,....le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*». Il giudice di prime cure esclude "*la natura speciale di tali disposizioni*", sostenendo l'espressa "*estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica*". Tale applicazione normativa, che consente di ritenere applicabile a contratti del 2003 una disciplina entrata in vigore 5 anni dopo la loro stipulazione, risulta davvero di difficile

comprensione e deve essere emendata!.

E' bene precisare che, per le note finalità di controllo della spesa pubblica, con il comma 2 *bis* dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, il legislatore ha esteso in maniera generalizzata anche alle "*società a partecipazione pubblica locale*" i divieti e le limitazioni poste a carico della P.A. per l'assunzione del personale attraverso il d.lgs n. 165/2001. Fermo restando il principio generale di irretroattività della legge, è lo stesso dato letterale della disposizione citata (comma 1° dell'art. 18 della legge n. 133/2008) a posticipare espressamente l'efficacia della normativa a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 112/2008. Sul punto specifico della irretroattività della norma, la stessa Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con delibera prot. n. 1277/2009, con riferimento alla legge n. 113/2008, ha osservato come "*il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, (...) il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce*". La Corte dei Conti, in definitiva, ha ribadito che, non essendoci alcun riferimento al valore retroattivo della norma, la stessa non può essere applicata alle attività realizzate prima della sua entrata in vigore.

Per corroborare la propria decisione di applicare retroattivamente al caso di specie la normativa anzidetta, il Tribunale, chiaramente fuorviato dalla tesi della controparte, ha sostenuto, facendo proprie le difese avverse, che l'intervento nel 2008 del legislatore aveva lo scopo di "*(...) ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fini di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione*" (cfr. pag. 4 della sentenza). Consapevole della iniquità della decisione, il giudice ha letteralmente inventato l'istituto della "ratifica legislativa", non già relativa a provvedimenti normativi vigenti in altri ambiti, come quello internazionale o comunitario, ma di semplici "istanze giurisprudenziali o dottrinali".

A smentire ulteriormente l'esistenza di una norma, e non certo delle isolate e pruriginose istanze di isolate giurisprudenze o anonima dottrina, precedente all'intervento legislativo del 2008, basti pensare che se fosse vero, come ha predicato il giudice gravato, che il legislatore già in passato avesse assimilato le società a partecipazione pubblica alla P.A. con altra legge di portata

generale, la normativa del 2008 avrebbe al più richiamato il contenuto precettivo dell'altra disposizione preesistente, senza necessità di creare una disciplina *ad hoc*.

1.B) FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE

Nel pervicace tentativo di trovare un fondamento giuridico all'errata assimilazione dell'A.M.A.T. alla P.A., il giudice del lavoro ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, norma finalizzata a limitare l'assunzione di personale straordinario nel settore pubblico nel 1979, e che sarebbe applicabile anche alle società a partecipazione pubblica. Per corroborare la tesi secondo cui la norma avrebbe una portata generale, il Tribunale di Taranto ha richiamato genericamente "*tesi prevalenti*" e "*istanze giurisprudenziali*" che escluderebbero la natura speciale delle disposizioni richiamate, limitandosi invece a riportare unicamente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6699 del 2.5.2003, che affronta l'interpretazione della norma in questione, ma che si riferisce – come sarà dimostrato ampiamente – a un caso di specie differente da quello controverso e comunque antecedente alla stessa normativa del 2008.

L'art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 non può trovare applicazione nel caso di specie poiché non è una norma avente portata generale. Infatti, quantomeno prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, nell'ordinamento non era rivenibile un principio generale di inconvertibilità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. Singoli divieti di assunzione erano previsti per situazioni contingenti stabiliti con norme imperative di settore, quali, per l'appunto il d.l. n. 702/1978 per gli Enti locali, il D.P.R. n. 761/1979 per la Sanità, oppure dalla contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001 e dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego). Come noto, le normative di settore sono divenute inefficaci per effetto dell'entrata in vigore della contrattazione collettiva del quadriennio 1998/2001, con la conseguenza che, venute meno tali norme, è venuto meno anche il limite al divieto di conversione di cui al citato art. 36. Infatti, detti contratti collettivi sono stati disapplicati poi dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001. Infine, anche l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 è divenuto inefficace per una ragione interna al suo stesso dispositivo, che correla l'operatività del divieto alle norme imperative e alla loro violazione, sicché, venute meno le norme imperative, con esse cade il relativo divieto di conversione dei contratti a termine.

Peraltro, l'art. 5 del d.l. n. 702/1978 fa riferimento alla disciplina

privatistica di cui alla legge n. 230/1962, espressamente abrogata e sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 368/2001, normativa di riferimento per i contratti a termine dedotti in giudizio, il quale dispone che: «*tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo*».

Con il d.l. n. 702/1978, contenente "*Disposizioni in materia di finanza locale*", il legislatore aveva inteso garantire non solo la stabilizzazione generalizzata del personale precario assunto negli enti locali, ma anche e soprattutto chiudere legislativamente i capitoli dei disavanzi di amministrazione per l'anno 1979. Scopo dichiarato dell'art. 5 era quello di porre fine "*al capitolo dei debiti occulti o palesi accumulati dagli Enti locali dalla fine del secondo conflitto mondiale*" (cfr. relazione per la Commissione parlamentare di Vigilanza), quindi, trattavasi di una normativa approvata per far fronte ad esigenze di bilancio degli enti locali, priva di carattere generale per gli anni successivi al 1979. Tanto trova conferma sia nelle premesse della legge ["*considerata la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano agli enti locali di predisporre nei termini prescritti i bilanci di previsione per l'anno 1979 (...)*"], sia nel 1° comma dell'art. 5 del d.l. n. 702/1978, il quale precisa che "***Nell'anno 1979*** *i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale (...)*".

Anche qualora si volesse erroneamente ritenere che il d.l. n. 702/1978 abbia portata generale e che siano, pertanto, operativi i limiti alle assunzioni introdotti *illo tempore* dalla normativa, dunque anche prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, non v'è dubbio che gli stessi limiti non potrebbero valere per il caso in esame. A tal proposito si rende opportuna una preliminare distinzione tra l'*affidamento del servizio* ad una organizzazione distinta da quella dell'Ente e la *gestione in economia* del servizio. Quest'ultima modalità di gestione risulta caratterizzata dall'affidamento del servizio ad un organo burocratico, interno alla compagine comunale, con proprio personale, al quale va necessariamente applicato il regime pubblicistico proprio degli altri dipendenti dell'Ente locale. Diversamente, nel caso di affidamento a terzi (ed è proprio in tal modo che si configurano i rapporti tra Comune di Taranto ed A.M.A.T. S.p.a.), si è in presenza di servizi (in questo caso di trasporto) la cui attività è esercitata con un'organizzazione comunque distinta da quella pubblicistica dell'Ente ed avente autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale. Ne consegue che, con riferimento ai rapporti di lavoro, ad essi è applicabile la disciplina privatistica

genericamente intesa, con i relativi rinvii alla contrattazione collettiva. Quando, invece, detta attività è svolta, in economia, dall'Ente locale, senza l'intermediazione di una distinta e speciale organizzazione, i relativi rapporti di lavoro restano assoggettati, ad ogni effetto, alla disciplina pubblicistica di tale Ente e alla contrattazione collettiva propria del relativo personale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6/2/2008 n. 342).

Fatta questa doverosa premessa, è ora il caso di entrare ancora una volta nel merito dell'applicabilità del d.l. n. 702/1978 ai rapporti di lavoro in analisi, sotto l'aspetto dell'estensione o meno di tale disciplina alle c.d. aziende municipalizzate, oggi divenute società in *house*. La risposta non può che essere negativa, non solo in virtù delle argomentazioni sopra articolate, ma anche per le seguenti ulteriori ragioni.

Non v'è dubbio, infatti, che il riferimento alle aziende operato dal richiamato art. 5, commi 15 e 17, del d.l. n. 702/1978 (ed ai presunti limiti nelle assunzioni) non poteva che riguardare le c.d. aziende municipalizzate (disciplinate dalla legge Giolitti del 1903 e dal successivo Testo Unico n. 2578/1925), nella loro originaria veste di enti pubblici senza scopo di lucro. Nel 1978, il legislatore (e la relativa giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla normativa) non potevano che ignorare il contenuto della futura legge n. 142/1990, poi ripresa nell'art. 115 del d.lgs. 267/2000. Con questa normativa, che, come noto, ha introdotto la possibilità di trasformare le aziende municipalizzate in società per azioni, è stata istituita la figura della c.d. azienda speciale, quale "*ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto*" (cfr. art. 25, comma 1°, legge n. 142/1990).

Il dato letterale della norma trova il costante conforto della giurisprudenza, la quale ha più volte delineato la natura giuridica propria dell'azienda speciale, la quale "*non può configurarsi alla stregua di una pubblica amministrazione*" (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 7 febbraio 2012, n. 641 e TAR Lazio – Roma, Sez. II *ter*, n. 931/2011). Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha sottolineato chiaramente che l'azienda speciale rientra nel novero degli "*enti pubblici economici*" (così come già affermato anche dalla Corte di Cassazione - cfr. Cass. nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01) e che, quindi, non può considerarsi una pubblica amministrazione. Alla stregua di tale ragionamento condiviso dalla giurisprudenza, deve ritenersi che il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche

amministrazioni, quantomeno sino al 2008, poteva essere applicabile in ogni sua parte solo alle pubbliche amministrazioni espressamente menzionate nell'art. 1, comma 2°. Ebbene, in tale elencazione non è possibile rinvenire organizzazioni assimilabili alla forma giuridica rivestita nel 2003 dall'A.M.A.T. S.p.a.

Che al caso di specie sia applicabile *in toto* la disciplina privatistica lo si può desumere, *a contrario*, anche dalla seguente pronuncia sempre del Consiglio di Stato (Sez. V Sent., 06/02/2008, n. 340) secondo cui: "*il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali addetti al servizio di autolinee urbane, gestito dall'ente locale in economia, cioè con propria organizzazione e con proprio personale, e non "direttamente", cioè a mezzo di aziende municipalizzate o speciali, è disciplinato dagli accordi sindacali per il personale degli Enti locali*". Se ne inferisce che, laddove l'Ente pubblico, diversamente, si avvalga di aziende "esterne", i relativi rapporti di lavoro saranno regolati, oltre che dalla disciplina ordinaria di diritto privato, anche dalla contrattazione collettiva stabilita dalle parti in riferimento al settore merceologico di appartenenza (e non da contratti collettivi o norme di pertinenza del settore pubblico). Peraltro, la personalità giuridica, che si acquisisce con l'iscrizione al registro delle imprese, fa dell'azienda speciale un soggetto di diritto a sé stante, indipendente e diverso dall'ente locale di riferimento. Più precisamente, l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'azienda speciale, comporta, oltre l'iscrizione nel registro delle imprese, la sua assoggettabilità al regime fiscale proprio delle aziende private (Cons. Stato, III, 18 maggio 1993, n. 405) e, lo si ribadisce, alla disciplina di diritto privato per quanto attiene al profilo dell'impresa e per i rapporti di lavoro dei dipendenti (T.A.R. Liguria, II, 24 maggio 1995, n. 272). L'azienda speciale deve, quindi, considerarsi un ente strumentale degli Enti locali, che – in quanto dotata di propria autonomia imprenditoriale, giuridica, di bilancio ed organizzativa – "vive di vita propria", ancorché intimamente collegata all'Ente di riferimento.

Sotto altro aspetto, anche qualora si volesse negare lo *status* di azienda speciale dell'A.M.A.T. S.p.a., affermandone il carattere di ente pubblico, le conclusioni non sarebbero differenti in ordine all'inapplicabilità del citato d.l. n. 702/1978. E' proprio il caso oggetto dell'analisi di un'importante sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 11-07-2006, n. 15661), del tutto trascurata dal giudice gravato. Tale pronuncia consente di distinguere in modo chiaro quale sia il confine tra un ente pubblico economico ed un ente pubblico non economico (con conseguente diversità della disciplina applicabile). L'indagine compiuta dalle SS.UU. rivela che, qualora gli scopi e le

modalità operative trascendano l'attività meramente imprenditoriale, l'azienda deve essere qualificata come ente pubblico non economico, le cui controversie concernenti i rapporti di lavoro sarebbero addirittura da intendersi attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo (ciò chiaramente nella vigenza dell'art. 1 del d.l. 6 maggio 1994, n. 269, convertito in l. 4 luglio 1994, n. 432 e dunque antecedentemente al d.lgs. n. 165/2001, art. 63). Diversamente, proseguono le SS.UU., quando l'azienda è istituita successivamente, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, in sostituzione del precedente soggetto giuridico per svolgere gli stessi servizi, essa è classificabile nel novero degli enti pubblici economici, con giurisdizione del giudice ordinario. Ora, poiché l'A.M.A.T. dal gennaio 2001 (anno in cui è avvenuta la sua trasformazione in S.p.a.) rientra nel novero delle aziende speciali (o al limite degli "enti pubblici economici"), non può considerarsi alla stregua di una pubblica amministrazione, con la conseguente inapplicabilità sia della disciplina di cui al d.l. n. 702/1978, sia di quella introdotta dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che può, invero, essere applicata solo alle pubbliche amministrazioni ivi espressamente menzionate.

Si evidenza e ribadisce ancora, quale fatto notorio, che la società resistente ha sempre avuto un proprio bilancio, una gestione economico - finanziaria autonoma, una propria dotazione organica, una sede propria, una propria gestione di cassa con autonomo servizio di tesoreria, propri organi gestionali autonomi, con evidente distinzione dall'organizzazione del Comune di Taranto. Non potrebbe essere conferito *status* pubblicistico all'A.M.A.T. S.p.a. per il sol fatto che la stessa svolge un'attività di interesse pubblico. Infatti, non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico, ente pubblico economico ed azienda speciale, ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20-10-2000, n. 1132).

In realtà, prima dell'introduzione nel 2008 della citata normativa era pacifico che la selezione del personale da parte delle società in *house* fosse disciplinata dalla normativa privatistica del lavoro. Del resto, era normale che così fosse, posto che l'attività di organizzazione delle risorse umane di lavoro è una prerogativa dell'attività d'impresa, esercitata a pieno titolo anche dalle società in *house*.

Sulla questione il Consiglio di Stato, sez. VI, con la nota sentenza n. 269 del 20 gennaio 2009, afferente ad una controversia insorta prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. 112/2008, ha correttamente rilevato che la normativa

statale aveva espressamente stabilito che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società fosse disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che: «*la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne possegga le azioni in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, atteso che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico*» (cfr. Trib. Milano Sez. lavoro, 25/10/2010 Trib. Genova Sez. lavoro Sent., 21/10/2009). Tale orientamento è stato seguito anche dallo stesso Tribunale di Taranto, laddove, con le recenti sentenze n. 5148/2011 (già versata in atti) e n. 5794/2012, i giudici chiamati a pronunciarsi hanno così risolto la questione: «*...non potendo con tutta evidenza la forma di sovvenzionamento prescelta dalla resistente per l'esercizio della propria attività sociale (a partecipazione pubblica o meno) influire con la disciplina che regolamenta i singoli rapporti di lavoro con i dipendenti, chiamati a svolgere attività lavorativa in favore di una società privata (S.p.a.) e non anche di un ente pubblico*; (...omissis...) *indipendentemente dalla tipologia di servizio effettuato, l'AMAT è comunque una società per azioni, dunque soggetto di diritto privato, la cui disciplina (di diritto privato) regolamenta i rapporti con il personale dipendente*». Ed era proprio attraverso la disciplina privatistica del lavoro che il Tribunale di Taranto avrebbe dovuto correttamente fondare la propria decisione, quindi, entrando nel merito della legittimità dei vari contratti stipulati, accertarne la nullità e, conseguentemente, convertire il rapporto di lavoro sulla base di un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ma anche qualora si volesse astrattamente ritenere applicabile alla società resistente la disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001, quindi aderire, per assurdo, all'errore di fondo gravante sulla sentenza impugnata, non v'è dubbio che, anche in tal caso, il giudice di prime cure avrebbe potuto ugualmente pronunciarsi in modo conforme alla legge, accogliendo la domanda del ricorrente.

Più precisamente, il Tribunale di Taranto, operata sia pure erroneamente l'assimilazione giuridica tra A.M.A.T. S.p.A. e P.A., avrebbe dovuto disapplicare il disposto di cui all'art. 36 del suddetto d.lgs. n. 165/2001, aderendo, in tal modo, alla più recente ed accorta giurisprudenza, che, prendendo a riferimento le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di principio di

non discriminazione per i lavoratori a termine[2], ha, infatti, ritenuto applicabile la sanzione della "conversione" del contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato, prevista per il settore privato, anche al lavoro pubblico, disapplicando l'art. 36, d.lgs. n. 165/2001.

E' proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia ad affermare il dovere del giudice nazionale di esercitare un controllo diffuso della normativa nazionale. Quest'ultimo, infatti, nel caso in cui riscontri delle difformità rispetto al diritto comunitario, dovrà procedere alla disapplicazione della norma interna, e ciò a prescindere dall'esercizio della facoltà di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sull'interpretazione di tale principio (art. 267, secondo comma, TFUE).

Nel dettaglio, si porta all'attenzione dell'Ecc.ma Corte la sentenza 15 marzo 2012, n. 1545 pronunciata dal Tribunale di Trani, che ha ritenuto nei casi di accertata illegittimità del termine che " (...) *non possa trovare applicazione il divieto di conversione di cui all'art. 36 d. lgs. 165/2001, alla luce della ordinanza c.d. "Affetato" del 1.10.10 della C.G.E., secondo cui la predetta norma non è ostacolata nella sua vigenza e applicabilità dalla direttiva europea cit. "quando l'ordinamento giuridico....prevede;..altre misure* ***effettive*** *per evitare ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato...". Orbene, in quest'ottica questo G. ritiene che* ***l'attuale ordinamento non contenga alcuna efficace sanzione idonea ad ovviare all'utilizzo abusivo del predetto tipo di contratto, nel pubblico impiego, a mente della norma citata****. E valga il vero: ove si ritenesse applicabile il cit. art. 36, che prevede il solo limitato risarcimento del danno, peraltro privo di parametri determinati, non si*

---

[2] Cfr. Corte di Giustizia UE 8 settembre 2011, causa C-11/10; Corte di Giustizia UE (ord.) 1 ottobre 2010, causa C-3/2010 (Affatato, punti 36-63), in *D&L – Riv. crit. dir. lav.*, 2010, 956, con nota di ZAMPIERI, *Lo stato dell'arte sull'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego contrattualizzato*; Corte di Giustizia UE 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07 (Angelidaki e altri, punti 145 e 162-190), in *Lav. giur.*, 2009, 437, con nota di M. MISCIONE, *La Corte di Giustizia sul contratto a termine e la clausola di non regresso*; Corte di Giustizia UE 7 settembre 2006, cause C-180/2004 (Vassallo, punti 33-42), e 7 settembre 2006, causa C-53/2004 (Marrosu e Sardino, punti 44-57), *ivi*, 2006, 965, con nota di M. MISCIONE, *Non trasformazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico*; Corte di Giustizia UE, 4 luglio 2006, causa C-212/04 (Adeneler e altri, punti 91-105), in *Foro it.*, 2007, I, 343, con nota di DE ANGELIS, *Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni alla luce della giurisprudenza comunitaria: spunti di riflessione*, e in *Riv. giur. lav.*, 2006, II, 602, con nota di GABRIELE, *Il meccanismo sanzionatorio per l'illegittima successione di contratti a termine alle dipendenze della P.A. al vaglio della Corte di Giustizia.*

otterrebbe (come nei fatti non si è ottenuto) alcun effetto deterrente, tant'è che il malvezzo lamentato è perdurato per oltre un decennio, dalla emanazione del provvedimento legislativo. Stesse argomentazioni valgono per l'eventuale applicazione dell'art 32 L.183/2010, nella sola parte in cui prevede un semplice indennizzo". Secondo tale corretto orientamento, la mancata estensione al settore del lavoro pubblico della conversione legale non può trovare giustificazione nell'art. 97 Cost. Anzi, secondo i giudici, avrebbe valore risolutivo la necessità di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, principio questo che sarebbe violato proprio dalla differente misura di ristoro tra il settore pubblico e quello privato[3].

Alle medesime conclusioni era già gradualmente pervenuta la più recente giurisprudenza di merito; a tal proposito il Tribunale di Siena[4] ha ritenuto che l'illegittima reiterata apposizione del termine nei contratti di lavoro stipulati con l'amministrazione determina la nullità dei contratti e la conversione in contratto a tempo indeterminato, dando diritto al reinserimento in servizio nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data della messa in mora fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Anche in questo caso, seppur riferito al lavoro scolastico, ma pur sempre nell'ambito della P.A., il giudice ha disapplicato l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 a vantaggio della Direttiva 1999/70/CE e quindi dell'art. 5 del d.lgs. n. 368/01 (conformi Trib. Trani 19.09.2011, sentenze nn. 4554 e 4556).

Nella stessa direzione, seppur con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, si è mossa anche una pronuncia della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 9555/10, ha affermato la piena operatività della conversione del contratto a tempo determinato per i lavoratori dipendenti da un ente di diritto pubblico.

In questa prospettiva e con riferimento al già citato criterio risarcitorio previsto dall'art. 32, commi 5-7, della legge n. 183/2010, va precisato, infine, che "*secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata e comunitariamente*

---

[3] V. Corte giust. 4 luglio 2006, causa C-212/04, *Adeneler*, cit.; Corte giust. 23 aprile 2009, causa C-378-380/2007, *Angelidaki e altri*, secondo cui «*spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'applicazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne fanno uno strumento adeguato a prevenire, e se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato successivi*». Per i primi riscontri di tale orientamento nella giurisprudenza di merito v. Trib. Pisa 13 luglio 2010, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2011, 1, p.

[4] Trib. Siena, 27 settembre 2010, in Il Lavoro nella giur. 2010, 11.1107 e ss; nonché in Questione Lavoro, Anno II, 2011, I,89 e ss.

adeguata, in linea con il principio di effettività e di adeguatezza delle sanzioni, con il principio di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele", l'indennità in questione "*può ritenersi essere aggiuntiva rispetto alle tradizionali tutele (incidendo solo sulla limitazione del danno risarcibile), dovendo escludersi per converso che essa possa essere sostitutiva della conversione del rapporto (...)*"[5].

2) SULLA DOMDANDA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI: MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA E/O OMESSA PRONUNCIA

Una sentenza costruita su presupposti giuridici errati, non può che pervenire a conclusioni errate. Tanto trova conferma anche nella parte finale della pronuncia gravata, che nega espressamente "*il vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati*" (cfr. pag. 5 sentenza) sul presupposto dell'asserita parificazione con le occupazioni temporanee presso gli enti pubblici. Percorsa ostinatamente la strada del presunto *status* pubblicistico dell'A.M.A.T. S.p.A., il giudice di prime cure ha dichiarato che nulla è dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento, in considerazione del fatto che la relativa indennità richiesta altro non è che una conseguenza della dichiarazione di nullità e della conversione del contratto che, in quanto non consentita, preclude ogni sbocco risarcitorio. Il Tribunale di Taranto ha erroneamente collegato il mancato riconoscimento dell'indennità risarcitoria alla circostanza che non fosse "*controverso che i rapporti di lavoro siano stati regolarmente retribuiti dall'A.M.A.T. S.p.A.*" (*sic!*).

Naturalmente il percorso argomentativo persevera nel ritenere erroneamente applicabile la disciplina di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e non, come avrebbe dovuto, quella di cui agli artt. 5 del d.lgs. n. 368/2001, 1419, comma 2°, c.c. e 32 della Legge n. 183/2010. Tuttavia, anche qualora il conferimento dello *status* pubblicistico alla società resistente fosse stato operato correttamente, la sentenza resterebbe, come in effetti è, viziata per omessa pronuncia. Infatti, il giudice di prime cure, una volta operata la detta assimilazione tra AMAT e P.A. avrebbe dovuto, in ogni caso, entrare nel merito della legittimità dei singoli contratti impugnati e verificare la sussistenza di eventuali violazioni di disposizioni imperative; successivamente, in caso di accertamento di tali

[5] Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione del 12 gennaio 2011, Relazione tematica n. 2; sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 32, commi 5, 6 e7, l. n. 183/2010, v. MENGHINI, *I commi 5-7 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale*, in *Arg. dir. lav.*, 2011, p. 336 ss.; e anche DE MATTEIS, *Le ordinanze di rimessione sulla nullità del termine*, in *Riv. giur. lav.*, 2011, I, p. 97 ss.

violazioni, il Tribunale, alla luce dell'operata riqualificazione giuridica dei fatti ed in virtù del noto brocardo latino "*iura novit curia*", comunque avrebbe dovuto riconoscere il conseguente risarcimento del danno in favore del lavoratore previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.

Tale articolo così recita: "*in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (...)*". Anche in seno alla P.A. il legislatore ha previsto una sanzione per l'utilizzo abusivo dei contratti di assunzione, non direttamente collegata all'eventuale mancata corresponsione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro, come invece predicato dal giudice di prime cure (cfr. pag. 5 sentenza).

Appare evidente che, il danno *ex* art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, una volta accertato l'abusivo utilizzo dei contratti di lavoro, è sempre dovuto al lavoratore e consiste nella «*mancata conversione del rapporto a termine*», cioè nella perdita del posto di lavoro e di uno stabile trattamento retributivo. Pertanto, poiché il danno risarcibile deriva proprio dalla «*risoluzione del contratto a termine*», può affermarsi che il predetto danno, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (ovvero, la normativa che secondo il giudice di prime cure sarebbe applicabile al caso di specie), altro non è che **il corrispettivo automatico della precarizzazione** (o della mancata stabilizzazione del rapporto).

La legge non richiede che il lavoratore fornisca dimostrazione del danno in questione, anche perché, in tal caso, il tutto si tradurrebbe, di fatto, in una *probatio* diabolica. Se all'abuso nell'utilizzo dei contratti di lavoro da parte della P.A. non seguisse automaticamente una sanzione, la norma di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non avrebbe ragione di esistere, e consentirebbe di fatto alla P.A. di ricorrere indiscriminatamente a contratti di lavoro flessibili senza conseguenze di sorta. In altri termini, ricondurre gli aspetti risarcitori nei semplici confini del principio del *neminem ledere*, significherebbe ignorare del tutto la stessa nozione di danno fornita a livello comunitario. A tal proposito, la Corte di Giustizia europea ha precisato che il risarcimento del danno per il lavoratore: 1) deve avere effettiva efficacia dissuasiva; 2) comportare conseguenze non di minore favore rispetto al settore privato (principio di equivalenza); 3) non rendere

praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Se la normativa italiana in materia di ricorso abusivo a contratti a termine con la P.A. fosse aderente all'interpretazione resa dal giudice di prime cure, non sarebbe conforme alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, con la conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5 d.lgs. n. 165/01, per la violazione dell'art. 117 Cost.

Ad ogni buon conto, in assenza di indicazioni legislative (infatti, il testo dell'art. 36 nulla dice al riguardo)[6], la migliore giurisprudenza ha comunque individuato a livello interpretativo validi e alternativi parametri da adottare per un effettivo risarcimento: 1) l'applicazione dei meccanismi sanzionatori dei commi 4 e 5 dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante i quali il legislatore ha monetizzato il posto di lavoro assistito da stabilità reale (quale è quello alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), commisurando il risarcimento del danno al valore minimo (cinque mensilità) più la misura sostitutiva della reintegra (quindici mensilità)[7]; 2) l'applicazione del meccanismo sanzionatorio dell'art. 8 della legge 15 giugno 1966, n. 604, più idoneo alle ipotesi di preclusione della prosecuzione del rapporto di lavoro, commisurando il risarcimento ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità [8]; 3) la corresponsione delle retribuzioni maturate nel tempo medio necessario per ricercare una nuova occupazione stabile, tenuto conto di una serie di parametri, quali zona geografica, età, sesso e titolo di studio[9]; 4) la corresponsione della retribuzione spettante per il periodo compreso tra la messa in mora dell'amministrazione e la pronuncia giurisdizionale[10]; 5) la corresponsione del

---

[6] L'assenza nell'art.36, co. 5 del d.lgs. n. 165/01 di parametri di computo del danno è stata sottolineata da Trib. Rossano, ord. 14 dicembre 2009, in Foro it., 2010,I,1656 con nota di PERRINO, Lav. prev. oggi,2010,252 con nota di BAVASSO.

[7] Cfr.: Trib. Genova, 14 dicembre 2006, in Dir. lav. merc., 2007,131 con nota di SOTTILE; Trib. Genova, 14 maggio 2007, in Riv. it. dir. lav., 2007,II, 906 con nota di TEBANO, Lav. prev. oggi, 2007,1514 con nota di VICECONTE; App. Genova, 19 settembre 2008, in Giur. merito, 2009,2973 con nota di CIRIELLO; App. Genova, 9 gennaio 2009, in Riv. it. dir. lav., 2010,II,133 con nota di GARATTONI; Trib. Foggia, 5 novembre 2009, in Lav. giur., 2010,171 con nota di IRMICI, Riv. crit. dir. lav., 2010,453 con nota di ROTA; Trib. Genova, 24 maggio 2011, in Lav. giur., 2011,697 con nota di DE MICHELE; Trib. Torino, 31 agosto 2011, in www.dirittoscolastico.it.

[8] Cfr.:Trib. Viterbo, 4 novembre 2009, in www.dirittoscolastico.it; App. Catanzaro, 1 aprile 2010, in Foro it., 2010,I,1931.

[9] Cfr.: Trib. Rossano, 4 aprile 2007, in Giust. civ., 2008,I,2815 con nota di MANNINO; Trib. Rossano, 13 giugno 2007, in Mass. giur. lav., 2008,166 con nota di MISCIONE, Riv. crit. dir. lav., 2008,736 con nota di MARTINI, Riv. giur. lav., 2008,II,446 con nota di SARACINI, Lav. prev. oggi,2008,653 con nota di PONTE; Trib. Terni, 2 febbraio 2010, in www.dirittoscolastico.it

[10] Cfr. Trib. Trapani, 30 gennaio 2007, in Il Lav. nelle P.A., 2007,1154 con nota di MILITELLO.

trattamento retributivo non erogato nei periodi di intervallo tra i vari contratti a termine intercorsi con l'amministrazione[11]; 6) il riconoscimento delle maggiorazioni retributive *ex* art. 5, comma 1° del D.lgs. n. 368/2001 per l'intera durata dell'illegittima prosecuzione del rapporto[12]; 7) **il riconoscimento degli stessi parametri indennitari individuati dall'art. 32 della legge n. 183/2010**[13].

Sul punto si segnala anche la recente sentenza n. 428 del 25.1.2011 del Tribunale di Livorno, che sottolinea come l'attuale sistema risarcitorio nel pubblico impiego non è in grado di approntare una tutela equivalente a quella prevista per il settore privato, che riesca a compensare il lavoratore della mancata conversione.

Come è stata correttamente osservato dalla dottrina più accorta[14], le soluzioni sopra riportate sono accomunate dalla riconosciuta esenzione, a carico del lavoratore, dell'onere di provare quale sia esattamente il danno subito, che può essere sempre identificato nella perdita del posto di lavoro a seguito della violazione di norme imperative sull'assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

Nessuna delle soluzioni interpretative summenzionate è stata adottata dal giudice di prime cure, nonostante questi avrebbe potuto addirittura risolvere la questione, quanto meno sul piano risarcitorio, senza svincolarsi dai limiti imposti dall'art. 32 della legge n. 183/2010. Come ha osservato la stessa giurisprudenza, tale disposizione, è una "*norma che prevede una sanzione di portata generale per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine o di impiego abusivo del lavoro a tempo determinato*"[15]. Il Tribunale di Taranto, invece, si è limitato a rigettare anche le istanze risarcitorie del ricorrente collegando illogicamente tale decisione al fatto che non fosse controverso il pagamento delle retribuzioni da parte dell'A.M.A.T. S.p.A. Come a dire, che soltanto quando il datore di lavoro non retribuisca il dipendente assunto irregolarmente matura il diritto al risarcimento dai danni.

In definitiva, anche qualora venga confermata in appello l'applicabilità al caso in esame della disciplina di cui al d.lgs. n. 165/2001 ed accertata, nel merito, la violazione delle norme disciplinanti i contratti di lavoro impugnati, il

---

[11] Cfr. Trib. Catania, 19 gennaio 2007, in Foro it., 2008,I,30 con nota di VALLEBONA.
[12] Cfr.: Trib. Bologna, 26 luglio 2007, in Arg. dir. lav., 2008,598 con nota di NANNI; Trib. Milano, 25 maggio 2010, InRiv. crit. dir. lav., 2010,1084 con nota di TANZARELLA.
[13] Cfr. Tribunale di Asti, sentenza del 27.2.2013 (R.G.L. 851/2011).
[14] Cfr. ROTA, Illegittimità dei contratti a termine nella PA e "originalità" delle soluzioni giurisprudenziali sulla questione della tutela risarcitoria, ivi, 2010,453.
[15] Cfr. a tal proposito la recentissima sentenza del Tribunale di Asti del 27.2.2013 in materia di lavoro nel pubblico impiego - R.G.L. 851/2011.

ricorrente avrà comunque diritto al riconoscimento di una somma risarcitoria che dovrà essere quantificata dall'Ecc.ma Corte di Appello sulla base dei criteri che riterrà più opportuni e, comunque, nei limiti della domanda proposta dal ricorrente.

PROPOSTA DI MODIFICHE DELLA SENTENZA

In sintesi, può affermarsi che la sentenza di primo grado è da riformare nella parte in cui, in accoglimento della relativa eccezione formulata da parte resistente, ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina pubblicista propria delle P.A. Per tale ragione si insta affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia, ad integrale riforma della pronuncia del Tribunale di Taranto ed in applicazione della normativa privatistica vigente all'epoca del rapporto di lavoro, entrare nel merito dei singoli motivi di nullità dei contratti di lavoro dedotti dal ricorrente negli atti di causa. Per l'effetto, accertata la nullità delle clausole contrattuali secondo l'ordine di gradazione esposto nelle conclusioni di cui al ricorso, dichiarare la conversione dei contratti impugnati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo al ricorrente quanto dovuto a titolo di indennità o risarcimento.

* * *

Per tutte le ragioni sopra illustrate, il ricorrente, come rappresentato e difeso in atti, propone tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni di diritto di cui al ricorso introduttivo, qui da aversi per integralmente trascritte e pertanto

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia fissare l'udienza di discussione della causa, assegnando i termini al ricorrente per la notifica del presente atto e del pedissequo decreto alla controparte, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectsis*, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello, e nel merito così giudicare:

1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 13.6.2003 e 2.1.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui ai contratti di somministrazione indicati in narrativa intercorsi tra NICOLI' Daniele e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione dei contratti in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza, in ordine di gradazione: a) dal primo di tali contratti e dunque dal 13.6.2003; b) dall'inizio della somministrazione

(11.12.2003); c) dal secondo contratto a termine del 2.1.2004. 3) Per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. NICOLI' nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato e di somministrazione, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto: 5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004; 6) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. NICOLI' nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. 7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale *p.t.*, al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti. 8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.

Produzione documentale – Si esibiscono i seguenti documenti: 1) sentenza in copia conforme per uso appello; 2) fascicolo di parte con indice proprio; 3) dichiarazione reddituale del ricorrente.

Si dichiara: ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa **a)** che le domane proposte dal ricorrente sono di valore indeterminato; **b)** che il ricorrente non ha goduto nel 2012 di un reddito superiore a €. 31.884,48 (come da dichiarazioni allegate); per quanto concerne le comunicazioni processuali **c)** che le stesse potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta certificata avv.everardozilio@pec.it – demartinis.donato@oravta.legalmail.it o al n. 0997329959 di fax.

Taranto, il 14 febbraio 2013

(Avv. Everardo ZILIO) (Avv. Donato DE MARTINIS)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

N. R. G. 260/2013 LAV.

N. 1183/13 CRON.

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.,

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

F I S S A

L'udienza del 10/02/2016 **ore 9.30** per la discussione dinanzi al collegio.

Si comunichi.

Taranto, lì 27.5.13

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
il 27 MAG. 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Virginia Giuseppina

CORTE DI APPELLO DI [illegible]

Sezione Distaccata di [illegible]

Copia conforme al suo originale esistente presso la Corte di Appello di Taranto, che si rilascia a richiesta del Sig. Avv. Enzo GUARAGNO

per uso Notarile

Taranto, 11 GIU. 2013

IL CANCELLIERE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario (Pos. Econ. [illegible]) addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

A.M.A.T. S.p.A. [illegible] in pers. leg. rapp. pt., c/o Avv. Roberto BARBERIO, procuratore domiciliatario

abitante in Taranto, 1 CORSO ITALIA n. 254

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani Avv. Gianni Giuseppe Collega di studio

Taranto, 11/6/13

CORTE DI APPELLO DI TARANTO
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DOTT. FRANCESCO SCARDIA

Prot. N. 2965 1459 del 19 FEB. 2013

P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE	☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☒
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☒
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STG	STAFF QUALITA	☐
		☐

2013

Sent. n. 659
R.G. n. 10120/11
Cron. n. 5669/13

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Lavoro

In persona del Giudice Dott. Sebastiano L. Gentile, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta in R.G. con il numero sopra indicato

TRA

NICOLI DANIELE (nato a Taranto l'11.7.1979), rappresentato e difeso dall'Avv. Donato De Martinis;

RICORRENTE

E

S.p.a. AMAT, con sede in Taranto, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Barberio;

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.12.2011, il lavoratore indicato in epigrafe, esponeva di avere svolto più rapporti di lavoro temporaneo alle dipendenze della s.p.a. AMAT, Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto, il primo dei quali, con le mansioni di operatore d'esercizio, in attuazione del contratto stipulato in data 13.6.2003.

Il ricorrente deduceva la contrarietà, sia di tale negozio a termine sia dei successivi, alle disposizioni imperative applicabili (d.lgs. 368/81; art. 20 ss. d.lgs. 276/03) e, pertanto, domandava: 1) dichiarasi la nullità dei contratti, singolarmente e nella loro sequenza; 2) accertarsi per conversione l'esistenza *ab initio* di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 3) ordinarsi all'AMAT la riammissione nel posto di lavoro; 4) il risarcimento dei danni parametrato almeno a sei mensilità; 5) la condanna dell'AMAT al versamento dei contributi assicurativi.

La società convenuta resisteva.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, all'odierna udienza la causa era discussa e veniva definita mediante la pubblicazione del dispositivo, con fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sono ostative le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dall'AMAT: rinuncia tacita, decadenza e prescrizione.

Sulla questione di decadenza, in particolare, giudiziale, norma di riferimento è l'art. 32, 1° e 3°

co., l. 183/10 (c.d. collegato lavoro), che, in riforma dell'art. 6 l. 604/66 e con vigenza dal 24.11.2010: (I) ha imposto per i licenziamenti sia l'impugnativa stragiudiziale entro 60 giorni sia l'avvio della controversia entro il successivo termine perentorio di 270 giorni; (II) ha esteso la medesima disciplina all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 d.lgs. 368/01 e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza programmata del negozio e del rapporto.

La disciplina ha poi subito un ulteriore aggiustamento per effetto della l. 26.3.2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del d.l. 29.12.2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe), la quale, entrata in vigore il 27.2.2011, ha introdotto nell'art. 32 l. 183/10 il comma 1 *bis*, secondo cui *in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.*

Non vi possono essere dubbi sul significato di tale disposizione nel senso di prevedere una proroga dell'efficacia del nuovo assetto normativo delle decadenze, ma la norma è poco chiara e, quindi, ha alimentato diverse interpretazioni.

Secondo una lettura la proroga riguarderebbe soltanto i licenziamenti.

Un'altra tesi assume, invece, che la proroga abbia portata generale e sia quindi applicabile non solo ai licenziamenti ma anche alle altre ipotesi previste dall'art. 32, tra cui i contratti a termine, ivi compresi quelli cessati e non impugnati entro il 23 gennaio 2011, e cioè entro 60 giorni dall'entrata in vigore della l. 183/10.

L'interpretazione condivisibile è quest'ultima, perchè: a) l'*incipit in sede di prima applicazione* evoca e individua proprio le tipologie di impugnativa prima non connotate da termini decadenziali, mentre l'onere di impugnazione per i licenziamenti già esisteva da tempo (consistendo l'unica innovazione rispetto al passato nell'estensione, *ex* art. 32, 2° co., l. 183/10, della disciplina dell'impugnazione anche ai licenziamenti invalidi, prima esclusi); b) sarebbe irragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto introdurre una transitoria disparità di trattamento in situazioni ritenute analoghe e del tutto assimilate nella disciplina a regime; c) l'interpretazione letterale condurrebbe a un risultato contrario alla Costituzione, di tal che l'estensione di efficacia della proroga alle altre ipotesi previste dall'art. 32 l. 183/10 si porrebbe quale unica interpretazione costituzionalmente orientata.

La conseguenza è il differimento di operatività al 1° gennaio 2012 (con il primo termine di 60 giorni in scadenza il 1° marzo 2012) di tutto l'impianto decadenziale introdotto dall'art. 32 l. 183/10.

In concreto, ciò significa che l'impugnativa della parte ricorrente in questa controversia deve considerarsi tempestiva.

Nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative –

una chiara e certa comune volontà dei contraenti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo (Cass. 4.8.2011, n. 16932).

Invero, bisogna partire dalla premessa che l'ablazione dei diritti soggettivi per effetto soltanto del decorso del tempo è prevista dall'ordinamento, al fine di soddisfare l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici e di circoscrivere la litigabilità almeno dal punto di vista cronologico, ma nei termini ampi della prescrizione estintiva.

Pertanto – in disparte la natura imprescrittibile dell'azione di nullità negoziale, esercitata in questa controversia – rispetto alla mera inerzia dell'avente diritto, serve un *quid pluris*, per configurare il medesimo effetto cancellatorio a seguito del decorso di un tempo inferiore di quello fissato dalla legge per la prescrizione.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità precisa congruamente che l'onere di provare le circostanze a tal fine significative grava sul datore di lavoro, il quale eccepisca la risoluzione per mutuo consenso del contratto.

Con il corollario che, nelle situazioni non decifrabili con sicurezza, deve privilegiarsi la posizione del soggetto che intende far valere il diritto, piuttosto che la tesi di chi neghi la perdurante attualità dello stesso.

Alla stregua di tale canone interpretativo, la conclusione sul punto è che l'AMAT non ha indicato e comunque non ha provato fatti idonei a riscontrare la tesi della irreversibile rinuncia al diritto azionato in questa controversia.

Risulta fondata e assorbente, invece, l'eccezione della resistente che fa leva sulla natura di azienda municipalizzata dell'AMAT, partecipata e controllata dal Comune di Taranto, e da ciò desume l'applicabilità del divieto di assunzione a tempo indeterminato mediante conversione di contratti a termine, allo stesso modo che nelle pubbliche amministrazioni.

Tale assimilazione è espressamente prevista nell'art. 18 (reclutamento del personale delle società pubbliche), 1° comma, d.l. 112/08, convertito in l. 133/08, secondo cui, ... *le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

A proposito di questa disposizione, autorevole dottrina ha rilevato che "le nuove regole siano state imposte come reazione a pratiche non trasparenti, non pubbliche, non imparziali ... sia nelle assunzioni che nei conferimenti degli incarichi; insomma, per opporsi ad abusi che presumibilmente avevano creato anche esuberi di personale".

Successivamente è stato introdotto il comma 2 *bis* dell'art. 18 cit., che ha ulteriormente precisato la portata dei vincoli in parola: *le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica*

amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La tesi prevalente esclude la natura speciale di tali disposizioni, sostenendo che l'espressa estensione dei meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 35 d.lgs. 165/01) alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica non innova l'ordinamento rispetto a un precedente vuoto normativo in materia di società pubbliche, ma si limita a ribadire la giusta modalità attuativa del principio costituzionale dell'art. 97 Cost. del buon andamento e dell'accesso concorsuale ai pubblici uffici, già applicabile a ogni schema organizzativo in cui si conforma la pubblica amministrazione.

"In altri termini, il legislatore è intervenuto a ratificare le istanze che si andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha disciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a pieno titolo nel perimetro della pubblica amministrazione".

Che questa sia la lettura da preferire, deriva anche dall'esistenza, prima dell'entrata in vigore dell'art. 18 d.l. 112/08 nella sua prima stesura, di pronunce di legittimità ugualmente orientate, basate su norme pure preesistenti e riferite alle aziende di comuni, province e consorzi.

Cass. 2.5.2003, n. 6699, riguardante l'ATAF di Foggia:. L'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, d.l. n. 702 del 1978, convertito nella legge n. 3 del 1979, nel limitare le assunzioni nel settore pubblico, stabilendo che l'assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superiore a novanta giorni (nell'anno solare), al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, comminando, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo, contiene una disciplina (il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. n. 153 del 1980, convertito nella legge n. 299 del 1980) che regola in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a termine da parte di detti enti ed esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge n. 230 del 1962. Pertanto, siffatte assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, salva restando l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2126, cod. civ., sulle prestazioni di fatto eseguite con violazione di legge. Questa disciplina speciale non viola l'art. 3, Cost., in quanto non realizza una ingiustificata disparità di trattamento in danno dei lavoratori assunti a termine dai suddetti enti rispetto a quelli assunti da datori di lavoro privati, dato che il divieto di conversione dell'assunzione a termine in contratto a tempo indeterminato risponde a criteri di ragionevolezza ed è ispirato alla tutela di superiori interessi pubblici di natura generale, mirando a garantire esigenze di risanamento della finanza locale; inoltre, essa neppure è incompatibile con la nuova regolamentazione delle aziende municipalizzate stabilita dall'art. 23, legge n. 142 del 1990, poiché, anche ad ipotizzare che tali aziende siano soggetti di diritto privato, non rimarrebbero escluse nè la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, nè l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, comma terzo, Cost., ed eventuali clausole dei contratti collettivi di settore, nella parte in cui dovessero interpretarsi nel senso di

introdurre deroghe ai limiti posti dall'art. 5 del citato d.l. n. 702 del 1978, devono considerarsi nulle per violazione di norma imperativa.

E' sovrapponibile Cass. 18.6.2010, n. 14773, riguardante il Consorzio Comunale Bacino di Napoli, resa nella vigenza del d.l. 112/08 ma con riferimento a una vicenda anch'essa *ex* art. 5, 15° e 17° co., d.l. 702/78, convertito in l. 3/79.

Si deve negare, quindi, la possibilità del vaglio giudiziale circa la conformità a legge dei contratti impugnati in questa controversia, nella prospettiva, che è l'obiettivo dell'iniziativa processuale attorea, della stabilizzazione nel posto di lavoro alle dipendenze dell'AMAT, allo stesso modo che questo esito della lite viene escluso dalla giurisprudenza dominante nei casi di occupazioni temporanee presso gli enti pubblici.

Lo sbocco risarcitorio, pure sollecitato da parte ricorrente, costituisce un effetto ulteriore della dichiarazione della nullità nonchè della conversione del contratto, che non è consentita, per cui rimane precluso di riflesso.

Questo Tribunale del lavoro di Taranto si è già pronunciato in tal senso, rilevando che "l'unica specifica misura, prevista dalla normativa vigente al fine di sanzionare un utilizzo eventualmente abusivo di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, è costituita dalla previsione di cui all'art. 36, co. 2, ultima parte, d. lgs. 30.3.2001, n. 165, secondo cui "*ferma restando ogni responsabilità e sanzione*" (evidentemente a carico del funzionario responsabile), "*il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave*" (sentenza resa il 6.10.2006 nei confronti dell'AMIU s.p.a.; Giudice Magazzino).

Ma nella specie non è controverso che i rapporti di lavoro temporanei siano stati regolarmente retribuiti dall'AMAT, tanto che questa pretesa non è stata azionata in ricorso.

Le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo alla non pretestuosità delle doglianze formulate dal ricorrente, ove non neutralizzate dalla menzionata disciplina protettiva dell'assetto organizzativo delle aziende controllate dagli enti territoriali.

P.Q.M:

Il Tribunale di Taranto, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Nicoli Daniele, con ricorso depositato il 28.12.2011, nei confronti della s.p.a. A.M.A.T., così provvede: rigetta la domanda attorea; compensa le spese processuali.

Taranto, il 31 gennaio 2013

IL GIUDICE
(Dott. Sebastiano L. Gentile)
Sebastiano L. Gentile

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
TARANTO - 8 FEB. 2013

16SP

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Giuseppe Giannotta
Avv. Alessandro Longone

Taranto, li 1° febbraio 2013

AMAT SPA

Via fax al n. 099.7794247

Oggetto: **AMAT SPA / SCARNERA Giuseppe (Tribunale di Taranto – RG 10119/11)**
AMAT SPA / NICOLI' Daniele (Tribunale di Taranto – RG 10120/11)
AMAT SPA / MARIANO Cataldo (Tribunale di Taranto – RG 10122/11)
AMAT SPA / SORANNO Francesco (Tribunale di Taranto – RG 10123/11)
AMAT SPA / MONTERVINO Nicola (Tribunale di Taranto – RG 10124/11)

Con riferimento alle posizioni in oggetto, si allegano n. 5 dispositivi con cui il Tribunale ha rigettato i ricorsi proposti nei confronti dell'azienda.

Le spese processuali sono state compensate.

Con i migliori saluti

Avv. Marco Barberio

Prot. N 2077
Del 04 FEB. 2013

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☑
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☑
UT	TECNICO	☐
ulPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ulRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF Qualità	☐
		☐

Caballa Tarbuella (moto + rimborso spese)

AVVERTENZE PRIVACY

Le informazioni trasmesse nel messaggio o nei suoi allegati sono dirette esclusivamente al destinatario: soggetti diversi da quest'ultimo non possono leggere, usare, distribuire o copiare il messaggio o gli eventuali allegati. Se avete ricevuto il messaggio per errore l'uso del suo contenuto è proibito dalla legge. Siete pregati di darne immediatamente avviso al mittente, distruggere il documento e non divulgarne a terzi il contenuto.

n. 10120 R.G. 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto – Giudice monocratico del lavoro

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NICOLI Daniele, con ricorso depositato il 28.12.2011, nei confronti della s.p.a. A.M.A.T., così provvede: rigetta la domanda attorea; compensa le spese processuali.

Taranto, il 31 gennaio 2013

IL GIUDICE
(Dott. Sebastiano L. Gentile)
Gentile

1459

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. N° 6291 /UAG

Taranto, 04 APR. 2012

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia,254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto dell'AMAT S.p.A. e giusta scrittura privata del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.P.A. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. lavoro nei giudizi promossi dai sotto elencati ricorrenti tutti rappresentati dall'Avv.to Donato De Martinis.

1. Mariano Cataldo: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
2. Montervino Nicola: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
3. Nicolì Daniele: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
4. Pacciana Giuseppe: Tribunale di Taranto sez. lavoro . udienza del **31/10/2012**;
5. Scarnera Giuseppe: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
6. Soranno Francesco: Tribunale di Taranto sez. lavoro - udienza del **21/06/2012**;
7. Zonile Amedeo: Tribunale di Taranto sez. lavoro . udienza del **30/05/2012**.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

P.2
04/04/2012

Prot. N. 3103
20 FEB. 2012
PRESIDENTE
DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE TECNICO
ESERCIZIO/MOVIMENTO
AFFARI GEN./PATRIMONIO
ACQUISTI/CONTRATTI
CONTABILITA'/BILANCIO
INFORMATICA
PERSONALE
TECNICO
PRODOTTI TRAFFICO
STAFF

Avv. Donato DE MARTINIS
Via Tito Minniti, n. 64 – tel. e fax 0997329959
74100 - TARANTO

1458

COPIA

10120/11

TRIBUNALE CIVILE DI TARANTO

- Sezione del Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per: NICOLI' Daniele, nato a Taranto il 11.7.1979, residente in Talsano (TA) alla via Madonna delle Grazie n. 48 (C.F. NCLDNL79L11L049Y), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dall'Avv. Donato DE MARTINIS (C.F.: DMRDNT77H18C136U), presso il cui studio in Taranto, alla via T. Minniti n. 64, è elettivamente domiciliato; ***RICORRENTE***

Contro: **A.M.A.T s.p.a.** (c.f. 00146330733), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Taranto alla via C. Battisti, n. 657; ***RESISTENTE***

FATTO

1. Con un primo contratto di lavoro a termine del 13.6.2003 (doc. 1), della durata di tre mesi, stipulato in applicazione dell'art. 7, lettera A, punto 1 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000 (doc. n. 11), il ricorrente veniva assunto alle dipendenze dell'A.M.A.T. con l'attribuzione della qualifica di *operatore d'esercizio*, parametro 140, **con decorrenza dal 16 giugno 2003 al 15 settembre 2003.**

2. L'apposizione del termine veniva così motivata, in premessa, dall'A.M.A.T. S.p.a.: "*...con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del Personale viaggiante*

PROCURA ALLE LITI
Io sottoscritto NICOLI' Daniele delego l'Avv. Donato DE MARTINIS rappresentarmi e difendermi in tutte le fasi del presente giudizio e, quindi, anche in quella di impugnazione ed esecuzione, nonché in ogni altro giudizio ad esso conseguente e/o collegato, con le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di chiamare terzi in causa, transigere e conciliare ad ogni condizione la controversia, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti ed estinguere in ogni modo le procedure, assistere anche agli atti esecutivi, nominare consulenti di parte, associarsi e farsi sostituire da altri avvocati e procuratori, ratificandone sin d'ora il loro operato.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D. L.vo 196/03.
Eleggo domicilio presso il suo studio sito in Taranto alla via Minniti, 64.
Taranto, li 13.12.2011
(NICOLI' Daniele)
Nicola Daniele
La firma è autografa.
(Avv. Donato DE MARTINIS)
Avv. Donato De Martinis

N° 3528 cronologico
Importo atto €
Depositato in data 28 DIC. 2011
16 FEB. 2012
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

[illegible] 16/07-31/07; 01/08-15/08; 16/08-31/08; 01/09-15/09"; e ancora, "...pertanto, onde prevenire ed assicurare la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

3. Con la stipulazione di un contratto di somministrazione del 11.12.2003 (cfr. doc. n. 2), prorogato in data 16.12.2003 (cfr. doc. n. 3) e concluso tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a., il ricorrente continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente dal 12.12.2003 al 31.12.2003.

4. Il sig. NICOLI' veniva, poi, nuovamente assunto dall'A.M.A.T. S.p.a. con successivo contratto a termine del 2 gennaio 2004 (doc. n. 4), stipulato con riferimento espresso all'art. 7, lettera A), punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nonché con richiamo al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Tale contratto veniva stipulato per un periodo pari a 6 mesi e precisamente dal 5.1.2004 al 2.7.2004. Le ragioni sottese all'apposizione del termine venivano così individuate, in premessa, dalla società resistente: "...*con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il Consiglio di Amministrazione*

dell'A.M.A.T. S.p.a. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato…"; e ancora, *"…**nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato**, vista la necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio"*.

6. Solo in data 31.3.2004 la società resistente, in effetti, indiceva un bando di concorso per la formazione di una graduatoria da cui selezionare personale qualificato (ovvero in possesso di idonea patente di guida e di certificato di abilitazione professionale di tipo "4A" o "KD") da assumere come conducente di linea, **sia mediante contratto di inserimento, sia con ordinari contratti a tempo indeterminato** (doc. n. 5).

7. Nelle more dell'espletamento della detta procedura di selezione il contratto individuale a termine del 2.1.2004 (con scadenza originaria fissata al 2.7.2004) veniva successivamente **prorogato sino al 30.6.2005** con comunicazione

8. [illegible] in data 23 novembre 2011 (doc. 7), formulata dal [illegible] ricorrente ha impugnato i contratti summenzionati (dal 14.6.2003 e successivi), invocandone la nullità e mettendo contestualmente a disposizione le proprie prestazioni lavorative. Tale comunicazione rimaneva priva di riscontro, dei tal ché si rende necessario il presente giudizio.

DIRITTO

Gli schemi contrattuali adottati dall'A.M.A.T. S.p.a. ed indicati in narrativa, sono stati redatti in aperto contrasto con la disciplina, nazionale e comunitaria, prevista in materia di contratti a termine. Per quanto sarebbe sufficiente soffermarsi sulla natura dei vizi gravanti sul primo dei contratti summenzionati, le peculiarità dei singoli accordi rendono, tuttavia, necessario analizzare distintamente ciascuno di essi. Di certo è che, giova premetterlo, dalla palese illegittimità dei vari termini apposti, non potrà che discendere la conversione dell'originario rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato.

A) CONTRATTO DEL 13.6.2003 - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Preliminarmente è opportuno precisare che tale contratto (doc. n. 1) rimanda erroneamente alla disciplina di cui

all'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27.11.2000. In realtà, attualmente il lavoro a termine è disciplinato dal D.Lgs. 368/2001, (come modificato dalla Legge 247/2007 e dal D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008), che ha tra l'altro abrogato la L. 230/62 e l'art. 23 L. 56/87.

Fatta questa doverosa premessa è ora opportuno soffermarsi sulle ragioni che impongono **la conversione del contratto del 13.6.2003 in un rapporto a tempo indeterminato per nullità della relativa clausola appositiva del termine.**

L'art. 1 comma 1° del citato decreto, stabilisce che può legittimamente essere instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato tutte le volte in cui ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. A sua volta la Legge 247/2007, modificando l'art. 1 del D.Lgs. 368/2001, ha stabilito che "*il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato*"; precisando, poi, al secondo comma che "*l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1*". Non si tratta di una precisazione di poco conto, posto che, il legislatore, supportato, nel tempo, da copiosa giurisprudenza, ha, in tal modo, stabilito che, nel mondo del lavoro, è il contratto a tempo indeterminato a rappresentare la "regola", relegando, per l'effetto, i rapporti a termine al ruolo di semplice "eccezione". In quanto tale, questi ultimi

[illegible] della normativa posta a tutela del lavoratore.

Tale assetto normativo, nonostante la sua apparente genericità, impone che il datore di lavoro debba motivare adeguatamente il ricorso a tale tipologia contrattuale. Tanto non è avvenuto nel caso che ci occupa. L'A.M.A.T. S.p.e., infatti, ha stipulato il contratto a termine del 14.6.2003 per la dichiarata necessità di sostituire il "*personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi*"…nulla di più! L'estrema genericità di tale formulazione denuncia, a chiare lettere, l'intenzione del datore di lavoro di eludere la "regola" in favore dell'"eccezione"; di avvalersi cioè, dello strumento del contratto a termine senza che al lavoratore fossero garantiti la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale addotta allo scopo di giustificare il termine apposto al contratto di lavoro.

Su tali aspetti si è pronunciata, in maniera risolutiva, la Consulta, con la nota **sentenza n. 214/2009**. Quest'ultima, in particolare, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità sollevata, ha finalmente fornito una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 1 e 11 del D.Lgs. n. 368/2001. Se è pur vero, precisa la Corte, che, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, comma 1, l'apposizione

del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, altrettanto vero è che il suo secondo comma aggiunge quanto segue: "*l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono* ***specificate le ragioni*** *di cui al comma 1*". Ne consegue, sempre a parere della Consulta, che "*l'onere di specificazione previsto da quest'ultima disposizione impone che, tutte le volte in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo,* ***risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione***. *Infatti, considerato che per "ragioni sostitutive" si debbono intendere motivi connessi con l'esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l'onere che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto*".

[illegible] legittimità. Tra [illegible]

[illegible] del Tribunale di Genova del [illegible]

"[illegible] tempo [illegible] determinato costituiscono, rispettivamente, il primo [illegible]

" Il secondo l'eccezione, in quanto il contratto a termine, pregiudicando fondamentali garanzie assicurate dall'ordinamento al lavoratore dipendente, non può [illegible] rappresentare un'eccezione. Il ricorso al contratto di lavoro a termine è legittimo solo in presenza di determinate circostanze oggettive e non può essere rimesso alla mera volontà negoziale delle parti. Ne deriva che le caratteristiche obiettive che giustifichino l'apposizione di un termine al contratto di lavoro e che sono oggi previste dalla clausola elastica contenuta nell'art. 1, D.Lgs. n. 368/2001, non possono che ravvisarsi in una oggettiva temporaneità della occasione di lavoro, da definirsi nel contesto su cui deve operare la valutazione stessa e che va rinvenuto nell'attività aziendale considerata nel suo complesso; cosicché **non può considerarsi transitoria una occasione di lavoro che si pone quale uno dei momenti tipici, destinato a ripetersi nella sua tipicità**, della complessa attività aziendale; in altri termini non è ammissibile che la valutazione di transitorietà venga effettuata su di un tratto

di attività aziendale arbitrariamente isolato dal datore, in quanto l'opposta opinione, in modo surrettizio, attribuirebbe la facoltà di apporre il termine alla mera volontà dei contraenti e, in definitiva, alla mera volontà del datore" (cfr. anche Tribunale di Milano 12/04/2006 e Corte di Appello di Milano 24/08/2007). Sul punto si rimanda anche alla lettura delle seguenti pronunce: Cass. 7.3.2005 n. 4862, Cass. 18/6/2010 n. 14785, Cass. 27/4/2010 n. 10033, Trib. Milano 21/4/2004, Est. Sala, in D&L 2004, 319; Trib. Milano 25 maggio 2000). Non può, infine, sottacersi che, chiamato a decidere su di un caso del tutto analogo a quello che ci occupa, anche il Tribunale di Taranto, con la recentissima sentenza n. 5148/2011 pronunciata dalla dott.ssa PALMA (doc. n. 8), si è pronunciato in senso conforme all'orientamento summenzionato. L'autorevole quadro giurisprudenziale innanzi rappresentato consente di affermare che il contratto a termine del 13.6.2003 è stato stipulato in violazione della disciplina vigente in materia. Infatti, lo stesso si limita ad invocare una generica necessità di sostituire i lavoratori in ferie, **omettendo del tutto di indicare i nominativi di coloro che avrebbero usufruito del periodo di congedo.**

Sotto altro aspetto, non può sfuggire che, nella tipologia contrattuale in esame, la ragione giustificativa dell'apposizione del termine deve far riferimento ad un'esigenza particolare, **eccezionale** o comunque transitoria,

[illegible] a tempo indeterminato.

Ebbene, la fruizione delle ferie, specie nel periodo estivo, da parte dei dipendenti di un'azienda, rappresenta una circostanza ordinaria, prevedibile ed in ogni caso del tutto scevra da quei caratteri di particolarità e/o di eccezionalità richiesti ai fini della legittima apposizione del termine.

A questo proposito è opportuna un'ultima precisazione. Si è già detto che la disciplina applicabile al contratto in esame è quella di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e che il contratto di assunzione del sig. NICOLI' rimanda, erroneamente, all'abrogato Accordo Nazionale di categoria del 27.11.2000. Ora, anche qualora si volesse ancorare la decisione alle sole disposizioni del contratto collettivo su indicato, non potrà che conseguire ugualmente la declaratoria di nullità della clausola con cui è stato apposto il termine al contratto individuale. Infatti, l'art. 7 lett. A) n. 1 del suddetto Accordo consente l'appósizione del termine anche "*nel caso di* ***concomitanti*** *assenze per ferie, malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa*". Ora, il requisito della "**concomitanza**" ha una sua ragion d'essere: e cioè che l'assenza del lavoratore da sostituire doveva già sussistere al momento della stipulazione del contratto individuale a termine e non già essere meramente richiamata "a futura

memoria" con riferimento ad un evento previsto e prevedibile qual è la fruizione delle ferie estive da parte dei dipendenti!

Come che sia, le considerazioni in fatto e diritto innanzi esplicitate fotografano un generale disallineamento del contratto individuale di che trattasi dallo schema previsto dal legislatore. **Con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, I e II comma del codice civile ed in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2011, la clausola appositiva del termine va considerata nulla, il termine stesso inefficace ed il rapporto dovrà reputarsi instaurato, sin dall'origine, a tempo indeterminato.**

B) CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Come anticipato in narrativa il sig. NICOLI', dopo il primo periodo svolto alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a. e terminato in data 15.9.2003, continuava a svolgere la propria attività lavorativa presso la società resistente **dal 12.12.2003 al 31.12.2003**. Tanto veniva reso possibile grazie alla stipulazione di un **contratto di somministrazione** (del 11.12.2003, doc. nn. 2 e 3) concluso tramite la società di fornitura ADECCO S.p.a. La tipologia contrattuale adottata tradisce, ancora una volta, gli intenti elusivi dell'A.M.A.T. S.p.a. Quest'ultima, infatti, presumibilmente allo scopo di continuare ad avvalersi di rapporti di lavoro a tempo

[illegible] [illegible] [illegible] [

contratto. Qualora quest'ultimo dovesse risultare privo di tale specificazione, limitandosi, come nel caso che ci occupa, all'indicazione di causali del tutto generiche, si forma in capo al lavoratore il diritto a richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice. Con più specifico riferimento ai contratti di somministrazione in esame non può sfuggire che il ricorso a questi ultimi è stato motivato con la semplice e sommaria dicitura "*sostituzione lavoratori assenti*", senza indicazione dei nominativi dei lavoratori asseritamente sostituiti e senza alcuna specificazione in merito alle ragioni della loro assenza.

A tal proposito la giurisprudenza ha affermato che "*(…omissis) non si può infatti, non sottolineare come la clausola di cui all'art. 20, c. 4 cit. consenta alle parti una autonomia di ampiezza identica a quella stabilita per il contratto a tempo determinato dall'art. 1, c. 1 del D.lgs. 368/01, cosicché appare conforme alla ratio legislativa e certamente "compatibile" con l'impostazione dell'articolato nella materia della somministrazione la previsione del secondo comma dell'art. 1 del Dlgs. 368/01 relativa agli oneri di specificazione, essendo finalizzata a consentire al lavoratore ed al giudice - a fronte dell'evidente estensione delle possibilità di ricorso al lavoro somministrato dovute alla formula suddetta - la controllabilità dell'effettiva esistenza*

[illegible] Trib. Milano, 31 maggio 2005. In senso [illegible] Trib. Bologna, 9 febbraio 2006; Trib. M[illegible], 1 [illegible] 2005).

Da quanto esposto deriva il diritto del sig. NICOLI' alla conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, quanto meno con effetto dall'inizio della somministrazione.

C) SUCCESSIONE DEI CONTRATTI - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE MINIMO - CONVERSIONE DEL RAPPORTO

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 "*qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato*".

Nel caso che ci occupa, come detto, il ricorrente, dopo un primo rapporto di lavoro a tempo determinato, ha proseguito a svolgere le proprie prestazioni lavorative presso l'A.M.A.T. S.p.a attraverso il summenzionato contratto di somministrazione sino al 31.12.2003. Il sig. NICOLI', veniva, poi, nuovamente assunto con ulteriore contratto a tempo

determinato del 2.1.2004 (dal 5.1.2004 al 2.7.2004). Dunque, è evidente che tra la scadenza del contratto di somministrazione così come rinnovato (31.12.2003) e l'inizio del successivo rapporto (2.1.2004) sia intercorso un periodo inferiore ai 10 giorni prescritti dalla legge. E poiché è innegabile la natura "*a termine*" anche dei contratti di somministrazione summenzionati, non può che applicarsi, per analogia, la disciplina di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001. Con la conseguenza che, anche per tale ragione, il sig. NICOLI' ha diritto alla conversione del rapporto (in uno a tempo indeterminato) quanto meno a partire dal secondo contratto (stipulato in data 2.1.2004).

D) CONTRATTO DEL 2.1.2004 E SUCCESSIVA PROROGA - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA APPOSITIVA DEL TERMINE

Sebbene, come già anticipato, le considerazioni innanzi esposte assumono carattere assorbente in merito alla conversione dell'iniziale rapporto a termine in un altro a tempo indeterminato, la presente difesa ritiene di dover soffermare la propria attenzione anche sui profili di invalidità del successivo contratto a termine del 2.1.2004 (dal 5.1.2004 al 2.7.2004) successivamente prorogato sino al 30.6.2005.

Con riferimento al contratto summenzionato l'A.M.A.T. S.p.a. così motivava il ricorso a tale tipologia contrattuale: "*...con deliberazione n. 82 del 28.10.2003 il Consiglio di*

[illegible] tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato…"; [illegible] "…nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, (omissis)…e [illegible] procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti (omissis)".

Anche nel caso in esame appare evidente che la clausola appositiva del termine di scadenza di cui al contratto di lavoro dedotto in giudizio non reca in sé gli elementi di specificazione e trasparenza che ne legittimano l'inserimento. In particolare non può sfuggire la palese dicotomia emergente dal raffronto tra quanto dedotto in seno ai contratti impugnati e quanto in realtà avvenuto nei fatti. In altre parole, da un lato l'A.M.A.T. S.p.a. ha giustificato l'apposizione del termine sulla base della asserita necessità di "*procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato*"; dall'altro, l'avviso di selezione pubblica per la formazione della graduatoria mostra una realtà del tutto differente. E cioè che il bando era, in realtà, destinato non solo alla copertura dei posti vacanti mediante ordinari contratti a tempo indeterminato, ma anche attraverso l'ennesimo ricorso alla tipologia dei contratti a termine. E' noto infatti, che il

contratto di inserimento altro non è che è "*un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro*" (art. 54 del d.lgs. n.276 del 2003). Né, può, sottacersi che il bando di selezione di che trattasi è stato pubblicato in data 31.3.2004 e dunque circa tre mesi dopo la stipulazione del contratto a termine del 2.1.2004. Ciò significa che, al momento della (seconda) assunzione del sig. MONTERVINO, la ragione sottesa alla fissazione del termine era solo apparente e non realmente sostenuta da quelle oggettive e verificabili esigenze che ne avrebbero consentito la legittima apposizione.

L'A.M.A.T. S.p.a., ancora una volta, ha, dunque, adottato una tecnica contrattuale elusiva della disciplina vigente in tema di contratti a termine posta a tutela del lavoratore. Tanto trova ulteriore conferma nel fatto che la c.d. procedura di selezione pubblica si è protratta a lungo nel tempo e a sola discrezione della società resistente. Tale discrezionalità non può spingersi *ad libitum;* se ciò fosse consentito il datore di lavoro avrebbe gioco facile nell'avvalersi arbitrariamente della tipologia dei contratti a termine (per tutto il tempo ritenuto necessario!) solo perché ciò appare funzionale "*...all'espletamento delle procedure di*

[illegible] a termine successivamente prorogati, [illegible] scrittura ai 30.6.1997. A tal riguardo, [illegible] pare, opportuno precisare che quest'ultimo [illegible] normativa contrattuale del C.C.N.L. Autoferrotranvieri, del 14.12.2004 (doc. n. 11). Tale Accordo Nazionale, stipulato ad espressa integrazione del D.Lgs. n. 368/2001, stabilisce, al suo art. 2, che *"qualora l'assunzione a termine sia manifestamente volta ad eludere le disposizioni di cui alla lett. A) del presente articolo saranno applicabili le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato"*.

Ebbene, poiché la ragione giustificatrice dell'apposizione del termine, come già detto, appare contraddetta dalla realtà fattuale e documentale, da ciò deriva inevitabilmente la nullità parziale del contratto e la sua conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E) DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Dalla nullità della clausola appositiva del termine deriva non solo la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato sin dall'origine, ma anche una specifica conseguenza risarcitoria in favore del ricorrente. A tal proposito è sufficiente richiamare il contenuto dell'art.

32 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), il quale dispone che: "*nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (comma 5)*".

F) ESCLUSIONE DEL MUTUO CONSENSO NELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In altri casi analoghi alla presente causa, i datori di lavoro convenuti hanno eccepito la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, appigliandosi alla circostanza – invero ricorrente anche nel caso di specie – del lasso di tempo trascorso tra la cessazione del contratto a termine e la richiesta del lavoratore di essere riassunto.

Questa tesi non può essere accolta. Il mutuo consenso può sciogliere il rapporto di lavoro tra le parti quando vi siano fatti concludenti ineguivocabilmente idonei ad evidenziare l'acquiescenza ad un fatto/evento di provenienza dell'atra parte. Il comportamento concludente che probabilmente invocherà anche in questo caso la società convenuta, sarà il decorso del tempo più o meno considerevole tra la cessazione del rapporto e la costituzione in mora da parte del dipendente. Tale circostanza, da sola, non potrà mai

rapporto con la consapevolezza dell'illegittimità del termine.

E' d'uopo ricordare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che - in ossequio al principio della tassatività delle cause di cessazione del rapporto di lavoro - neanche le parti collettive possono attribuire ad un determinato comportamento un effetto estintivo del rapporto (cfr. per tutte Cass. 12492/99).

Al fine di sgomberare anzi tempo ogni dubbio sul punto, si sottolinea che l'assunto appena evidenziato è coerente con la natura dell'azione diretta a far valere la nullità del termine apposto, che per sua natura è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1411 c.c. e dunque può essere fatta valere in ogni tempo.

Ad ogni modo è opportuno sottolineare che il ricorrente dapprima non ha attivato immediatamente la via giudiziaria nella vana speranza di accedere a nuovi contratti a tempo determinato; in seguito, solo per scelta tecnica difensiva, ha atteso l'evoluzione dell'enorme contenzioso venutosi a creare sul tema.

Infine e da ultimo, si segnala l'ordinanza del 13.5.2011 della Suprema Corte di cassazione (cron. 12831/2011) che ha nuovamente ribadito che «*non è consentito attribuire effetti negoziali alla mera inerzia, dovendo il giudice di merito individuare gli elementi che inducono a ritenere perfezionata la fattispecie negoziale, tenuto conto che l'onere di provarne la sussistenza incombe sul soggetto che invoca l'effetto estintivo*».

* * * * *

Esposto e considerato quanto sopra, l'istante, *ut supra* rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, affinché, fissata l'udienza di discussione e di comparizione personale delle Parti, e concessi i termini della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'A.M.A.T. s.p.a., voglia accogliere, *contrariis reiectis*, le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine di cui ai contratti a termine del 13.6.2003 e 2.1.2004, nonché della clausola appositiva del termine di cui al contratto di somministrazione indicato in narrativa intercorsi tra NICOLI' Daniele e l'A.M.A.T. S.p.a.; per l'effetto:

[illegible] a tempo [illegible]

[illegible], in ordine [illegible], dal primo [illegible] contratto e dunque dal 1°.6.2003; b) dall'inizio [illegible] somministrazione 11.12.2003; c) dal secondo contratto termine del 2.1.2004.

3) per l'effetto condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. NICOLI' nel posto di lavoro ed a corrispondergli a titolo di risarcimento del danno una indennità par. a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;

4) In caso di mancato riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato di somministrazione, accertare e dichiarare, l'omesso rispetto del termine di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, con riferimento al periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo contratto di somministrazione (31.12.2003) e la stipulazione del successivo contratto a termine del 2.1.2004; per l'effetto:

5) dichiarare la conversione del contratto a termine in questione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 2.1.2004;

6) conseguentemente condannare l'A.M.A.T. S.p.a. a riammettere il sig. NICOLI' nel posto di lavoro ed a corrispondergli a

titolo di risarcimento del danno una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o quell'altro maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

7) In ogni caso, condannare l'A.M.A.T. S.p.a., in persona del rappresentate legale *p.t.*, al versamento delle contribuzioni previdenziali e assicurative, dal giorno della trasformazione del contratto a tempo determinato sino alla riammissione, o comunque per i periodi che saranno accertati per dovuti.

8) Condannare, infine, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.

* * * *

Produzione - Si depositano in cancelleria unitamente al presente ricorso i sequenti documenti in copia fotostatica: 1) contratto di lavoro a termine del 13.6.2003; 2-3) contratto di somministrazione del 11.12.2003 e relativa proroga al 31.12.2003; 4) contratto di lavoro a termine del 2.1.2004; 5) avviso di selezione pubblica A.M.A.T. S.p.a. del 31.3.2004; 6) comunicazione A.M.A.T. S.p.a. Prot. N. 13527/UP del 2.7.2004 avente ad oggetto la proroga del contratto a termine del 2.1.2004; 7) lettera raccomandata a mani del 6.10.2011 a firma Avv. Donato DE MARTINIS per impugnazione contratti; 8) sentenza n. 5148/2011 Tribunale di Taranto, dott.ssa PALMA; 9)

[illegible] la seguente [illegible] Accordo Nazionale [illegible] Carabinieri del 07.11.2002 e Accordo Nazionale [illegible] Carabinieri del 14.11.2004.

Si dichiara: a) che il valore della domanda è indeterminabile; b) ai fini del versamento del contributo unificato, che il ricorrente non ha un reddito imponibile IRPEF superiore ad €. 11.884,48 (come da dichiarazione allegata - doc. 8); c) che le comunicazioni processuali previste dalla legge potranno essere inviate al n. 0997329959 di fax o alla seguente casella di posta certificata: demartinis.donato@oravta.legalmail.it.

Taranto, il 19 dicembre 2011

(Avv. Donato DE MARTINIS)

Avv. Donato De Martinis

10120/11

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Lavoro

Il Giudice

Letto il ricorso;

esaminati gli atti e i documenti;

visto l'art. 415 c.p.c.;

F I S S A

l'udienza del 21 giugno 2012, ora di rito, per la comparizione personale delle parti e per la discussione;

D I S P O N E

che il ricorso e questo decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni da oggi.

Taranto, il 9 gennaio 2012

Il Giudice
Dott. Sebastiano L. Gentile

Gentile

Copia conforme all'originale

Torino 27 GEN. 2014

(52)

ho notificato

ATAT Spa - in persona del legale rappresentante p.t

abitante in Torino - V. C. BATTISTI 657

mediante consegna

a mani

A mani dell'impiegato/funzionario

Sig. Lollino Gabriella

addetto alla

ricezione

in data 20/02/2014

1459

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

Taranto, 27 ottobre 2008

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n. 657
74100 TARANTO

Fax n. 099/7794247

OGGETTO: Amat SpA c./ Nicolì Daniele
Richiesta di assunzione con diritto di precedenza

Trasmetto il dispositivo di sentenza con cui il dott. C. Magazzino, pronunziandosi sulla controversia in oggetto, ha rigettato il ricorso compensando le spese di giudizio.

Con i migliori saluti

Avv. Luca Barberio

Prot. N 20994
Del 27 OTT. 2008

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ulPT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ulRG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐
		☐

28/10

74100 TARANTO – C.so Italia n.254 • tel. 099.7351536 - fax 099.7362875
00179 ROMA – Via C. Baronio n.54/A – tel./fax 06.7850537
e-mail: robertobarberio@libero.it

Sent. n°
R.G. n° 3142/06
Cron. n°

Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MARZANO, ha pronunciato nell'udienza del 24 OTT. 2008 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429 co. 1 c.p.c. -

nella causa per controversie di lavoro e previdenza ed assistenza promossa con ricorso depositato il 31.12.2006 da

[illegible]

con l'Avv. [illegible]

- Ricorrente -

"ARVAL" S.p.A. in persona del [illegible]

con l'Avv. [illegible]

- Convenuta -

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso; spese compensate.

Taranto, 24 OTT. 2008

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MARZANO)

RACCOMANDATA A. R.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO – Servizio Politiche del Lavoro
Commissione provinciale di Conciliazione delle Controversie individuali di lavoro
P.le Bestat n°27 – 33 – 74100 TARANTO tel.099/7353557 fax 099-7352986 E-mail dpl-taranto@welfare.gov.it

AMAT s.p.a. 16793
PP/TT In arrivo il 09 NOV. 2006
Dal
P - Presidente
DG - Direttore Generale
DA - Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Generale
UAG - Aff. Gen./P.R./Sinistri
UA - Acquisti/Contratti
UC Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Movimento
UI Informatica
UP Personale/Retribuzioni
UT Tecnico
USP Studi/Progetti
UF-PT- Prodotti Traffico
UF-RS- Ragioneria/Economato
STQ Staff Qualità

Prot. 12953

Il 2 NOV. 2006

Al Lavoratore NICOLI' DANIELE

C/O AVV MARIO RUINA
P.ZZA GARIBALDI 20 MANDURIA

Alla DITTA AMAT SPA

VIA C BATTISTI 657
TARANTO

Oggetto: Riunione della Commissione Provinciale di Conciliazione, il **29 novembre 2006** alle ore **8,30** presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, piazzale Bestat nn°27 - 33.

CONVOCAZIONE

Questa Commissione di Conciliazione ha indetto la riunione in oggetto al fine di procedere, ai sensi dell'art.410 c.p.c. al tentativo di conciliazione promosso da:

NICOLI' DANIELE
nei confronti della:
AMAT SPA

come da richiesta effettuata in data: **20/10/2006** che è

☒ allegata in copia

☐ già inviata dall'interessato alla controparte.

Le parti in indirizzo sono invitate a partecipare alla riunione nel giorno e nell'ora indicata in oggetto, con l'avvertenza che, sia il datore di lavoro che il lavoratore, potranno presentarsi personalmente o farsi rappresentare da persona munita di delega a rappresentarlo, decidere, transigere, ed incassare somme per proprio conto.

Si informa che, a causa dell'elevato numero di controversie ed al fine di rispettare i termini di cui all'art.410 bis C.P.C., eventuali richieste di rinvio saranno valutate positivamente dalla Commissione esclusivamente se presentate congiuntamente ed in presenza di motivi debitamente documentati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DOTT. ROBERTO SOLITO

Mod 1/PR

Alla Direzione Provinciale del Lavoro di TARANTO
Servizio Politiche del Lavoro- Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro
Via DANTE ZONA BESTA CAP 74100 CITTÀ TARANTO

Tramite Associazione Sindacale/Studio Legale Avv. MARIO RUINA di MANDURIA

Rep. n

☐ Accolta
☐ Non accolta

Il sottoscritto (COGNOME E NOME) NICOLI' DANIELE nato a (luogo di nascita) TARANTO il (GG/MM/AAAA) 11.07.1979 sesso (M/F) M
e domiciliato nel comune di TALSANO (TA) CA.P. 74100
Via MADONNA DELLE GRAZIE n. 18 Codice Fiscale NCLDNL79L11L049Y
nazionalità ITALIANA

Chiede che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e art. 36 del Decreto Legislativo n. 80/98, nei confronti della ditta (RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA) AMAT S.p.a. esercente attività di (SETTORE PRODUTTIVO) AUTOFERROTRANVIERI
con sede in (COMUNE OVE RISIEDE LA DITTA) TARANTO C.A.P. 74100
Via CESARE BATTISTI n 657 Codice Fiscale (CODICE FISCALE DELLA DITTA) _____, alle cui dipendenze è/è stato occupato dal (GG/MM/AAAA) 05.8.04 al (GG/MM/AAAA) 30.6.2005 con le mansioni di AUTISTA con la qualifica di _____ CCNL applicato AUTOFERROTRANVIERI per le seguenti cause (BARRARE LE VOCI DI INTERESSE):

- ☐ Impugnativa di licenziamento comminato in data (GG/MM/AAAA) _____ a mezzo voce o lettera
- ☐ Differenza paga dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Mancata retribuzione dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Ferie non godute dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Riposo settimanale dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Compenso lavoro straordinario dal (GG/MM/AAAA) _____ al (GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Festività nazionali ed infrasettimanali dal (GG/MM/AAAA) _____ al(GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Gratifica natalizia, 14° mensilità dal dal (GG/MM/AAAA) _____ al(GG/MM/AAAA) _____
- ☐ Indennità sostitutiva del preavviso
- ☐ T.F.R. (trattamento fine rapporto)
- ☐ Passaggio di qualifica
- ☒ Altre voci DIRITTO DI PRECEDENZA

DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO
T A R A N T O
20 OTT. 2006
PROT N° 1880

Luogo e data 20.10.2006 - TARANTO

Firma _____

...i lavoratori dipendenti occupati nell'azienda all'atto della presentazione della domanda di ... unità dell'impresa ...

MODULARIO
D.R.P.L. - 48

MOD. L - 11

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE DEL LAVORO
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
74100 TARANTO

Prot. N. 12853

29

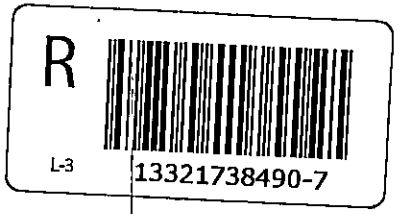

AMAT Spa
V.le C. Battisti 657
74100 Taranto

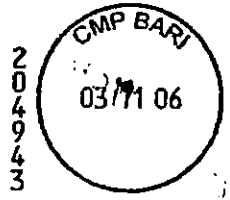

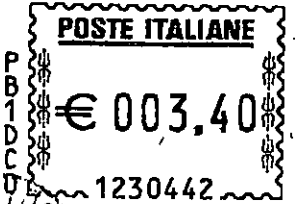

O.d.a. 4600019448 – Chicca, Tivoli – (c. 820.000)
f.to 11 x 22

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 18 SET. 2006

Prot. n°: 13738 /UAG

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., e della scrittura privata di incarico professionale convenzionato del 12/04/2005, le conferisco l'incarico di rappresentare l'Amat S.p.A., di fronte al Tribunale di Taranto, sezione lavoro, nei ricorsi promossi dai sotto elencati dipendenti rappresentati dall'avv.to Mauro Ruffo:

- Montervino Nicola (udienza del 08/05/2007);
- Maranò Fabio (udienza del 08/02/2007);
- Basile Oronzo (udienza del 20/02/2007);
- Pacciana Giuseppe (udienza del 20/02/2007);
- Soranno Francesco (udienza del 04/10/2006);
- Nicoli Daniele (udienza del 20/10/2006);
- Leone Carmelo (udienza del 20/10/2006).

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(dott. Saverio Creazzo)

Allegati: n° 07 mandati e relativi ricorsi

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

AMAT s.p.a. PROT. in arrivo n. 0 8 SET. 2006 del
Presidente
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Tecnico
Segreteria Generale
Aff. Gen./P.R./Esercizio
Acquisti/Contratti
Contabilità/Bilancio
Esercizio Movimento
Informatica
Personale/Retribuzioni
Tecnico
Studi/Progetti
UF-PT-Prodotti Traffico
UF-RG-Ragioneria/Economato
Staff Qualità
P DG DA UDT US UAG UA UC UE UI UP UT USP STQ
ORIGINALE
AVV. BARGERIO

3142/06

1659

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

per **Nicolì Daniele** (C.F.: NCLDNL79L11L049Y), nato a Taranto il 11.07.1979 e residente in Taranto - Talsano alla Via Madonna delle Grazie n. 48, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mauro Ruffo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

NELLA QUALITA' DI ATTI
Avv. MAURO RUFFO
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, rinunziare, riscuotere e quietanzare con promessa di rato e valido.
Vi autorizzo a nominare in Vs. vece altro procuratore con stessi poteri.
eleggo domicilio nel Vs. studio in Taranto alla Via Sorcinelli, 15.
Nicolì Daniele
E' autentica

CONTRO

l'**A.M.A.T. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657.

FATTO

a) Il Sig. Nicolì Daniele ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.A., con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea), in forza di distinti rapporti a termine - relativamente ai quali formula espressa riserva di impugnativa in un distinto giudizio ordinario per illegittima apposizione del termine - e per i seguenti periodi:

1) dal 16/6/2003 al 15/9/2003;

2) dal 5/01/2004 al 02/07/2004, successivamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 30/6/2005.

n° 1086 Cronologico
Imp. atto 329
- 7 SET. 2006
UFFICIALE GIUDIZIARIO

b) Il primo contratto di lavoro a termine concluso con l'A.M.A.T. S.p.A. è stato motivato dalla necessità,

" che in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16/06-30/06;16/07-31/07;-1/08-15/08; 16/08-31/08; 1/09-15/09;

Depositata in cancelleria
IL 03 MAR. 2006
IL CANCELLIERE

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

che pertanto onde garantire la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

La disciplina di tale rapporto a termine veniva espressamente assoggettata (clausola H del contratto) alle disposizioni di cui all'Accordo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art. 7, lett. A punto 1, del D.Lgs.vo n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del R.D. n. 148/1931 ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'Amat s.p.a. in quanto applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro a termine.

c) Il secondo rapporto di lavoro a termine, successivamente prorogato, veniva motivato invece dalla necessità dell'espletamento di una non meglio precisata procedura selettiva - i cui contenuti e le cui modalità erano, al tempo dell'assunzione di cui si discorre, ancora ignoti - finalizzata alla copertura, tramite contratti a tempo indeterminato, di un imprecisato numero di posti vacanti nell'organico dell'Azienda di trasporto resistente, e più precisamente, "*dalla necessità di far fronte alla carenza organica, il presente contratto di lavoro avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio*".

Alla scadenza del contratto a termine da ultimo menzionato, l'A.M.A.T. S.p.A., ritenendo sussistere "le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive" poste alla base del rapporto di lavoro medesimo, lo prorogava sino al 30.06.2005, termine che determinava la cessazione del contratto. Tale contratto veniva espressamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 7 lett.A, punto 2, dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonchè al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modiche ed integrazioni, nonchè al R.D. 148/1931.

d) Durante il periodo temporale di proroga del secondo contratto a termine, veniva introdotta la nuova disciplina del CCNL Autoferrotranvieri del

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

19/11/2004, che all'art. 7, integrando le norme del Dlgs. 6/9/2001 n. 368 ed 8 del R.D. 148/1931, prevede che " *Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa*".

e) Una volta cessato il rapporto di lavoro alla data del 30/6/2005, il ricorrente, con nota raccomandata a.r. del 9 settembre 2005, inoltrata all'A.M.A.T. il successivo 10 settembre, invocando la titolarità di un diritto di precedenza all'assunzione, rispetto agli altri partecipanti alla selezione indetta dalla medesima A.M.A.T. di cui *infra*, intimava all'azienda convenuta di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del ricorrente, pena il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

f) A tale intimazione, tuttavia, l'A.M.A.T. rimaneva inerte, non riscontrando nemmeno la richiesta del lavoratore.

g) Con ricorso ex art. 700 c.p.c., notificato all'A.M.A.T. S.p.A. il 5 dicembre 2005, il ricorrente chiedeva il riconoscimento, nel caso di specie, del menzionato diritto di prelazione.

h) Instauratosi il giudizio ex art. 700 c.p.c., si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. la quale, nell'impugnare e disconoscere ogni avverso dedotto, eccepito, concluso e prodotto, chiedeva il rigetto della domanda attrice perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.

i) Effettuata la discussione, la causa veniva riservata per la decisione.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

j) L'Ill. mo Giudice adito decideva la lite emettendo ordinanza di rigetto del ricorso avverso cui, tuttavia, il ricorrente ha interposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

D I R I T T O

Punto nodale della vicenda per cui è causa risulta essere l'effettiva sussistenza, le modalità nonché il contenuto stesso di un diritto di prelazione nelle assunzioni in favore di soggetti, quale il ricorrente, con i quali sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'azienda datrice di lavoro.

Orbene, se è noto che il D.Lgs. 368/2001 ha abrogato con l'art. 11 I° comma l'intera disciplina della L. 230/1962, e con essa la norma che prevedeva in via generalizzata il diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso il medesimo datore di lavoro, è altrettanto vero che il CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004, integrando le norme del D.Lgs. citato, prevede che " Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa".

Alla luce di quanto appena esposto, non è revocabile in dubbio che, nonostante l'art. 10 della Legge 368/2001 individui un diritto di precedenza nell'assunzione, presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato a carattere stagionale (cfr. 23 co. 2 L. 56/1987), i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

degli Autoferrotanvieri, operando una deroga in melius a tale disciplina, abbiano inteso introdurre uno specifico diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo determinato del comparto di cui trattasi.

Ne deriva, pertanto, che il richiamo della L. 368/2001, operato dal ricorrente nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, lungi dal riferirsi al disposto limitativo di cui all'art. 10 della medesima legge - operazione ermeneutica compiuta dal Magistrato adito in via d'urgenza – deve qui essere più correttamente inteso nel senso di utilizzare il più lungo termine d'esercizio del diritto di precedenza in tale legge previsto – 90 giorni – con conseguente nullità, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., del più breve termine di 15 giorni invece previsto dall'art. 7 del C.C.N.L applicabile al caso de quo.

Peraltro, il richiamo della legge 368/2001 pare, anche sotto questo più limitato profilo, ultroneo, in considerazione del fatto che, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass.Civ. n. 9647/2004; Cass.Civ. 3186/1998; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 9202/2003), termine congruo per l'esercizio di un diritto di tal fatta pare essere quello di 6 mesi (termine mutuato in via analogica dall'art. 2113 c.c in tema di rinunce e transazioni), con la conseguenza, pertanto, che il ricorrente ha certamente esercitato in tempo utile il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.

In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza (*id est*: di prelazione) in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicché sta procedendo o dovrebbe effettivamente procedere, secondo le previsioni, ad

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

assumere nuovo personale; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

***

Alla luce di quanto innanzi, si conclude affinché l'On.le Tribunale adito voglia, disatteso il contrario, in accoglimento del presente ricorso,

1) con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato che la convenuta ha posto, o porrà in essere, in conseguenza della selezione pubblica espletata e dianzi richiamata del 31/3/2004, previa declaratoria, ove necessario, di nullità parziale dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri del 19/11/2004, nella parte in cui limita eccessivamente l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, dichiarare che il diritto di precedenza del ricorrente è stato validamente esercitato successivamente al contratto di lavoro a termine scaduto il 30/6/2005 e, per l'effetto,

2) disporre l'assunzione del ricorrente presso il medesimo datore di lavoro con la qualifica già posseduta, con condanna dell'A.M.A.T. S.p.A. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) condannare la società A.M.A.T. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale in re ipsa ex art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga disposta l'audizione delle parti. Si chiede altresì che il Giudice disponga l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 700 c.p.c. proposto dal ricorrente e deciso dal Giudice dott.ssa E.Palma con ordinanza comunicata in data 1.02.2006.

Taranto, 1 marzo 2006

Avv. Mauro Ruffo

Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro

Decreto di fissazione dell'udienza

- art. 415, comma 2, c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO,

letto il ricorso **R.G. n°** 3142 **/06;**

visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé medesimo, per il giorno 20/06/06 ore 9,00 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla parte convenuta *entro e non oltre il termine di legge*;

avverte

parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto essa avrà facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Taranto, **14 marzo 2006**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. *Cosimo MAGAZZINO*)

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C2
(Dr.ssa Maria [illegible])

Copia conforme all'originale

Taranto - 6 SET. 2006

TRIBUNALE DI TARANTO

L'OPERATORE GIUDIZIARIO (B2)
(Grazia BALDI)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al Sig. ANAS S.p.A. IN PERSONA DEL L.P.P.T.

abitante in Taranto - Via C. BATTISTI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani.

A mani sig. [illegible] sede,
impiegato addetto alla ricezione atti.
Taranto 6 SET. 2006

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

Taranto, 19 giugno 2006

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n. 657
74100 Taranto
Fax n. 099/7794247

Oggetto: AMAT c/ **PACCIANA Giuseppe**
MONTERVINO Nicola
MARANO' Fabio
BASILE Oronzo
SORANNO Francesco
LEONE Carmelo
NICOLI' Daniele. **– Reclami –**

Allego copia dell'ordinanza 15.06.06 attraverso cui il Tribunale di Taranto Sez. Lavoro in composizione collegiale ha rigettato l'iniziativa proposta dai reclamanti in oggetto ed ha compensato le spese del procedimento. Attesa la sostanziale identità dei contenuti, mi limito ad inviare il provvedimento concernente il reclamo proposto da Nicoli Daniele, salvo ad integrare la residua documentazione, brevi manu, in occasione di un prossimo incontro.

Con i migliori saluti

AMAT s.p.a.
PROT. in arrivo n. 9690
Del 20 GIU. 2006
P. - Presidente
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Generale
UAG Aff. Gen./T.R./Sist.Inf.
UA Acquisti/Contratti
UC Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Movimenti
UI Informatica
UP Personale/Relazioni Sind.
UT Tecnico
USP Studi/Progetti
UF-PT - Impianti Trazione
UF-RA- Ragioneria/Finanziario
STQ Staff Qualità

Avv. Roberto Barberio

74100 TARANTO – C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875
00179 ROMA – Via C. Baronio n.54/A – tel./fax 06.7850537
e-mail: robertobarberio@libero.it

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, composto dai magistrati
Raffaele Ciquera – presidente est.
Lorenzo De Napoli – giudice
Luisa Rotolo – giudice
ha emesso la seguente

ordinanza

a seguito del reclamo proposto da Nicoli Daniele (avv. Mario Ruffo) nei confronti dell'**Amat** (avv. Roberto Barberio) avverso il provvedimento reso da questo tribunale in composizione monocratica del 23/1/2005 all'esito di procedimento ex art. 700 c.p.c.;

esaminati gli atti e i documenti di causa;
premesso che nella specie le parti dibattono sulla esistenza del diritto alla precedenza nell'assunzione sancita, secondo l'assunto dei reclamanti, dalla disciplina contrattuale di cui al c.c.n.l. autoferrotranvieri, diritto previsto in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato;

ritenuto che l'art. 10, co. 9, prima parte, del d.l.vo n. 368 del 2001 espressamente dispone che "*è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati compartivamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23 co. 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56* (ossia quelle richiamate dall'art. 8 bis del d.l. n. 17 del 1983, convertito nella l. n. 79 del 1983);

rilevato che le ipotesi richiamate sono quelle relative a contratti di lavoro a tempo determinato per prestazioni a carattere stagionale e che è circostanza pacifica che il reclamante non ha lavorato in forza di un contratto a tempo determinato avente tale oggetto;

rilevato inoltre che il citato art. 10, co. 9 –atteso il suo tenore letterale- costituisce norma inderogabile, impedendo la possibilità di rimettere alle parti collettive la individuazione di un diritto di precedenza nelle assunzioni in ipotesi diverse da quelle legislativamente previste, con conseguente nullità (ex art. 1418 co. 1 c.c.) delle relative clausole contrarie;

che il fondamento della richiamata disciplina va ricercato nella esigenza di non "ingessare" il mercato del lavoro, impedendo la libera scelta dei dipendenti da assumere qualora in precedenza siano stati assunti dipendenti a tempo determinato: ciò è confermato anche dall'art. 9 del d. l.vo n. 368 del 2001, che demanda alla contrattazione collettiva le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori assunti a tempo

determinato circa i posti vacanti che dovessero rendersi disponibili in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno altri lavoratori;

ritenuto infine che nella specie non si pongono *prima facie* problemi di costituzionalità della normativa in esame, sia sotto il profilo della disparità di trattamento (art. 3 Cost.) , essendo evidente la sostanziale differenza tra contratti di lavoro stagionali, la cui reiterazione è insita nella natura stessa della prestazione, e contratti a tempo determinato stipulati per altre ragioni, sia sotto il profilo dell'eccesso di delega, ex art. 76 Cost., con riferimento alla l. n. 422 del 1999 ed alla direttiva 1999/70/CE che impone, in forza della clausola di non regressione, l'inserimento di una disciplina meno favorevole rispetto al passato, atteso che un diritto di precedenza non era previsto per la fattispecie in esame;

che, pertanto, il provvedimento deve essere confermato, con compensazione delle spese di lite (ex art. 92 c.p.c.) in ragione della complessità e novità delle questioni dibattute

P.q.m.

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento.

Taranto, 15 giugno 2006

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Taranto, li 16/6/06
CANCELLIERE C
(Maria INGLARA)

Il presidente est.
dott. Raffaele Ciquera

1459

Nicolì Daniele
Leone Carmelo
Maranò Fabio
Montervino Nicola
Pacciana Giuseppe
Soranno Francesco
Basile Oronzo

Al Sig. Presidente dell'AMAT
Dott. Vincenzo Manco
Via Cesare Battisti n.657
74100 T A R A N T O

Oggetto : ricorso ex art. 700 c.p.c.. Reclamo : udienza 18 maggio 2006.
Nicolì Daniele, Leone Carmelo, Maranò Fabio, Montervino Nicola, Pacciana Giuseppe, Soranno Francesco, Basile Oronzo c/ AMAT

Egregio Sig. Presidente,

dopo aver prestato attività lavorativa con diversi contratti a tempo determinato alle dipendenze di Codesta Azienda ed aver visto svanire la possibilità di un'assunzione a tempo indeterminato tanto desiderata, ci siamo visti costretti a ricorrere alle vie legali per far dichiarare il nostro diritto ad un posto di lavoro.

Attualmente la causa pende dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto e sarà chiamata, per la discussione del reclamo presentato, all'udienza del 18 maggio 2006.

Con la presente Le comunichiamo, tuttavia, che nostro unico intendimento è quello di non arrecare alcun tipo di pregiudizio all'Azienda, essendo nostra unica aspirazione quella di poter prestare attività lavorativa stabilmente in Suo favore ed accettare una proposta di lavoro stabile che Codesta Azienda volesse prospettarci, anche per eliminare il contenzioso pendente, rinunciando a tutte le richieste formulate nel giudizio.

La nostra massima disponibilità a voler definire conciliativamente la vicenda unitamente alla serietà e l'impegno dimostrati prima, durante e dopo il rapporto di lavoro, non possono che essere tenuti in favorevole considerazione da Codesta Azienda, anche in ragione delle condotte assunte da altri colleghi che invece - almeno per quel che emerge dai giornali relativamente alle assunzioni mediante documenti falsi – non avrebbero mostrato pari correttezza e serietà.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, invitiamo Codesta Azienda a definire transattivamente il contenzioso pendente manifestando sin da ora la volontà di rinunciare a tutte le richieste avanzate e ad accettare la proposta che l'AMAT dovesse far far pervenire, confidando in un Suo Personale interessamento per la risoluzione della vicenda.

Con osservanza.
Taranto, 5 maggio 2006

AMAT s.p.a. 8372
PROT in arrivo n.
Del 29 MAG. 2006
P - Presidente
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
DT - Direttore Tecnico
US - Segreteria Generale
UAS Aff. Gen./R.R./Sinistri
UA Acquisti/Contratti
UC Contabilità/Bilancio
UE - Esercizio Movimento
UI Informatica
UP Personale/Retribuzioni
UT Tecnico
USP Studi/Progetti
UF-PT - Prodotti Traffico
UF-RG - Ragioneria/Economato
STQ Staff Qualità

Nicolì Daniele
Basile Oronzo
Soranno Francesco
Pacciana Giuseppe
Nicola Montervino

5-1-04 – 30.5.05 365601

Taranto li 11/03

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto NICOLI DANIELE, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di OPER. DI ESERCIZIO con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- [ ] dipendenza
- [ ] I.N.P.S.
- [ ] I.N.A.I.L. per visita collegiale
- [ ] Dimostrativo della retribuzione

Nob. 8688

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li.

l'Agente

Nicoli Daniele

P.R. 27/03/2006

Nicoli Daniele

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 4094
Del 13 MAR. 2006

P	-Presidente	☐
VP	-Vice Presidente	☐
D	-Direttore Generale	☐
DA	-Direttore Amministrativo	☐
DT	-Direttore Tecnico	☐
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UA	- Contratti Appalti	☐
UI	-Informatica	☐
UE	-Esercizio Movimento	☐
UP	-Personale	☒
UAG	-Aff.Gen./P.R./Sinistri	☐
US	-Segreteria	☐
UT	-Tecnico	☐
UF-PT	-Uff.Prod.Traffico	☐
UF-RG	-Uff. Ragioneria	☐

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio

00179 ROMA
Via C. Baronio n.54/A – tel./fax 06.7850537

74100 TARANTO **09.03.2006**
C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

AMAT SpA
Via Cesare Battisti n. 657
74100 Taranto
Fax n. 099/7794247

Oggetto: AMAT c/ **PACCIANA Giuseppe**
MONTERVINO Nicola
MARANO' Fabio
BASILE Oronzo
SORANNO Francesco
LEONE Carmelo
NICOLI' Daniele. Reclami

I ricorrenti in oggetto, ex dipendenti dell'Amat con contratto a termine, hanno promosso reclamo avverso l'ordinanza n. 13918 del 23.10.2005, con cui la dott.ssa Elvira Palma aveva rigettato la loro richiesta di assunzione con diritto di precedenza ai sensi dell'invocato art. 7 CCNL Autoferrotranvieri.

La comparizione è fissata dinanzi al Collegio per l'udienza del 30.03.06 (relatore dott. Ciquera).

Attesa la sostanziale identità di contenuto dei sette ricorsi mi limito ad inoltrarvi, per il momento, solo quello depositato da Pacciana, salvo ad integrare la residua documentazione, brevi manu, in occasione di un prossimo incontro.

Resto in attesa di ricevere i mandati difensivi al fine di espletare gli adempimenti concernenti la costituzione in giudizio.

Con i migliori saluti

Avv. Roberto Barberio

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 4033
Del 10 MAR. 2006

P	-Presidente	
VP	-Vice Presidente	
D	-Direttore Generale	
DA	-Direttore Amministrativo	
DT	-Direttore Tecnico	
UC	-Contabilità/Bilancio	
UA	- Contratti Appalti	
UI	-Informatica	
UE	-Esercizio Movimento	
UP	-Personale	
UAG	-Aff.Gen./P.R./Sinistri	
US	-Segreteria	
UT	-Tecnico	
UF-PT	-Uff.Prod.Traffico	
UF-RG	-Uff. Ragioneria	

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 10 MAR. 2006

Prot. n°: 4032 /UAG 145P

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., Le conferisco l'incarico di rappresentante l'AMAT S.p.A., nella controversia promossa da i sigg.ri Nicoli Daniele, Pacchiana Giuseppe, Leone Carmelo, Soranno Francesco, Basile Oronzo, Maranò Fabio, Montervino Nicola, rappresentati e difesi dall'avv.to Mario Ruffo.

L'udienza di comparizione è fissata per il giorno 30/03/2006.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Allegati:
n° 07 Ricorsi in originale, e n°07 Mandati

per ricevuta
10.03.06

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Studio dell'Avvocato Roberto Barberio

MSP

Corso Italia 254
74100 TARANTO
tel. 099/7351536
fax 099/7362875
e-mail: robertobarberio@libero.it

Destinatario: Amat Spa	**Mittente:** *Avv. Roberto Barberio*
All'attenzione di:	Data: 20 gennaio 2006
numero di fax: 099 7794247	Oggetto: AMAT / PACCIANA, SORANNO, BASILE, LEONE, MARANO', NICOLI', MONTERVINO
numero di pagine (inclusa la presente): 5	

Messaggio:

Allego fotocopia dell'ordinanza 18.01.06 mediante cui il giudice ha rigettato l'iniziativa proposta dai ricorrenti in oggetto ed ha compensato le spese.

Con i miei migliori saluti

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 1075
Del 23 GEN. 2006

P	-Presidente
VP	-Vice Presidente
D	-Direttore Generale
DA	-Direttore Amministrativo
DT	-Direttore Tecnico
UC	-Contabilità/Bilancio
UA	- Contratti Appalti
UI	-Informatica
UE	-Esercizio Movimento
UP	-Personale
UAG	-Aff.Gen./P.R./Sinistri
US	-Segreteria
UT	-Tecnico
UF-PT	-Uff.Prod.Traffico
UF-RG	-Uff. Ragioneria

1820/2005 r.g. "S"

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Il giudice

letti gli atti e la documentazione prodotta;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 10.01.2006;

osserva quanto segue:

il ricorso è infondato per difetto del requisito del *fumus boni iuris* -inteso quale probabile fondatezza del diritto che si intende far valere in via ordinaria- che legittima, unitamente al *periculum in mora*, il ricorso alla tutela cautelare urgente.

La normativa invocata da parte ricorrente a sostegno del preteso **diritto di precedenza nelle assunzioni** e con la medesima qualifica presso l'A.M.A.T. - azienda alle cui dipendenze ha prestato attività lavorativa in virtù di due distinti contratti a termine cessati alla data di presentazione del presente ricorso e motivati il primo dalla necessità di sostituire personale in ferie ed il secondo dalla necessità di garantire la regolarità del servizio pubblico di trasporto nelle more dell'espletamento di una indetta procedura concorsuale (cui ha preso parte peraltro anche l'odierno ricorrente) per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato- è inapplicabile al caso di specie per le ragioni di seguito esposte.

Il d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame (essendo stati, entrambi i contratti a termine, stipulati in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto), prevede espressamente all'art. 11 l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni, dell'articolo 8-*bis* della legge 25 marzo 1983 n. 79, dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nonché di tutte le disposizioni di legge che sono

comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.

Precisa, al successivo comma 2, che in relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'art. 10 di detto decreto prevede poi –testualmente- che "*E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56*".

Precisa di seguito le modalità di esercizio di tale diritto di precedenza, statuendo che "*In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso*".

Ebbene, il chiaro tenore normativo delle disposizioni in esame non consente interpretazioni diverse da quella fatta palese dalle norme stesse (*in claris non fit interpretatio*), essendo previsto un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore di una sola categoria di lavoratori: coloro cioè che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a termine nelle sole ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28.02.1987 n. 56 (come sostituito dall'art. 9-*bis*, d.l. 20 maggio 1993, n. 148).

Tali sono quei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato (articolo 8-*bis*, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1983, n. 79), nonchè coloro che nel settore commercio e turismo siano chiamati (sempre con

contratto a termine), in determinati e limitati periodi dell'anno, per il verificarsi di una intensificazione dell'attività lavorativa a cui non sia possibile sopperire con il normale organico (d.l. 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 3 febbraio 1978, n. 18 e della legge 26 novembre 1979, n. 598; disposizioni richiamate espressamente dal secondo comma del citato art.8-*bis*, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 marzo 1983, n. 79).

E' evidente che in nessuna di tali ipotesi può essere ricondotta la fattispecie in esame, con la conseguenza che alcun diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato che l'AMAT si sia determinata ad effettuare, può legittimamente vantare il ricorrente.

E' altresì evidente come il rinvio operato dalle legge (art. 10, commi 9 e 10, d. lgs. cit.) alla disciplina contrattuale collettiva di settore nel regolamentare le modalità di esercizio del diritto di precedenza non può che operare nelle sole ipotesi ivi espressamente riconosciute, caratterizzate dalla stagionalità delle prestazioni lavorative richieste (non è consentito, in altri termini, al c.c.n.l. prevedere nuove e diverse fattispecie di legittimo esercizio del diritto di prelazione nelle assunzioni; priva di significato –altrimenti- risulterebbe l'espressa limitazione legislativa).

Va, infine, sottolineato come l'art. 7, punto A), del c.c.n.l. 19.11.2004, lungi dall'istituire nuove e diverse ipotesi di riconoscimento in favore del lavoratore di un diritto di precedenza nelle assunzioni (così come sostenuto dal ricorrente), pone semplicemente a carico dell'azienda –ove vi sia necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato- un obbligo di informativa in favore dei lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi e che ne abbiano fatto esplicita richiesta scritta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto.

Per le ragioni tutte innanzi esposte, la domanda non può trovare accoglimento.

L'insussistenza del presupposto del *fumus boni iuris* richiesto *ex lege* per accordare la tutela cautelare, esime questo giudice dall'esame dell'ulteriore requisito, costituito dal *periculum in mora*.

Attesa la particolarità della questione trattata e in assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate.

p.q.m.

rigetta il ricorso. Spese compensate.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Taranto, 18 gennaio 2006

Il Tribunale – Giudice del Lavoro

(Dott.ssa *Elvira Palma*)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Taranto,

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

COPIA

TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.700 C.P.C.

per Nicolì Daniele (C.F.: NCLDNL79L11L049Y), nato a Taranto il 11.07.1979 e residente in Taranto - Talsano alla Via Madonna delle Grazie n. 48, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mauro Ruffo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

CONTRO

l'**A.M.A.T. S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657.

FATTO

a) Il Sig. Nicolì Daniele ha prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.M.A.T. S.p.a., con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea), in forza di distinti rapporti a termine - relativamente ai quali formula espressa riserva di impugnativa in un distinto giudizio ordinario per illegittima apposizione del termine - e per i seguenti periodi:

1) dal 16/6/2003 al 15/9/2003;

2) dal 5/01/2004 al 02/07/2004, successivamente prorogato senza soluzione di continuità sino al 30/6/2005.

b) Il primo contratto di lavoro a termine concluso con l'A.M.A.T. S.p.A. è stato motivato dalla necessità,

" che in applicazione degli accordi nazionali ed aziendali vigenti, con ordine di servizio n. 13/2003 si è disposto in favore del personale viaggiante dell'Area Esercizio un periodo di 15 giorni di ferie per ciascun agente, con

AVV.TO MAURO RUFFO

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle successive fasi di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, riscuotere, rinunziare, quietanzare, riassumere e spiegare domanda riconvenzionale, con promessa di *rato* e valido.

Vi autorizzo altresì a nominare in Vostra vece altro procuratore, con stessi poteri.

Dichiaro inoltre di, ai sensi dell'art.13 D.lgs n.196/2003 di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento.

Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con regole strettamente connesse alla finalità dell'incarico.

Eleggo domicilio nello studio dell'avv. Mauro Ruffo sito in Taranto alla via Sorcinelli n. 15

Nicolì Daniele

È autentica
Avv. Mauro Ruffo

9/01 Cronologico 229

Importo atto € 28 NOV 2005
Taranto,
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Depositata in cancelleria

IL 18 NOV. 2005

IL CANCELLIERE

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li 30 DIC. 2005

Prot. n°: 24294 /UAG

Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art.24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A., Le conferisco l'incarico di assistere l'AMAT S.p.A. nei ricorsi ex art.700 promossi dai dipendenti Leone Carmelo, Nicolì Daniele, Soranno Francesco, Maranò Fabio, Basile Oronzo, Pacchiana Giuseppe, Montervino Nicola rappresentati e difesi dall'avv.to Mario Ruffo.

I ricorsi sono stati notificati il 05/12/2005; l'udienza di comparizione è prevista per il 10/01/2006.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

documentazione allegata ad ogni ricorso
- contratti e Termini intercorsi + atti di proroga
- domande di partecipazione al concorso
- bando di concorso

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 = Fax. 099.7324328

suddivisione in 6 scaglioni aventi la seguente periodicità temporale: 16/06-30/06;16/07-31/07;1/08-15/08; 16/08-31/08; 1/09-15/09;

che pertanto onde garantire la regolarità del servizio, occorre procedere alla sostituzione del predetto personale di guida durante il periodo di fruizione dei congedi".

La disciplina di tale rapporto a termine veniva espressamente assoggettata (clausola H del contratto) alle disposizioni di cui all'Accordo Nazionale di Lavoro 27/11/2000, art. 7, lett. A punto 1, del D.Lgs.vo n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del R.D. n. 148/1931 ed, infine, dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'Amat s.p.a. in quanto applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro a termine.

c) Il secondo rapporto di lavoro a termine, successivamente prorogato, veniva motivato invece dalla necessità dell'espletamento di una non meglio precisata procedura selettiva - i cui contenuti e le cui modalità erano, al tempo dell'assunzione di cui si discorre, ancora ignoti - finalizzata alla copertura, tramite contratti a tempo indeterminato, di un imprecisato numero di posti vacanti nell'organico dell'Azienda di trasporto resistente, e più precisamente, *"dalla necessità di far fronte alla carenza organica, il presente contratto di lavoro avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratto a tempo indeterminato e con profilo di operatore di esercizio".*

Alla scadenza del contratto a termine da ultimo menzionato, l'A.M.A.T. S.p.A., ritenendo sussistere "le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive" poste alla base del rapporto di lavoro

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

medesimo, lo prorogava sino al 30.06.2005, termine che determinava la cessazione del contratto. Tale contratto veniva espressamente assoggettato alle disposizioni dell'art. 7 lett.A, punto 2, dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000, nonchè al D.Lgs. n. 368/2001 e successive modiche ed integrazioni, nonchè al R.D. 148/1931.

d) Durante il periodo temporale di proroga del secondo contratto a termine, veniva introdotta la nuova disciplina del CCNL Autoferrotranvieri del 19/11/2004, che all'art. 7, integrando le norme del Dlgs. 6/9/2001 n. 368 ed 8 del R.D. 148/1931, prevede che " *Le aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa*".

e) Una volta cessato il rapporto di lavoro alla data del 30/6/2005, il ricorrente, con nota raccomandata a.r. del 9 settembre 2005, inoltrata all'A.M.A.T. il successivo 10 settembre, invocando la titolarità di un diritto di precedenza all'assunzione, rispetto agli altri partecipanti alla selezione indetta dalla medesima A.M.A.T. di cui *infra*, intimava all'azienda convenuta di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del ricorrente, pena il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

caso del ricorrente), ma anche per quelli scaduti da non più di nove mesi.

Del pari, per effetto della norma del D. Lgs. 368/2001, il diritto di precedenza del lavoratore deve essere esercitato **entro novanta giorni** dalla cessazione del contratto: indi sul punto va disapplicata, in quanto inficiata da nullità parziale, per un'eccessiva limitazione per l'esercizio del diritto del lavoratore, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., quella parte della norma del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19/11/2004, che prevede un termine minore di 15 giorni rispetto a quello legale, termine che quindi deve ritenersi sostituito da quello legale ex art. 1419 comma II° c.c. .

Di converso, il ricorrente ha certamente esercitato in tempo utile il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.

Di tal guisa sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo o dovrebbe effettivamente procedere, secondo le previsioni, ad assumere nuovo personale; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine *ex* art. 23 L. 56/87 (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

Alla luce di quanto finora esposto sembra evidente, pertanto, che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni iuris* attesa l'evidente fondatezza delle ragioni poste a suo fondamento.

Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile, si rileva che soltanto l'adozione di un provvedimento cautelare potrebbe evitare al ricorrente il nocumento, non solo di natura patrimoniale, che deriva dallo stato di disoccupazione forzosa cui il medesimo è stato costretto in ragione della mancata assunzione con diritto di precedenza, e che la misura invocata, ove accolta, è persino confacente anche agli interessi della stessa convenuta, che potrebbe essere costretta, in caso di accoglimento della domanda solo nel giudizio ordinario, e magari a distanza di notevoli anni, ad esborsi economici davvero consistenti !!!.

Tanto premesso

il Sig. Nicolì Daniele, come innanzi domiciliato, rappresentato e difeso, chiede che l'Ill. mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza ed il *fumus boni juris*, assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, Voglia emettere i provvedimenti necessari e sufficienti affinché cessi immediatamente l'illecita/illegittima condotta dell'A.M.A.T. S.p.A., anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti nella presente vicenda, ed in particolare in via cautelare,

- con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato che la convenuta ha posto, o porrà in essere, in conseguenza della selezione pubblica espletata e dianzi richiamata del 31/3/2004, ordinare l'assunzione del ricorrente, con diritto di

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

precedenza, alle condizioni e con le modalità dei contratti di lavoro stipulati o stipulandi in forza della ridetta selezione pubblica;

fissato ex art.669 - octies c.p.c., il termine per l'inizio del giudizio di merito, in tale sede, l'Autorità Giudiziaria adita Voglia accogliere, altresì, le seguenti conclusioni:

1) previa declaratoria, ove necessario, di nullità parziale dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri del 19/11/2004, nella parte in cui limita eccessivamente l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, dichiarare che il diritto di precedenza del ricorrente è stato validamente esercitato successivamente al contratto di lavoro a termine scaduto il 30/6/2005 e, per l'effetto,

2) accogliere, nel merito, il ricorso per le causali e conclusioni del ricorso cautelare ed, in particolare, disporre l'assunzione del ricorrente presso il medesimo datore di lavoro con la qualifica già posseduta, con condanna dell'A.M.A.T. S.p.A. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) condannare la società A.M.A.T. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale *in re ipsa ex* art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre l'audizione delle parti. Si offrono in produzione i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte.

Taranto, 15 novembre 2005

Avv. Mauro Ruffo

Il Giudice

letto il ricorso che precede, fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 14/6/06, assegnando all'istante termine fino a 20 prima di detta udienza per la notifica del ricorso e del presente provvedimento all'altra parte.

Taranto, 24/11/05

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE C2
(Dr.ssa Maria GALDASSARRE)

Il Giudice

AMAT s.p.a.
Prot. in arrivo n. 22882
Del 05 DIC. 2005

P	-Presidente	☐
VP	-Vice Presidente	☐
D	-Direttore Generale	☐
DA	-Direttore Amministrativo	☐
DT	-Direttore Tecnico	☐
UC	-Contabilità/Bilancio	☐
UA	- Contratti Appalti	☐
UI	-Informatica	☐
UE	-Esercizio Movimento	☐
UP	-Personale	☒
UAG	-Aff.Gen./P.R./Sinistri	☒
US	-Segreteria	☐
UT	-Tecnico	☐
UF-PT	-Uff.Prod.Traffico	☐
UF	-Uff. Ragioneria	☐

Copia conforme all'originale

Taranto 28 NOV 2005

TRIBUNALE DI TARANTO
L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO (B2)
(Grazia BALDI)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario (Pos. Econ. B.3) addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al

Sig. A.M.A.T. S.p.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. PRO TEMPORE

abitante in Taranto - Via C. BATTISTI n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani

A mani Sig. [signature]
Impiegato addetto alla sede,
incaricato ricezione atti.
Taranto 05 DIC. 2005

CORTE DI APPELLO LECCE
SEZIONE DISTACCATA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

ORIGINALE

AMAT s.p.a. Prot. in arrivo n. 3769 Del 17 MAR. 2006
P -Presidente
VP -Vice Presidente
D -Direttore Generale
DA -Direttore Amministrativo
DT -Direttore Tecnico
UC -Contabilità/Bilancio
UA -Contratti Appalti
UI -Informatica
UE -Esercizio Movimento
UP -Personale
UAG -Aff.Gen./PR./Sindaci
US -Segreteria
UT -Tecnico
UF-PT -Uff.Prot.Traffico
UF-RG -Uff.Ragioneria

TRIBUNALE DI TARANTO

In COMPOSIZIONE COLLEGIALE

SEZIONE LAVORO

RECLAMO *EX* ART. 669 *TER DECIES* C.P.C.

per Nicolì Daniele (C.F.: NCLDNL79L11L049Y), nato a Taranto il 11.07.1979 e residente in Taranto - Talsano alla Via Madonna delle Grazie n. 48, elettivamente domiciliato in Taranto alla via Sorcinelli n. 15 presso lo studio dell'Avv. Mauro Ruffo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine del presente atto,

a v v e r s o

l'ordinanza n. 13922 emessa in data 23.01.2005 dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Elvira Palma, comunicata a cura della cancelleria in data 01.02.2006, con cui veniva disposto il rigetto del ricorso ex art.700 c.p.c. inoltrato dal sig. Nicolì Daniele c/ A.M.A.T. S.p.a. (N.R.G: 13922).

* * *

Con ricorso *ex* art. 700 c.p.c., notificato il 5 dicembre 2005, il sig. Nicolì Daniele conveniva in giudizio, dinanzi all'On. le Tribunale Civile di Taranto – Sez. Lavoro, l'A.M.A.T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

in via cautelare,

- con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o a tempo indeterminato che la convenuta ha posto, o porrà in essere, in conseguenza della selezione pubblica espletata e dianzi richiamata del 31/3/2004, ordinare l'assunzione del ricorrente, con diritto di precedenza, alle condizioni e con le modalità dei contratti di lavoro stipulati o stipulandi in forza della ridetta selezione pubblica;

AVV. TO MAURO RUFFO
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle successive fasi di impugnazione ed esecuzione, conferendo Vi all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di chiamare terzi in causa, conciliare, transigere, riscuotere, rinunziare, quietanzare, riassumere e spiegare domanda riconvenzionale, con promessa di *rato* e valido.
Vi autorizzo altresì a nominare in Vostra vece altro procuratore, con stessi poteri.
Dichiaro inoltre di, ai sensi dell'art.13 D.lgs n.196/2003 di essere edotto che i dati personali, richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento.
Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà attraverso strumenti manuali, informatici e telematici con regole strettamente connesse alla finalità dell'incarico.
Eleggo domicilio nello studio dell'avv. Mauro Ruffo sito in Taranto alla via Sorcinelli n. 15

Nicolì Daniele
È autentica
Avv. Mauro Ruffo

CIVILE E PENALE O.N.L.U.S.

Vp 3737 Cronologico 658
Importo atto € _____
Taranto, - 6 MAR. 2006
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel: 099.7302205 – Fax. 099.7324328

fissato ex art.669 - octies c.p.c., il termine per l'inizio del giudizio di merito, in tale sede, l'Autorità Giudiziaria adita Voglia accogliere, altresì, le seguenti conclusioni:

1) previa declaratoria, ove necessario, di nullità parziale dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri del 19/11/2004, nella parte in cui limita eccessivamente l'esercizio del diritto di precedenza del lavoratore, dichiarare che il diritto di precedenza del ricorrente è stato validamente esercitato successivamente al contratto di lavoro a termine scaduto il 30/6/2005 e, per l'effetto,

2) accogliere, nel merito, il ricorso per le causali e conclusioni del ricorso cautelare ed, in particolare, disporre l'assunzione del ricorrente presso il medesimo datore di lavoro con la qualifica già posseduta, con condanna dell'A.M.A.T. S.p.A. al pagamento di ogni compenso retributivo e previdenziale dovuto al ricorrente dalla data di maturazione del diritto sino alla formale assunzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3) condannare la società A.M.A.T. S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale *in re ipsa* ex art. 2059 c.c. per la rilevanza costituzionale degli interessi protetti, nella misura da liquidarsi in via di equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia della fase cautelare che di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

Nelle premesse in fatto del ricorso ex art. 700 c.p.c., il ricorrente assumeva di essere stato assunto a tempo determinato dall'A.M.A.T. S.p.A. con mansioni di operatore di esercizio (conducente di linea) e, una volta cessato il rapporto in data 30/6/2005, di aver esercitato, con lettera raccomandata del 9

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

settembre 2005, ai sensi dell'art. 7 del CCNL Autoferrotramviari, diritto di prelazione rispetto alle assunzioni che l'A.MA.T. S.p.A. stava nel frattempo effettuando.

Nessun riscontro, tuttavia, vi era stato al riguardo da parte dell'azienda convenuta.

Instauratosi il giudizio ex art. 700 c.p.c., si costituiva l'A.M.A.T. S.p.A. la quale, nell'impugnare e disconoscere ogni avverso dedotto, eccepito, concluso e prodotto, chiedeva il rigetto della domanda attrice perchè inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.

Effettuata la discussione, la causa veniva riservata per la decisione.

Il Giudice decideva la lite emettendo la sopra menzionata ordinanza che, in quanto ingiusta, viene impugnata per i seguenti

M O T I V I

Questa difesa non condivide l'interpretazione offerta dal Magistrato adito in ordine alla carenza di *fumus boni iuris* della pretesa avanzata dal ricorrente, odierno reclamante.

Invero, punto nodale della vicenda per cui è causa risulta essere l'effettiva sussistenza, le modalità nonché il contenuto stesso di un diritto di prelazione nelle assunzioni in favore di soggetti con i quali sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'azienda datrice di lavoro.

Orbene, se è noto che il D.Lgs. 368/2001 ha abrogato con l'art. 11 I° comma l'intera disciplina della L. 230/1962, e con essa la norma che prevedeva in via generalizzata il diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso il medesimo datore di lavoro, è altrettanto vero che il CCNL Autoferrotramvieri del 19/11/2004, integrando le norme del D.Lgs. citato, prevede che " *Le*

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

aziende ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, informeranno i lavoratori assunti a termine nello stesso profilo professionale, il cui contratto sia ancora in corso o scaduto da non più di nove mesi, e che ne abbiano fatto esplicita richiesta entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto. Le aziende, nella informativa sopra richiamata, comunicano le modalità della precedenza e le modalità di un'eventuale assunzione. Gli interessati manifestano all'azienda la propria disponibilità entro giorni 15 successivi alla ricezione della informativa".

Alla luce di quanto appena esposto, non è revocabile in dubbio che, nonostante l'art. 10 del D.Lgs. 368/2001 individui un diritto di precedenza nell'assunzione, presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato a carattere stagionale (cfr. 23 co. 2 L. 56/1987), i sindacati stipulanti il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotramvieri, operando una deroga *in melius* a tale disciplina, abbiano inteso introdurre <u>uno specifico diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo determinato del comparto di cui trattasi</u>.

Ne deriva, pertanto, che il richiamo al D.Lgs. 368/2001, operato dal ricorrente nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto, lungi dal riferirsi al disposto limitativo di cui all'art. 10 della medesima legge, avrebbe dovuto essere più correttamente inteso nel senso di utilizzare il più lungo termine d'esercizio del

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

diritto di precedenza in tale legge previsto – 90 giorni -- con conseguente nullità, anche ai sensi dell'art. 2965 c.c., del più breve termine di 15 giorni invece previsto dall'art. 7 del C.C.N.L applicabile al caso *de quo*.

Peraltro, il richiamo al D. Lgs. 368/2001 pare, anche sotto questo più limitato profilo, ultroneo, in considerazione del fatto che, secondo pacifica giurisprudenza (cfr. Cass.Civ. n. 9647/2004; Cass.Civ. 3186/1998; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 11875/2003; Cass.Civ. 9202/2003), termine congruo per l'esercizio di un diritto di tal fatta pare essere quello di 6 mesi (termine mutuato in via analogica dall'art. 2113 c.c in tema di rinunce e transazioni), con la conseguenza, pertanto, che il ricorrente **ha certamente esercitato in tempo utile il diritto di precedenza con la richiesta a.r. del 9/9/2005, palesemente elusa e disattesa dalla convenuta anche per la mancata informativa in ordine alla volontà di effettuare nuove assunzioni.**

In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, sussistono tutte le condizioni previste affinché venga dato seguito al sopra menzionato diritto di precedenza (*id est:* di prelazione) in quanto, da un lato l'A.M.A.T. S.p.A. ha di recente completato la procedura selettiva finalizzata all'assunzioni di nuovi operatori di esercizio iniziata con l'avviso pubblico del 31.03.2004, sicchè sta procedendo o dovrebbe effettivamente procedere, secondo le previsioni, ad assumere nuovo personale; dall'altro, l'odierno ricorrente, proprio in quanto assunto con la qualifica di operatore d'esercizio dall'azienda convenuta con plurimi rapporti di lavoro a termine (l'ultimo dei quali scaduto il 30.06.2005), si ritiene abbia correttamente esercitato il sopra menzionato diritto di precedenza.

***

TRIBUNALE DI TARANTO

Il Presidente della Sezione Lavoro;

Letto il ricorso che precede;

visti i documenti allegati;

visto l'art. 738 c.p.c.

ORDINA

la comparizione delle parti innanzi alla collegio della ___ *Sezione Lavoro riunito in Camera di Consiglio per l'udienza del* 30/05/06 ;

Nomina relatore il dr R. Ligure

DISPONE

che cura del ricorrente copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte entro il ~~Ciascuno~~ 15/03/06

Taranto, li 22 FEB. 2006

Il Presidente della Sezione Lavoro

Dr Vito Vozza

IL CANCELLIERE - C1
(Dora SEMERARO)

CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEZIONE D[illegible]TA DI TARANTO – UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad Istanza della parte costituita in atti, ed ove occorra dell[illegible] Ruffo, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suindicato u[illegible] notificato il presente atto all'**A.M.A.T. S.p.a., in persona del suo l[illegible] rapprentante pro-tempore, corrente in Taranto alla via Cesare Battis[illegible] n. 657,** a mani

Impiegato addetto alla se[illegible]
Incaric[illegible] ricezione atti.
Taranto 07 MAR. 2006

CORTE DI APPELLO LECCE
SEZIONE [illegible] TARANTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
(Francesco SCIALPI)

Studio Associato Barberio
e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

00179 ROMA
Via C. Baronio n.54/A – tel./fax 06.7850537

Avv. Claudio Barberio
Dott. Dario Barberio

74100 TARANTO
C.so Italia n.254 - tel. 099.7351536 - fax 099.7362875

1459

20 ottobre 2005

AMAT s.p.a. Prot. in arrivo n. 20735 Del 21 OTT. 2005
P -PRESIDENTE
VP -VICE PRESIDENTE
D -DIRETTORE
DA -DIRIG. AMMINISTR.
DT -DIRIGENTE TECNICO
UC -CONTABILITA'/BILANCIO
UA -CONTRATTI APPALTI
UI -INFORMATICA
UE -ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP -PERSONALE
UAG -AFF.GEN./P.R./SINISTRI
US -SEGRETERIA
UT -TECNICA
UF-PT- UFF. PROD./TRAFFICO
UF-RG- UFF. RAGIONERIA

AMAT spa
Via Cesare Battisti n.657
74100 TARANTO

fax 099.7794247

PACCIANA Giuseppa, BASILE Oronzo, LEONE Carmelo, NICOLI' Daniele, SORANNO Francesco, MARANO' Fabio, MONTERVINO Nicola, LOCHI Gregorio

Preteso diritto di precedenza all'assunzione
Vs. nota 13.10.2005 – prot. n. 20277/P

Ho letto con attenzione la nota 8.10.05 della dott.ssa Menenti ed ogni altro documento rimessomi con la stessa.

Mi viene richiesto di verificare la fondatezza della richiesta di assunzione con precedenza formulata dai sigg.ri Pacciana, Basile, Leone, Nicoli, Soranno, Maranò, Montervino e Lochi che, a suo tempo, erano stati assunti dall'Amat con la qualifica di "operatore d'esercizio" in virtù di contratti di lavoro a termine.

Ritengo di condividere appieno gli spunti problematici che traspaiono dalla argomentata nota della dott.ssa Menenti.

Come è noto i contratti di assunzione a termine furono esplicitamente rapportati alla *carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "operatore di esercizio"*. Pertanto, ***nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato***, i contratti di cui sopra risposero all'esigenza di *garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico*.

Di tanto fu dato atto al momento perfezionativo dell'accordo contrattuale il cui testo contempla una condizione risolutiva (punto sub b - "*se alla data del ... il contratto non si sarà già risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzione, esso, in mancanza di espressa proroga, dovrà considerarsi automaticamente risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o ulteriore comunicazione*").

Occorre pertanto esaminare se alla luce del testo contrattuale e/o della normativa applicabile risulti configurabile il preteso diritto di "precedenza".

La condizione risolutiva prevista in contratto non si concilia, nemmeno logicamente, con l'intendimento di concedere qualsivoglia precedenza a beneficio degli assunti a tempo determinato.

Al di fuori del contratto individuale, poi, anche in base alle stesse indicazioni degli interessati, assumono rilievo il CCNL 27.11.2000 ed il D.Lgs. 368/2001, cui fa espresso rinvio il contratto.

Del diritto di precedenza vi è traccia nell'art.10 m.9-10 del D.Lgs. 368/2001 secondo cui "è *affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223.*

In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso".

Come è dato vedere, la norma riportata non contiene una disciplina del diritto di precedenza, ma si limita ad operare un rinvio al CCNL circa l'eventuale previsione, in seno ad esso, di un tale diritto con riferimento ai lavoratori assunti ex art. 23 comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (abrogato dall'art.11 D.Lgs.368/01), ovvero con riferimento ad ipotesi normative estrance al caso di specie.

L'Amat ha stipulato i contratti a termine in base all'art. 7 lett. A, punto 2 del CCNL cit. secondo cui ...*le parti concordano che contratti a termine possono essere attivati, ai sensi dell'art. 23 della L.28.02.1987 n.56, nelle seguenti casistiche e con le seguenti modalità:*

1)...

2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo ovvero per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di assunzione.

Alla luce di quanto sopra, il diritto di precedenza rivendicato non trova adeguati e decisivi riscontri nelle fonti contrattuali, né in quelle di legge.

Ulteriore considerazione merita la circostanza che tutti i soggetti che oggi rivendicano il diritto di precedenza hanno partecipato alle selezioni non riuscendo a collocarsi in graduatoria in posizioni appetibili ai fini della certezza dell'assunzione.

Tanto rileva poiché la pretesa dell'assunzione con precedenza non risulta conciliabile con la partecipazione degli interessati alla selezione pubblica secondo le accettate regole della sua indizione e del suo espletamento.

In ogni caso, ritengo prevalenti gli effetti negativi connessi ad una linea che si proponga di assecondare le richieste in oggetto. Tanto perché l'ipotesi della precedenza comporterebbe un totale sovvertimento delle regole universalmente divulgate ai fini della selezione pubblica, con la conseguenziale violazione del diritto rivendicabile dai concorrenti in base al risultato conseguito all'esito della stessa.

Con i migliori saluti

avv. Roberto Barberio

Avv. Mauro Ruffo
Via Sorcinelli, n. 15
74100 – Taranto
Tel. 099.7302205 – Fax. 099.7324328

Taranto, lì 9 settembre 2005

05/01/04
al 30/06/04

Spett. le A.M.A.T. S.p.A.
Via Cesare Battisti, n. 657
74100 Taranto

Racc. a.r.

Formulo la presente nell'interesse del Sig. **Nicolì Daniele** nato a Taranto il 11.07.1979, che sottoscrive in calce ad ogni effetto di legge.

Premesso che

a) il mio assistito è stato assunto dall'azienda indicata in epigrafe con plurimi rapporti di lavoro a termine *ex* art. 23 L. 56/87, con qualifica di operatore di esercizio, l'ultimo dei quali scaduto il 30/06/2005, avverso i quali peraltro si fa riserva di apposita impugnativa;
b) l'azienda intende procedere all'assunzione di personale con contratto di inserimento ed a tempo indeterminato, in esecuzione di una recente selezione pubblica;
c) il Sig. Nicolì Daniele è *ex lege* e per espressa previsione del contratto collettivo nazionale applicabile, peraltro integrativo del D. Lgs. 368/2001, titolare di un diritto di precedenza nell'assunzione.

Per quanto sopra, si chiede di procedere con diritto di precedenza all'assunzione del Sig. Nicolì, riservando, in caso contrario, di adire l'Autorità Giudiziaria al fine di tutelare la posizione soggetiva del mio assistito.

Distinti saluti

Avv. Mauro Ruffo

per conferma e ratifica
Nicolì Daniele
Daniele Nicolì

AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 18976
Del 22 SET 2005
P -PRESIDENTE
VP -VICE PRESIDENTE
D -DIRETTORE
DA -DIRIG. AMMINISTR.
DT -DIRIGENTI TECNICO
UC -CONTABILITA'/BILANCIO
UA -CONTRATTI APPALTI
UI -INFORMATICA
UE -ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP -PERSONALE
UAG -AFFARI GEN./SINISTRI
US -SEGRETERIA
UT -TECNICA
UF-PT- UFF. PROD.TRAFFICO
UF-RG- UFF. RAGIONERIA

8219

Ok Selezione
n° 495

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 365601 NICOLI' DANIELE

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
5/01/2004	5/01/2004	30/06/2005	1	6	

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. comples. maturato		**1.068,40**
TFR 31/12 a. p. da erogare 1.068,40		
Rivalutazione di 1.068,40 X 1,597458%		17,07
Imp.sostit.rival. 17,07 X 11% =	1,88	
TFR effettivo lordo anno in corso		777,12
Legge 297/82 Art.3 su impon. 11.090,00	55,46	
TOTALI	57,34	1.862,59
T O T A L E I M P O R T O T F R		**1.805,25**

Ammontare lordo T.F.R.	1.807,13	-	
Riv.cor. 17,07 Tassata 0,00	17,07	-	
Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00	0,00	+	
Liberalita' 100%	0,00	+	
Preavviso	0,00	+	
Anticipi C.C.N.L.	0,00	+	
Altre indennita'	0,00	+	
Imponibile fiscale liquidazione	1.790,06	X	
Aliquota media	23,00	% =	
Imposta dovuta	411,71	-	
Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00	175,56	-	
Imposta operata su antic./preavv./acconti	0,00	=	
Imposta residua	236,15		
Importo Netto T.F.R.	1.570,98	-	
IRPEF su rivalutazione	1,88	=	
Importo Netto Totale	1.569,10		

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.569,10 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005 Firma : _____

PROSPETTO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DEL : 9/08/2005

AZIENDA : 3 - Azienda per la Mobilita' nell'Area di Taranto SpA
DIPENDENTE : 365601 NICOLI' DANIELE

DATA ASS.	DATA ASS. CONV.	DATA CESS. RAPP.	ANNI	MESI	ANZ.
5/01/2004	5/01/2004	30/06/2005	1	6	

DESCRIZIONE	RITENUTE	COMPETENZE
TFR 31/12 a. p. comples. maturato		1.068,40
TFR 31/12 a. p. da erogare 1.068,40		
Rivalutazione di 1.068,40 X 1,597458%		17,07
Imp.sostit.rival. 17,07 X 11% =	1,88	
TFR effettivo lordo anno in corso		777,12
Legge 297/82 Art.3 su impon. 11.090,00	55,46	
TOTALI	57,34	1.862,59
T O T A L E I M P O R T O T F R		1.805,25
Ammontare lordo T.F.R.	1.807,13 -	
Riv.cor. 17,07 Tassata 0,00	17,07 -	
Rid.norm. 0,00 Part-time 0,00	0,00 +	
Liberalita' 100%	0,00 +	
Preavviso	0,00 +	
Anticipi C.C.N.L.	0,00 +	
Altre indennita'	0,00 +	
Imponibile fiscale liquidazione	1.790,06 X	
Aliquota media	23,00 % =	
Imposta dovuta	411,71 -	
Detr.norm. 175,56 Part-time 0,00	175,56 -	
Imposta operata su antic./preavv./acconti	0,00 =	
Imposta residua	236,15	
Importo Netto T.F.R.	1.570,98 -	
IRPEF su rivalutazione	1,88 =	
Importo Netto Totale	1.569,10	

Dichiaro di aver ricevuto la somma di 1.569,10 a saldo di quanto dovutomi per la cessazione del rapporto di lavoro come da prospetto a tergo.

Dichiaro inoltre di non aver piu` nulla da pretendere per qualsiasi titolo o ragione, essendo stato interamente soddisfatto di ogni mia spettanza inerente al rapporto di lavoro cui la presente liquidazione si riferisce.

Ricevo inoltre il libretto di lavoro N. _____ rilasciato il _____ dal comune di _____.

Data : 09/08/2005 Firma : _____

MOD. DS22

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE O DI MOBILITÀ

(da allegare al mod. DS. 21)

(fornire le notizie e barrare le caselle che interessano)

A DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

DENOMINAZIONE: A.M.A.T. S.P.A. TARANTO

COD. FISCALE O PARTITA IVA: 00146330733

MATRICOLA INPS: 80335539 | C.S.C. | CODICI AUTORIZZAZIONE | SEDE INPS DI ISCRIZIONE: TARANTO

ATTIVITÀ ESERCITATA: ☐ INDUSTRIALE NON EDILE ☐ EDILE O AFFINE ☒ ALTRE (specificare l'attività) TRASPORTI

È SOGGETTA AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: ☐ SI ☒ NO

B DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE

COGNOME E NOME: NICOLI' DANIELE | COGNOME DEL MARITO:

CODICE FISCALE: NCLDNL79L11L049Y | SESSO: M | DATA DI NASCITA: 11 07 79 | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: TARANTO | PROV.: TA

INDIRIZZO (Via, Piazza ecc.): VIA M. DELLE GRAZIE N. 48 | COMUNE: TARANTO | PROV.: TA

C DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
(riferiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro)

DENOMINAZIONE STABILIMENTO/CANTIERE/UNITÀ PRODUTTIVA PRESSO CUI PRESTAVA SERVIZIO IL/LA DIPENDENTE: A.M.A.T. S.P.A. TARANTO - AREA ESERCIZIO

DATA DI ASSUNZIONE: 05 01 04

ORARIO SETTIMANALE CONTRATTUALE: 39

QUALIFICA RIVESTITA	
OPERAIO	☒
IMPIEGATO	☐
QUADRO	☐
DIRIGENTE	☐
LAVOR. A DOMICIL.	☐
APPRENDISTA	☐
ALTRO	☐

TIPO DI CONTRATTO	
A TEMPO INDETERMINATO	☐
A TEMPO DETERMINATO	☒
STAGIONALE	☐
A PART-TIME ORIZZONTALE	☐
A PART-TIME VERTICALE	☐
ALTRO (specificare tipo di contratto)	☐

INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO			
A SEGUITO DI		DATA	MOTIVO
SOSPENSIONE	☐		
DIMISSIONI	☐		
LICENZIAMENTO	☒	30.06.05	SCADENZA CONTRATTUALE

CON DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO FINO AL:

D DATI RELATIVI AI PERIODI DI LAVORO NEI DUE ANNI PRECEDENTI LA RISOLUZIONE O SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

PERIODI DI OCCUPAZIONE
(indicare, per ciascun mese dell'anno, la retribuz. corrisposta ed il n. delle settim. retribuite/dovute)

MESI	ANNO 2003		ANNO 2004		ANNO 2005	
	RETRIBUZIONE	N.	RETRIBUZIONE	N.	RETRIBUZIONE	N.
GENNAIO			1.003,46	4	1888,31	5
FEBBRAIO			1568,09	4	1876,56	4
MARZO			1634,96	4	1821,98	4
APRILE			1405,47	4	1437,26	5
MAGGIO			1596,14	5	1688,81	4
GIUGNO	583,43	2	1558,29	4	1852,86	4
LUGLIO	1.298,20	4	3.207,30	5		
AGOSTO	1.562,35	5	1.854,08	4		
SETTEMB.	1.180,03	4	1899,01	4		
OTTOBRE	1.255,41	0	1487,64	5		
NOVEMB.			1518,26	4		
DICEMB.			2.806,08	4		
TOTALE	5879,42	15	21.538,86	51	10.565,86	26

PERIODI DI SOSPENSIONE
(malattia, maternità, cig, infortunio, servizio militare ecc.)

DAL	AL	MOTIVO
27.12.04	28.12.04	MALATTIA
1.4.05	3.4.05	"
26.5.05	29.5.05	"

PERIODI DI APPRENDISTATO

DAL	AL	DAL	AL

E — DATI PER DETERMINARE L'IDENTITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE RELATIVI AI TRE MESI PRECEDENTI LA DATA DI RISOLUZIONE/SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

EMOLUMENTI AL LORDO DI QUALSIASI RITENUTA (compresi i ratei di mensilità aggiuntive)		GIORNATE LAVORATE (compresi sabati, domeniche e festività infrasettimanali)
IMPORTO COMPLESSIVO £.	IMPORTO GIORNALIERO £.	N.
52 84,66	58,71	84

CONFORMITÀ DELLA RETRIBUZIONE AL CONTRATTO DI LAVORO [X] SI [ ] NO

MOTIVO DELLE EVENTUALI ASSENZE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE	N. GIORNI
MALATTIA	7
MATERNITÀ	
INFORTUNIO	
SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO	
SCIOPERO	
PERMESSI NON RETRIBUITI	
ALTRI MOTIVI	
TOTALE GIORNATE DI ASSENZA	7

F — DATI PER DETERMINARE IL TRATTAMENTO SPECIALE EDILIZIO RELATIVI ALLE ULTIME QUATTRO SETTIMANE EFFETTIVAMENTE LAVORATE (riservato aziende edili o affini)

IMPORTO COMPLESSIVO EMOLUMENTI SPETTANTI (al lordo di qualsiasi ritenuta)

DAL	AL	ORE	LIRE
TOTALE			

IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUCCESSIVO A PERIODO DI SOSPENSIONE CON DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE RESPINTA INDICARE:

- DATA DI TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI LAVORATORI PER I QUALI È STATA INOLTRATA DOMANDA DI INTEGRAZIONE SALARIALE .....
- MOTIVO DELLA REIEZIONE DELLA DOMANDA DI CIG: .....
- DATA DI PRESENTAZIONE EVENTUALE RICORSO [ ][ ][ ]

G — DATI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ (da compilare per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità)

MOTIVO DELLA MESSA IN MOBILITÀ DEL DIPENDENTE

- [ ] RIDUZIONE DI ATTIVITÀ
- [ ] TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ
- [ ] CESSAZIONE DI ATTIVITÀ
- [ ] CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PER I DIPENDENTI DI:
  - ○ Società costituita dalla GEPI o dall'INSAR
  - ○ Impresa ammessa al trattamento di integraz. salariale straordinaria ex art. 1 L. 501/77
  - ○ Società o impresa diversa dalle precedenti

IL LAVORATORE È INCLUSO NELL'ELENCO NOMINATIVO INVIATO ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI .....
IN DATA [ ][ ][ ]

IL LAVORATORE PUÒ FAR VALERE ALMENO 6 MESI DI EFFETTIVO LAVORO NELLA AZIENDA [si] [no] (vanno compresi anche periodi di ferie, infortuni, festività infrasettimanali, sospensione per gravidanza o puerperio)

LA RETRIBUZIONE ORARIA SPETTANTE AL LAVORATORE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (COMPRENSIVA DEI RATEI DI MENSILITÀ AGGIUNTIVE) È DI £.

L'IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE SULLE MENSILITÀ DOVUTE È COMPRESO NEL VERSAMENTO COME SOTTOSPECIFICATO

IMPORTO VERSAMENTO	N. LAVORATORI	DATA DEL VERSAMENTO	NUMERO C.C.P.	SAP INPS DI

H — DATI AGGIUNTIVI PER DETERMINARE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI (art. 22, comma 6, Legge 223/1991)

SOCIETÀ DI REIMPIEGO COSTITUITE DALLA GEPI O DALL'INSAR ED IMPRESE AMMESSE AL TRATTAMENTO CIGS AI SENSI DELL'ART. 1 L. 501/77:
IL DIPENDENTE FRUIVA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA ALLA DATA DELL'11.8.1977 [si] [no]

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni false, dichiara che i dati e le notizie fornite sono conformi alla documentazione aziendale ed alle risultanze dei libri paga e matricola.

IL PRESIDENTE
Enzo Manco

DATA 12 LUG. 2005

FIRMA .....

tip. Publidea Policoro MT

365600
365601

Taranto li

Spett/le
PRESIDENTE AMAT
SEDE

OGGETTO : richiesta certificato.

Il sottoscritto Nicoci' Daniele, dipendente di codesta Azienda con la qualifica di OPERATORE M SSER. con la presente

CHIEDE

il rilascio di un certificato di :

- [ ] - dipendenza
- [ ] - I.N.P.S.
- [ ] - I.N.A.I.L. per visita collegiale
- [ ] - Dimostrativo della retribuzione
- [x] - Mod. DS 22

In attesa, porge distinti saluti.

Taranto li. 01.07.05

l'Agente
Nicola Daniele

√. 7. 11. 7. 05 Nicola Daniele

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: 14175 UP

Taranto, li 30 GIU. 2005

Spett.le I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

Oggetto: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000.

Si invia, in allegato alla presente, il modello di denuncia di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo ai sottoelencati dipendenti con decorrenza 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo, per scadenza contrattuale.

1 – D'APRILE	COSIMO	32 - ZONILE	AMEDEO
2 - PERRONE	LUIGI	33 - SCARNERA	GIUSEPPE
3 - MARIANO	CATALDO	34 - GENERALI	ANTONIO
4 - SORANNO	FRANCESCO	35 - MOSCA	MICHELE
5 - TOMASELLI	GIUSEPPE NICOLA	36 - TOZZI	PIER MARIO
6 - VESPE	DOMENICO	37 - NOTARISTEFANO	DONATO
7 - LIUZZI	GIOVANNI	38 - PORTACCI	ANGELO
8 - SAPIO	MARCELLO	39 - ROMANO	ETTORE
9 - BRESCIA	FRANCESCO	40 - LANZO	GIUSEPPE
10 - DE VITTORIA	ANGELO	41 - SARDIELLO	NICOLA
11 - PORCELLINI	STANISLAO	42 - RONGO	ERNESTO
12 - SCIALPI	PIETRO	43 - MONTERVINO	NICOLA
13 - SOLITO	NICOLA	44 - MARTINELLI	GIOVANNI
14 - CALEGNA	PIER PAOLO	45 - D'ANDRIA	FRANCESCO
15 - PERILLO	LUIGI	46 - MARIANO	ANTONIO
16 - PACCIANA	GIUSEPPE	47 - FERRETTI	DAMIANO
17 - SUSCO	EMILIANO	48- DI MANSO	EMANUELE M.
18 - CARRO	PASQUALE	49- SCHIANO L.	ANTONIO
19 - RUTA	UMBERTO	50 - CONTE	STEFANO
20 - LOCHI	GREGORIO	51 - MAGGIO	BIAGIO
21 - CAZZATO	ALESSANDRA	52 - PAVONCELLI	GIOVANNI
22 - ALBANO	CATALDO	53 - BUONOCORE	PIETRO
23 - BASILE	ANDREA	54 - BASILE	ORONZO
24 - MARTURANO	COSIMO	55 - MARANO'	FABIO
25 - GRANIO	ANGELO	56 - VERSACE	FILIPPO
26 - NICOLI'	DANIELE	57- CANNIZZARO	GIANCARLO
27 - D'ANDRIA	VITTORIO	58 - ANGELINI	ANTONIO
28 - D'ERRICO	SALVATORE	59 - LONGO	ROMOLO
29 - FANELLI	LUIGI	60 - TARTARELLO	DONATO
30 - LAMARINA	ANTONIO	61 - UNGARO	ANTONIO
31 - LEONE	CARMELO	62 - LANZOLLA	MASSIMO

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

COD.FISC.DITTA

					0	0	1	4	6	3	3	0	7	3	3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta	C.C	COD. FISC. LAVORATORE	DATA INIZIO RISCHIO	DATA FINE RISCHIO
7102123 0	20	GRNNGL75A04L049E	/ /	30/06/2005
7102123 0	20	NCLDNL79L11L049Y	/ /	30/06/2005
7102123 0	20	DNDVTR69E05L049G	/ /	30/06/2005
7102123 0	20	DRRSVT72D24L049X	/ /	30/06/2005
7102123 0	20	FNLLGU75M11L049Y	/ /	30/06/2005
7102123 0	20	LMRNTN79M17L049H	/ /	30/06/2005
7102123 0	20	LNECML67S14L049I	/ /	30/06/2005
7102123 0	20	PRTNGL68P17L049Y	/ /	30/06/2005

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE
(Parte Riservata INAIL) / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 14176 UP

Taranto, li

30 GIU. 2006

PER RICEVUTA

SPETT.LE
PROVINCIA DI TARANTO
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
74100 – T A R A N T O

OGGETTO: **Comunicazione**

Comunichiamo a codesto Spett.le Centro che gli agenti Sigg.:

1- **BRESCIA Francesco**, nato a Taranto (TA) il 02/10/1970 e ivi residente in Via Lago di Garda n. 28, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BRS FNC 70R02 L049T;
2- **CALEGNA Pierpaolo**, nato a Taranto (TA) il 29/06/1976 e ivi residente in Via Lago di Nemi n. 104, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CLG PPL 76H29 L049E;
3- **CARRO Pasquale**, nato a Taranto (TA) il 13/10/1979 e residente a Lizzano in Via Rossini n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRR PQL 79R13 L049L;
4- **CAZZATO Alessandra**, nata a Taranto (TA) il 27/11/1981 e residente a Talsano in Via P. di Piemonte n. 49/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CZZ LSN 81S67 L049Z;
5- **D'APRILE Cosimo**, nato a Taranto (TA) il 13/03/1959 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 114, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DPR CSM 59C13 L049Y;
6- **DE VITTORIA Angelo**, nato a Taranto (TA) il 12/08/1971 e residente a Talsano in Via Togna n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DVT NGL 71M12 L049E;
7- **LIUZZI Giovanni**, nato a Taranto (TA) il 05/09/1967 e residente a San Vito in Via Cocciche n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LZZ GNN 67P05 L049K;
8- **LOCHI Gregorio**, nato a Manduria (TA) il 11/10/1980 e ivi residente in Via G. Di Vittorio n. 49, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LCH GGR 80R11 E882V;
9- **MARIANO Cataldo**, nato a Taranto il 11/10/1963 e ivi residente in Via Caravaggio n. 86, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN CLD 63R11 L049Y;
10- **PACCIANA Giuseppe**, nato a Taranto il 07/04/1977 e residente a San Vito in Via Dentice n. 4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PCC GPP 77D07 L049P;
11- **PERILLO Luigi**, nato a Taranto il 10/11/1976 e ivi residente in Via P. Morrone n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRL LGU 76S10 L049O;

12- **PERRONE Luigi**, nato a Taranto il 05/08/1961 e residente a Statte in Via G. De Cesare n. 1/b, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRR LGU 61M05 L049C;
13- **PORCELLINI Stanislao**, nato a Taranto il 12/08/1971 e ivi residente in Vico San Giorgio n. 7, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRC SNS 71M20 L049B;
14- **RUTA Umberto**, nato a Taranto il 03/01/1980 e residente a Leporano in Via delle Viole n. 19, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RTU MRT 80A03 L049Q;
15- **SAPIO Marcello**, nato a Grottaglie il 06/02/1969 e residente a Carosino in Via T. Occhinegro n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SPA MCL 69B06 E205N;
16- **SCIALPI Pietro**, nato a Taranto il 10/09/1974 e ivi residente in Via Molise n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCL PTR 74P10 L049X;
17- **SOLITO Nicola**, nato a Taranto il 10/07/1975 e ivi residente in Via Magnaghi n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SLT NCL 75L10 L049B;
18- **SORANNO Francesco**, nato a Ginosa il 26/11/1964 e residente a San Giorgio Jonico in Via Donizzetti n. 12 in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRN FNC 74S26 E036R;
19- **SUSCO Emiliano**, nato a Taranto il 02/10/1978 e ivi residente in Via Berardi n. 47, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SSC MLN 78R02 L049J;
20- **TOMASELLI Giuseppe Nicola**, nato a San Marzano il 01/05/1965 e ivi residente in Via Bari n. 12, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TMS GPP 65E01 I018Q;
21- **VESPE Domenico**, nato a Taranto il 23/02/1966 e ivi residente in Via Lago di Bolsena n. 6/8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VSP DNC 66B23 L049T;
22- **ALBANO Cataldo**, nato a Taranto il 10/05/1957 e residente a Talsano in Via Cabine n. 52, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LBN CLD 57E10 L049Y;
23- **BASILE Andrea**, nato a Taranto il 08/09/1969 e residente a Pulsano in Via Napoli n. 8, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL NDR 69P08 L049M;
24- **GRANIO Angelo**, nato a Taranto il 04/01/1975 e ivi residente in Via D. Alighieri n. 15, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CRN NGL 75A04 L049E;
25- **MARTURANO Cosimo**, nato a Taranto il 20/09/1973 e ivi residente in Via Anfiteatro n. 237, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT CSM 73P024 L049I;
26- **NICOLI' Daniele**, nato a Taranto il 20/09/1973 e residente a Talsano in Via M. delle Grazie n. 48, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NCL DNL 79L11 L049J;
27- **D'ANDRIA Vittorio**, nato a Taranto il 05/05/1969 e residente a Lama in Via S. D'Acquisto n. 11/a, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND VTR 69E05 L049G;
28- **D'ERRICO Salvatore**, nato a Taranto il 24/04/1972 e ivi residente in Viale Trentino n. 157, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DRR SVT 72D24 L049X;
29- **FANELLI Luigi**, nato a Taranto il 11/08/1975 e residente a Leporano in Via Estramurale n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FNL LGU 75M11 L049Y;

30- **LAMARINA Antonio**, nato a Taranto il 17/08/1979 e residente a Lama in Via Primule n. 42, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LMR NTN 79M17 L049H;
31- **LANZO Giuseppe**, nato a Grottaglie il 16/03/1973 e residente a Fragagnano in Via S. Pellico n. 2, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ GPP 73C16 E205X;
32- **LEONE Carmelo**, nato a Taranto il 14/11/1967 e residente a Lama in Via Anemoni n. 11, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNE CML 67S14 L049I;
33- **PORTACCI Angelo**, nato a Taranto il 17/09/1968 e ivi residente in Via Corazzate n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PRT NGL 68P17 L049Y;
34- **ROMANO Ettore**, nato a Taranto il 01/02/1965 e residente a Lama in Via Lama n. 77, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RMN TTR 65B01 L049R;
35- **MONTERVINO Nicola**, nato a Taranto il 05/03/1980 e ivi residente in Via U. Foscolo n. 62, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MNT NCL 80L05 L049S;
36- **RONGO Ernesto**, nato a Taranto il 21/01/1975 e ivi residente in Via Dante n. 372, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: RNG RST 75A21 L049Q;
37- **SARDIELLO Nicola**, nato a Taranto il 06/10/1968 e ivi residente in Via A. De Gasperi n. 1, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SRD NCL 68R06 L049S;
38- **MARTINELLI Giovanni**, nato a Taranto il 22/08/1977 e ivi residente in Via G. Salvemini n. 37, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRT GNN 77M22 L049S;
39- **D'ANDRIA Francesco**, nato a Taranto il 01/09/1952 e ivi residente in Via Campania n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DND FNC 52P01 L049F;
40- **MARIANO Antonio**, nato a Taranto il 21/07/1954 e ivi residente in Via Duca di Genova n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN NTN 54L21 L049Z;
41- **FERRETTI Damiano**, nato a Taranto il 29/12/1970 e ivi residente in Via Spadaro n. 38, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: FRR DMN 70T29 L049H;
42- **DI MANSO Emanuele**, nato a Taranto il 24/03/1972 e residente a Leporano in Via Extramurale n. 27, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: DMN MLN 72C24 L049J;
43- **SCHIANO Lomoriello Antonio**, nato a Taranto il 26/08/1972 e ivi residente in Via Toscana n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCH NTN 72M26 L049G;
44- **CONTE Stefano**, nato a Taranto il 09/12/1972 e ivi residente in Via Lago Trasimeno n. 29, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNT SFN 72T09 L049L;
45- **MAGGIO Biagio**, nato a San Marzano il 06/07/1976 e ivi residente in Via Lasca n. 61, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MGG BGI 76L06 I018E;
46- **PAVONCELLI Giovanni**, nato a Mottola il 18/06/1977 e residente a Palagiano in Corso Lenne n. 105, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: PVN GNN 77H18 F784B;
47- **BUONOCORE Pietro**, nato a Taranto il 16/03/1960 e ivi residente in Via Galilei n. 24, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BNC PTR 60516 L049H;

48- **BASILE Oronzo**, nato a Montemesola il 07/10/1970 e ivi residente in Via Rimembranze n. 68, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: BSL RNZ 70R07 F563B;
49- **MARANO' Fabio**, nato a Monteiasi il 08/09/1973 e ivi residente in Via San Marco n. 14, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MRN FBA 70R07 F563B;
50- **VERSACE Filippo**, nato a Taranto il 23/03/1985 e ivi residente in Via Donizzetti n. 25, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: VRS FPP 66C18 L049P;
51- **ZONILE Amedeo**, nato a Taranto il 07/07/1952 e ivi residente in Via Capotagliata n. 13, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: ZNS MDA 52L07 L049C;
52- **SCARNERA Giuseppe**, nato a Taranto il 04/06/1955 e ivi residente in Via Manzoni p. 1/4, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: SCR GPP 55H04 L049X;
53- **CANNIZZARO Giancarlo**, nato a Taranto il 17/02/1960 e ivi residente in Viale 2 Giugno Pal. n. 14/20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: CNN GLR 60B17 L049G;
54- **ANGELINI Antonio**, nato a Taranto il 27/02/1964 e ivi residente in Via Otranto n. 22, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGL NTN 64B27 L049P;
55- **LONGO Romolo**, nato a Taranto il 27/12/1968 e ivi residente in Via P. Amedeo n. 200, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNG RML 68T27 L049P;
56- **TARTARELLO Alessandro**, nato a Taranto il 10/06/1975 e ivi residente in Via Gorizia n. 20, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TRT LSN 75H10 L049D;
57- **UNGARO Antonio**, nato a Taranto il 18/08/1981 e residente a Talsano in Via Stelle Marine n. 32, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NGR NTN 81M18 L049N;
58- **LANZOLLA Massimo**, nato a Taranto il 09/01/1973 e residente a Leporano in Via Dei Colibrì s.n., in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: LNZ MSM 73A09 L049Z;
59- **GENERALI Antonio**, nato a Vico Equense (NA) il 18/04/1979 e residente a Lama in Via 1^ traversa n. 6800, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: GNR NTN 79D18 L845U;
60- **MOSCA Michele**, nato a Taranto il 26/11/1970 e ivi residente in Via M Pacuvio n. 3, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: MSC MHL 70S26 L049I;
61- **TOZZI Pier Mario**, nato a Roma il 19/11/1968 e residente a Taranto in Via Liguria n. 65, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: TZZ PMR 68S19 H501H;
62- **NOTARISTEFANO Donato**, nato a Mottola (TA) il 14/08/1959 e ivi residente in Contrada Petrella n. 23, in possesso del profilo professionale di operatore di esercizio parametro retributivo 140, codice fiscale: NTR DNT 59M14 F784W;

hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato con questa Azienda a decorrere dal 30/06/2005, quale ultimo giorno lavorativo per scadenza contrattuale.

Distinti saluti.

PROVINCIA DI TARANTO - CENTRO SANITARIO PER L'IMPIEGO

30 GIU. 2005

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n.: 13527/UP

Taranto, lì 02/07/2004

All'agente
NICOLI' DANIELE

e p.c.
Direttore
Dirigente Amm.vo
Dirigente Tecnico
Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Oggetto: Proroga del contratto a termine ex art. 4 del D. Leg.vo n° 368/2001

Poiché continuano a sussistere oggettivamente le stesse esigenze tecniche, organizzative e produttive relative all'operatività dell'Area Esercizio poste a base del contratto a termine da Lei sottoscritto e in scadenza il 2 luglio 2004, è ns. volontà prorogare il precitato contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni concorsuali finalizzate all'assunzione di personale di guida, in esecuzione dell'avviso di selezione pubblica approvato con deliberazione del C.d.A. di quest'Azienda n° 30/2004.

Il contratto, pertanto, si intende prorogato fino al 30/06/2005, ma si risolverà antecedentemente, ad ogni effetto contrattuale e di legge, qualora la selezione di cui sopra si concluda prima della scadenza del termine indicato del 30/06/2005.

La proroga si intende effettuata alle condizioni già in atto contenute nel contratto sottoscritto.

La presente dovrà da Lei essere controfirmata per accettazione.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

PER ACCETTAZIONE

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • web: www.amat.ta.it • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale: € 8.400.000,00 interamente versato

CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale tra:

a) l'AMAT S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.), in persona del Presidente del C.d.A., nonché legale rappresentante pro-tempore, Sig. Enzo Manco, in relazione ai poteri conferitigli con deliberazione n° 3/2001;

b) il Sig. Nicolì Daniele, nato a Taranto l'11/07/1979 e residente a Talsano- Taranto alla Via Madonna delle Grazie n° 48;

P R E M E S S O

- che, con deliberazione n° 82 del 28/10/2003 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. ha preso atto di una carenza nell'organico aziendale di agenti in possesso del profilo professionale di "Operatore di esercizio", stabilendo di procedere alla copertura dei posti vacanti, tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato, attraverso modalità che saranno individuate in un successivo provvedimento del Consiglio stesso;
- che nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, vista la necessità di garantire ed assicurare la regolarità del servizio pubblico, con la precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione si è deciso di procedere all'assunzione con contratto a termine di personale in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale di Operatore di esercizio;
- visti la patente di guida ed il certificato di abilitazione professionale in corso di validità, acquisiti in copia agli atti aziendali;

SI STIPULA

il presente contratto di lavoro a termine, disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 7, lett. A, punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 27/11/2000,

nonché dal D.Leg. n° 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i termini di seguito indicati:

a) il presente contratto di lavoro a termine, motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica, avrà una durata corrispondente al periodo di tempo necessario all'espletamento delle procedure che saranno individuate per la selezione del personale da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato e con profilo di operatore d'esercizio. Il presente contratto, decorrerà dal 05/01/2004 e, qualora non precedentemente risolto per il verificarsi della condizione risolutiva del completamento delle procedure di assunzioni, scadrà il giorno 02/07/2004. Pertanto, alla predetta data , in mancanza di espressa proroga, il rapporto dovrà considerarsi risolto ad ogni effetto, contrattuale e di legge, senza necessità di preavviso o di ulteriore comunicazione;

b) l'assunzione è da intendersi subordinata al definitivo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dell'Allegato A) al R.D. n° 148/1931, qualora gli stessi siano stati resi nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n° 445/2000, e dell'accertamento dei requisiti richiesti dal D.M. 88/99 e successive modifiche ed integrazioni per l'espletamento delle mansioni di guida. In caso di esito negativo dei predetti accertamenti il rapporto di lavoro si risolverà di diritto;

c) in applicazione della classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto di cui all'A.N. sopra citato, l'assunzione viene disposta con l'attribuzione del profilo professionale di "operatore d'esercizio", parametro 140. L'assunzione è sottoposta ad un periodo di prova ex R.D. n° 148/1931

della durata di 15 giorni di servizio effettivo;

d) i compiti attribuiti al Sig. Nicolì, secondo le indicazioni impartite dai superiori dell'Area Esercizio, sono quelli di "guida degli automezzi aziendali per il trasporto pubblico di persone", oltre alle mansioni contrattualmente previste per lo specifico profilo professionale attribuito;

e) il trattamento economico e normativo spettante è quello riveniente dal CCNL di categoria, e più precisamente la retribuzione mensile dovuta sarà costituita dalle seguenti voci:

Retribuzione tabellare	EURO	527,82
C.A.U.	EURO	38,59
indennità di mensa	EURO	16,53
Indennità di contingenza + E.D.R.	EURO	533,58
T.D.R.	EURO	41,32

oltre alle indennità dovute, ai ratei delle mensilità aggiuntive e alle eventuali ulteriori voci salariali aziendali rivenienti da specifici accordi di secondo livello, qualora siano applicabili in relazione sia alla natura degli stessi accordi sia alle caratteristiche del predetto contratto di lavoro a termine;

f) l'orario di lavoro è fissato in 39 ore settimanali, con una media giornaliera di 6,30 ore su un ciclo lavorativo di 17 settimane, così come previsto dall'art. 22 dell'A.N. 27/11/2000 e dall' accordo aziendale vigente;

g) per quanto concerne la maturazione delle ferie e delle festività soppresse, si fa espresso rinvio al CCNL di categoria e ai vigenti accordi di settore;

h) in servizio l'agente si impegna a tenere un comportamento decoroso e dignitoso nei confronti dell'utenza e ad indossare, altresì, un pantalone lungo e una giacca di colore scuro e scarpe idonee alla guida dei mezzi;

i) l'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi di legge, per giusta causa o giustificato motivo, ovvero qualora nel comportamento dell'agente siano accertati rilevanti violazioni disciplinari;

j) il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle disposizioni normative già precedentemente citate, dal R.D. n° 148/1931, nonché dai regolamenti ed accordi aziendali in vigore presso l'AMAT S.p.A., in quanto applicabili alla fattispecie del contratto stesso;

k) il numero d'iscrizione nel libro matricola aziendale in uso è: 1459.

Taranto, li 2 GEN. 2004

Il Sig. Nicolì Daniele

Nicolì Daniele

Il Presidente

(Enzo Manco)

COMUNE DI TARANTO

12° SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E DECENTRAMENTO

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI NASCITA
(D.P.R. 03/11/2000 n.396 e legge 31/10/1955 n.1064)

Nel Registro delle nascite di Taranto-CENTRO dell'anno 1979 Parte I Serie A trovasi ISCRITTO l'atto portante il Numero 1854 dal quale risulta che :

il giorno UNDICI del mese di LUGLIO
dell'anno MILLENOVECENTOSETTANTANOVE
alle ore QUATTORDICI e minuti DIECI

è nato in TARANTO

NICOLI' DANIELE
eventuali nomi successivi

Annotazioni:

NESSUNA

DOCUMENTO IN CARTA LIBERA AI SENSI DELLA LEGGE N.405 DEL 29/12/1990
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Taranto, lì 24/03/2004

L'IMPIEGATO INCARICATO

COMUNE DI TARANTO SERVIZIO STATO CIVILE DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° 13578/UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di Taranto
- 5 LUG. 2004
PER RICEVUTA

Spett.le
Provincia di Taranto
Centro Territoriale per
l'Impiego di Taranto
Via Salento n. 3
TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a 50 unità lavorative

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati nell'elenco allegato, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
1	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
2	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE	OPERATORE D'ESERCIZIO
3	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
4	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO
5	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
6	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
7	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
8	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO	OPERATORE D'ESERCIZIO
9	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
10	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
11	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
12	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
13	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
14	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
15	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
16	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
17	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
18	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
19	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
20	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA	OPERATORE D'ESERCIZIO
21	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
22	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO

PROVINCIA DI TARANTO
LUG. 2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
23	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
29	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
32	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
33	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
34	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO	OPERATORE D'ESERCIZIO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI	OPERATORE D'ESERCIZIO
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
38	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO	OPERATORE D'ESERCIZIO
39	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
40	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
41	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
42	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Leporano	OPERATORE D'ESERCIZIO
43	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
44	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO

Pag. 3 - 5 LUG. 2004

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA	PROFILO PROFESSIONALE (EX CCNL AUTOFERROTRANVIERI 27/11/2000)
45	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe	OPERATORE D'ESERCIZIO
46	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso Ienne, 105	Palagiano	OPERATORE D'ESERCIZIO
47	Buonocore	Pietro	TARANTO	16/03/60	Via Etolia, 5	Taranto	OPERATORE D'ESERCIZIO
48	BASILE	Oronzo	Montemesola	07/10/70	Via Rimembranze, 24	Montemesola	OPERATORE D'ESERCIZIO
49	Maranò	Fabio	MONTEIASI	08/09/73	Via San Marco, 14	Monteiasi	OPERATORE D'ESERCIZIO
50	VERSACE	FILIPPO	TARANTO	18/03/66	Via Donizzetti, 25	SAN GIORGIO J.	OPERATORE D'ESERCIZIO

PROT. 4

5 LUG. 2004

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

05.07.2004 07:40

SEDE PROVINCIALE

13556
Prot. n° : ...../UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004

Spett.le
I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

ANTICIPATA
VIA FAX ORE 12.10
IL 2-7-04 ORE 11.16

Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

In caso di risoluzione anticipata dei contratti, rispetto al termine ultimo di proroga indicato del 30/06/2005, sarà cura di quest'Azienda effettuare le dovute comunicazioni nei termini di legge.

La presente comunicazione è resa in data odierna in quanto gli uffici amministrativi aziendali osservano la settimana corta.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3	

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: A P R E S M 5 9 E 1 3 L 0 4 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R R L G U 6 1 M 0 5 L 0 4 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R M E L 5 6 3 R 1 1 L 0 4 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: V S P D N E 6 6 B 2 3 L 0 4 9 T

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L Z Z G N N 6 7 P 0 5 L 0 4 9 W

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B R S F N E 7 0 R 0 2 L 0 4 9 T

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D V T N G L 7 4 M 1 2 L 0 4 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R E S N S 7 1 M 2 0 L 0 4 9 B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3	

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05. 07. 2004 08 40

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S E L P T R 7 4 P 1 0 L 0 H 9 X

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S L T N E L 7 5 L 1 0 L 0 H 9 B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: E L G P P L 7 6 H 2 9 L 0 H 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R L L G U 7 6 S 1 0 L 0 H 9 0

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P E E G P P 7 7 D 0 7 L 0 H 9 P

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S S E M L M 7 8 R 0 2 L 0 H 9 J

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: E Z Z L S N 8 1 S 6 7 C 0 H 9 Z

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L B N E L A 5 7 E 1 0 L 0 H 9 J

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE - riservata INAIL: / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

Enzo MANCO

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R T E S M 7 3 P 2 0 L 0 H 9 I

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: G R N N G L 7 5 A 0 H L 0 H 9 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: N E L D N L 7 9 L 1 1 L 0 H 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D N D V T R 6 9 E 0 5 L 0 H 9 G

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D R R S V T 7 2 D 2 4 L 0 H 9 X

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L N R N T N 7 9 M 1 7 L 0 H 9 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L N E E M L 6 7 S 1 H L 0 H 9 S

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P R T M G L 6 8 P 1 7 L 0 H 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservato INAIL): / / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE
Fto MANCO

COD. FISC. DITTA

				0	0	1	R	6	3	3	0	7	3	3	

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 08:40

PROVINCIALE DI TAR...NTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R H N T T R 6 5 B 0 1 L 0 H 9 R — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S R D M E L 6 8 R 0 6 L 0 H 9 S — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R H G R S T 7 5 A 2 1 L 0 H 9 Q — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M N T N E L 8 0 E 0 5 L 0 H 9 S — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R T G N N 7 7 M 2 2 L 0 H 9 S — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B N D 7 N E 5 2 7 0 1 L 0 H 9 F — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R N N T N 5 H L 2 1 L 0 H 9 Z — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: F R R D M M 7 0 T 2 9 L 0 H 9 H — DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4 — DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 5 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL)

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE
ENZO MANCO

COD. FISC. DITTA

				1	0	0	1	H	6	3	3	0	7	3	3

INAIL
APPOSTA

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: D M M M L M 7 2 E 2 H L 0 H 9 3

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S E M M T M 7 2 M 2 6 L 0 H 9 G

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: E N T S F M 7 2 T 0 9 L 0 H 9 L

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B S L N D R 6 9 P 0 8 L 0 H 9 M

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: E R R P Q L 7 9 R 1 3 L 0 H 9 L

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: Z H Z G P P 7 3 E 1 6 6 2 0 5 X

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: P V N G M N 7 7 H 1 8 F 7 8 H B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L E H G G R 8 0 R 1 1 E 8 8 2 V

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE
ENZO MANCO

COD. FISC. DITTA

			.	1	0	2	4	6	3	3	0	7	3	3	

INAIL
ASSUNTA IL

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

09.07.2004 08:40

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R N F B A 7 3 P 0 8 F 5 3 1 T

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: V R S F P P 6 6 E 1 8 L 0 4 9 P

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

COD. FISC. DITTA

a | | | | 0 0 1 H 6 3 3 0 7 3 3

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI – D.Lgs. n° 38/2000

05.07.2004 08 40

SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S R M F M E 6 H S 2 6 E 0 3 6 R

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: R T V M R T 8 0 A 0 3 L 0 H 9 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: F M L L G 0 7 S M 1 1 C 0 H 9 Y

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: T M S G P P 6 5 E 0 1 I 0 1 8 Q

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M G G B G I 7 6 L 0 6 I 0 1 8 E

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: S 7 A M E L 6 9 B 0 6 E 2 0 5 M

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B N E 7 T R 6 0 E 1 6 L 0 H 9 H

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B S L R N Z 7 0 R 0 7 F 5 6 3 B

DATA INIZIO RISCHIO: 0 3 / 0 7 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 3 0 / 0 6 / 2 0 0 5

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

IL PRESIDENTE

ENZO MANCO

RAPPORTINO

PER: AMAT SPA 0997794247

I.N.A.I.L. P. 01
ARRIVATA IL
02-LUG-2004 VEN 11:48
05.07.2004 08:40
SEDE PROVINCIALE DI TARANTO UFF.DR

ORA INIZIO	DESTINATARIO	TEMPO TX	PAGINE	TIPO	NOTE	
02-LUG 11:46		2'44"	8	TRASM.	OK	693

TOTALE: 2M 44S PAGINE 8

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n° : 13556/UP

Taranto, lì 02 LUG. 2004

Spett.le
I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
TARANTO

Oggetto: Comunicazione proroga contratto di lavoro a tempo determinato 50 unità lavorative.

Per quanto di competenza, si comunica a codesto Spett.le Centro che i contratti a termine in essere con 50 unità lavorative, i cui dati sono riportati negli allegati modelli di denuncia nominativa degli assicurati, sono stati prorogati dal 03/07/2004 al 30/06/2005, in applicazione dell'art. 4 del D.Leg.vo n° 368/2001.

Tutti i contratti, sottoscritti a causa della vacanza organica del personale di guida, nelle more delle assunzioni da effettuare al termine della selezione pubblica già indetta, si risolveranno antecedentemente rispetto al termine sopra indicato qualora la predetta selezione si concluda prima del 30/06/2005.

@EKKKKKI<<<<

COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZIO ANAGRAFE

CC ANAFOX

C E R T I F I C A T O C O N T E S T U A L E

Visti gli atti d'ufficio

si certifica che :

NEGOCI' DANIELE FF. 60392
abitante in VIA MADONNA DELLE GRAZIE TALS.. 48

E' NATO il 01/07/1979
a TARANTO (TA)

E' stato registrato a TARANTO (TA)
atto n. 1854 P.I S.A CENTRO C.F. NCLDNL79L1ÜL049Y

E' CELIBE

E' RESIDENTE IN QUESTO COMUNE DALLA NASCITA

E' CITTADINO ITALIANO

Questo certificato ha validita' sei mesi dalla data di rilascio.
ESENTE DA BOLLO

RISCOSSE 0.26 PER DIRITTI

TARANTO li, 23/03/2004

L'UFFICIALE d'ANAGRAFE
(Arcangelo DE PUNZIO)
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
DELEGATO

COMUNE DI TARANTO - Servizio Anagrafe - Decentramento ★ 12° Settore Servizi Demografici e Decentramento

ANAFOX

Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilanci
Area Contr.-App.-Acq.-Magaz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.E.-A.A.GG.-Stato Civ.
Ufficio Protocollo
Ufficio Relazioni

Prot. n° 152
All. n° 1

COMUNE DI TARANTO

Direzione Servizi Demografici
SERVIZIO ELETTORALE

Taranto li, 23 marzo 2004

Spett.le
AMAT
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto
Via C. Battisti, 657
74100 - Taranto -

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.

Riferimento Vs nota n. 1122 e n. 1140 del 10 marzo 2004, si comunica che da un controllo effettuato all'allegato elenco inteso ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, **SI ATTESTA** che i cittadini in elenco risultano essere in possesso del godimento dei diritti politici ad eccezione dei sottonotati signori:

- PERRONE Luigi nato Taranto 05.08.1961 - Emigrato a San Giorgio Jonico
- DI MANSO Emanuele Massimo nato Taranto 24.03.1972 - Non iscritto nelle liste elettorali.

COMUNE DI TARANTO - Demografici e Elettorale - 1° Serv. Servizi - SERVIZIO ELETTORALE

IL CAPO SERVIZIO ELETTORALE
Dott. Vincenzo DI CLEMENTE

Tante fotocopie con l'elenco per quanti ne fa elenco

2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI, P 1/c	TARANTO	
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO	
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO	
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE	NO
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO	
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO	
8	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO	
9	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO	
10	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO	
11	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO	
12	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO- TARANTO	
13	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO	
14	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO	
15	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO	
16	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO	
17	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO	
18	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO	
19	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO	
20	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO	
21	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO- TARANTO	
22	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO- TARANTO	
23	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO- TARANTO	
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO	
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO- TARANTO	
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO- TARANTO	
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO	
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO	
29	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO	
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO	
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO	
32	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO	
33	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZIERE N. 1	TARANTO	
34	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO	
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI	
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO	
37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO	
38	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO	
39	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO	
40	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto	
41	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto	
42	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto	
43	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto	NO
44	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto	
45	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto	
46	RUSSO	Cosimo	Taranto	14/08/1957	Via Golfo di Taranto 7/E	Taranto	

COMUNE DI TARANTO - Servizi Demografici e Decentramento - SERVIZIO ELETTORALE

18 MAR 2004 PROT. N° h 13:33

POSTA IN ARRIVO

Taranto, lì 10 MAR. 2004

Prot. n°...1140/04...

Spett.le
Comune di Taranto
12° Settore
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Via Anfiteatro, n° 1
74100 TARANTO

COMUNE DI TARANTO
12° Settore Servizi Demografici e Decentramento
23 MAR 2004
POSTA IN ARRIVO
PROT. N° 780

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

AMAT s.p.a. - TARANTO
Prot. In arrivo n° 5097
Del: 30 MAR. 2004

P	- PRESIDENTE
VP	- VICE PRESIDENTE
D	- DIRETTORE
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DT	- DIRIGENTE TECNICO
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO
UA	- CONTRATTI/APPALTI
UI	- INFORMATICA
UE	- ESERCIZIO/MOVIMENTO
UP	- PERSONALE
UAG	- AFF. GEN./RR./SINISTRI
US	- SEGRETERIA
UT	TECNICA
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
9	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
10	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
11	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
12	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO- TARANTO
13	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
14	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
15	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
16	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
17	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
18	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
19	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
20	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
21	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO- TARANTO
22	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO- TARANTO
23	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO- TARANTO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO- TARANTO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO- TARANTO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
29	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
32	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
33	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO
34	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO

37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
38	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
39	MARTINELLI	GIOVANNi	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
40	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
41	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
42	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
43	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
44	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
45	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto

43	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
44	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO
45	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
46	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
47	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
48	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
49	MARTINELLI	GIOVANNi	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
50	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
51	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
52	Notaristefano	Donato	Mottola	14/08/59	Contrada Petrella, 23	Mottola
53	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
54	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
55	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
56	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
57	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe
58	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso Ienne, 105	Palagiano

PER TUTTI!

CASELLARIO GIUDIZIALE-TARANTO
N U L L A
22 MAR 2004
IL CANCELLIERE (1)
(Rosa Colonna POZZOVIVO)

43
13

PER ALTRI VEDI ALLEGATI

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANo
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° ...1120/04

Taranto, 10 MAR. 2004

PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE - TARANTO
13. MAR. 2004
PROT. N. ....

On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
TARANTO

74100

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

a) il possesso del godimento dei diritti civili;
b) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

AMAT s.p.a. - TARANTO
Prot. Ingresso n° 1871
Del: 25 MAR. 2004

P	- PRESIDENTE	
VP	- VICE PRESIDENTE	
D	- DIRETTORE	
DA	- DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	X
DT	- DIRIGENTE TECNICO	
UC	- CONTABILITA'/BILANCIO	X
UA	- CONTRATTI/APPALTI	
UI	- INFORMATICA	
UE	- ESERCIZIO/ MOVIMENTO	X
UP	- PERSONALE	
UAG	- AFF. GEN./RR./SINISTRI	
US	- SEGRETERIA	
UT	- TECNICA	
UF-PT	- UFF. PRODOTTI TRAFFICO	
UF-RG	- UFF. RAGIONERIA	

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.281.981,75

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. az. n° ...1120/04

Taranto, 10 MAR. 2004

On.le
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Taranto
Ufficio Casellario Giudiziale
Via Marche
74100 TARANTO

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato:

a) il possesso del godimento dei diritti civili;
b) l'assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	SORANNO	FRANCESCO	GINOSA	26/11/64	VIA DONIZZETTI 12	SAN GIORGIO J.
9	TOMASELLI	GIUSEPPE N.	SAN MARZANO	01/05/65	VIA BARI 12	SAN MARZANO
10	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
11	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
12	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
13	SAPIO	MARCELLO	GROTTAGLIE	06/02/69	VIA T. OCCHINEGRO 47	CAROSINO
14	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
15	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO
16	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
17	LANZOLLA	MASSIMO	TARANTO	09/01/73	VIA DEI COLIBRI' SN	LEPORANO
18	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
19	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
20	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
21	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
22	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
23	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
24	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
25	CARRO	PASQUALE	TARANTO	13/10/79	VIA ROSSINI 24	LIZZANO
26	RUTA	UMBERTO	TARANTO	03/01/80	VIA DELLE VIOLE 19	LEPORANO
27	LOCHI	GREGORIO	MANDURIA	11/10/80	VIA G. DI VITTORIO 49	MANDURIA
28	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO
29	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO
30	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANo
31	BASILE	ANDREA	TARANTO	08/09/69	VIA NAPOLI 8	PULSANO
32	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
33	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO
34	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO
35	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
36	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
37	FANELLI	LUIGI	TARANTO	11/08/75	VIA ESTRAMURALE N. 32	LEPORANO
38	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
39	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
40	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
41	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
42	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO

43	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
44	LANZO	GIUSEPPE	GROTTAGLIE	16/03/73	VIA S. PELLICO N 2	FRAGAGNANO
45	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
46	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO
47	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
48	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
49	MARTINELLI	GIOVANNi	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
50	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
51	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
52	Notaristefano	Donato	Mottola	14/08/59	Contrada Petrella, 23	Mottola
53	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
54	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
55	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
56	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto
57	Maggio	Biagio	San Marzano di San Giuseppe	06/07/76	Via Lasca, 61	San Marzano di San Giuseppe
58	Pavoncelli	Giovanni	Mottola	18/06/77	Corso Ienne, 105	Palagiano

Avviso di ricevimento

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

1	2	0	0	0	4	2	0	3	3	4	A

Numero

1120/04

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario PROCURA DELLA REPUBBLICA

Via MARCHE

C.A.P. 64100 Località PARATO

PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE
13 MAR 2004

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invii multipli a un unico destinatario
- Sottoscrizione rifiutata

1

Confraternita del SS.Rosario
c/o Parrocchia Maria SS.ma del Rosario
Via G.Garibaldi, 136. – 74029 Talsano (TA)
Tel. e Fax 099 – 731 01 59

Al Capo del Personale
A.M.A.T. S.p.a.

La suddetta Associazione chiede alla S.v. di poter concedere al vostro dipendente, Nicolì Daniele, due giorni di ferie per motivi riguardanti lo svolgimento di manifestazioni che la Confraternita organizzerà nei giorni 2 e 9 aprile p.v.
Sicuri della V.s. collaborazione, porgiamo i nostri più cari saluti.

Taranto, lì 18 marzo 2004

Il Padre Spirituale

Il Priore

CONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO * TALSANO TARANTO

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 4683
del 22 MAR. 2004
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Direttore
Dirigente Amministrativo
Dirigente Tecnico
Area Contabilità e Bilancio
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.
Area Informatica
Area Movimento
Area Personale
Area Tecnica
Ripartizione Contratti e Appalti
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri
Ufficio Prodotti del Traffico
Ufficio Ragioneria

cortesia, data copia del Referto al Sig. Nicolì Daniele

2

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, lì 10 MAR. 2004

Prot. n°...../A.1140/04

Spett.le
Comune di Taranto
12° Settore
Servizi Demografici
e Decentramento
Servizio Anagrafe
Servizio Elettorale
Via Anfiteatro, n° 1
74100 TARANTO

OGGETTO: Accertamento dati ex D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

A seguito di assunzione con contratto a termine, i Signori di cui all'allegato elenco hanno autocertificato il possesso di alcuni requisiti.

Le dichiarazioni rese hanno sostituito i certificati di cittadinanza, di nascita, di residenza e di godimento dei diritti politici.

Questa Società, in qualità di gestore di pubblico servizio, intende accertare la veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Si chiede, pertanto, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, una conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in vs. possesso.

In attesa di vs. cortese riscontro, s'inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

Via C. Battisti, 657 - 74100 Taranto - Tel. +39 099 7795611 - Fax +39 099 7794247 - email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00186330733
Capitale sociale sottoscritto € 3.400.000 - Capitale sociale versato € 3.081.481,05

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	RESIDENZA
1	ZONILE	AMEDEO	TARANTO	07/07/52	VIA CAPOTAGLIATA 13	TARANTO
2	SCARNERA	GIUSEPPE	TARANTO	04/06/55	VIA MANZONI P 1/4	TARANTO
3	D'APRILE	COSIMO	TARANTO	13/03/59	VIA UGO FOSCOLO 114	TARANTO
4	CANNIZZARO	GIANCARLO	TARANTO	17/02/60	VIALE 2 GIUGNO PAL. 14/20	TARANTO
5	PERRONE	LUIGI	TARANTO	05/08/61	VIALE G. DE CESARE 1/B	STATTE
6	MARIANO	CATALDO	TARANTO	11/10/63	VIA CARAVAGGIO, 86	TALSANO
7	ANGELINI	ANTONIO	TARANTO	27/02/64	VIA OTRANTO 22	TARANTO
8	VESPE	DOMENICO	TARANTO	23/02/66	VIA LAGO DI BOLSENA 6/8	TARANTO
9	LIUZZI	GIOVANNI	TARANTO	05/09/67	VIA COCCICHE 12 SAN VITO	TARANTO
10	LONGO	ROMOLO	TARANTO	27/12/68	VIA P. AMEDEO 200	TARANTO
11	BRESCIA	FRANCESCO	TARANTO	02/10/70	VIA L. DI GARDA 28	TARANTO
12	DE VITTORIA	ANGELO	TARANTO	12/08/71	VIA TOGNA N. 24	TALSANO- TARANTO
13	PORCELLINI	STANISLAO	TARANTO	20/08/71	VICO SAN GIORGIO N. 7	TARANTO
14	SCIALPI	PIETRO	TARANTO	10/09/74	VIA MOLISE 13	TARANTO
15	TARTARELLO	ALESSANDRO	TARANTO	10/06/75	VIA GORIZIA 20	TARANTO
16	SOLITO	NICOLA	TARANTO	10/07/75	VIA MAGNAGHI 15	TARANTO
17	CALEGNA	PIER PAOLO	TARANTO	29/06/76	VIA LAGO DI NEMI 104	TARANTO
18	PERILLO	LUIGI	TARANTO	10/11/76	VIA P. MORRONE 38	TARANTO
19	PACCIANA	GIUSEPPE	TARANTO	07/04/77	VIA DENTICE 4 SAN VITO	TARANTO
20	SUSCO	EMILIANO	TARANTO	02/10/78	VIA BERARDI 47	TARANTO
21	UNGARO	ANTONIO	TARANTO	18/08/81	VIA STELLE MARINE 32	TALSANO- TARANTO
22	CAZZATO	ALESSANDRA	TARANTO	27/11/81	VIA P. DI PIEMONTE 49/A	TALSANO- TARANTO
23	ALBANO	CATALDO	TARANTO	10/05/57	VIA CABINE 57	TALSANO- TARANTO
24	MARTURANO	COSIMO	TARANTO	20/09/73	VIA ANFITEATRO	TARANTO
25	GRANIO	ANGELO	TARANTO	04/01/75	VIA MEDITERRANEO N. 62/b	TALSANO- TARANTO
26	NICOLI'	DANIELE	TARANTO	11/07/79	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 48	TALSANO- TARANTO
27	D'ANDRIA	VITTORIO	TARANTO	05/05/69	VIA MEDITERRANEO N. 13/A	TARANTO
28	D'ERRICO	SALVATORE	TARANTO	24/04/72	VIALE TRENTINO N. 157	TARANTO
29	GENERALI	ANTONIO	VICO EQUENZE	18/04/79	VIA 1^ TRAVERSA N. 6800 - LAMA	TARANTO
30	LAMARINA	ANTONIO	TARANTO	17/08/79	VIA PRIMULE N. 42 - LAMA	TARANTO
31	LEONE	CARMELO	TARANTO	14/11/67	VIA ANEMONI N. 11 - LAMA	TARANTO
32	MOSCA	MICHELE	TARANTO	26/11/70	VIA M. PACUBIO N. 3	TARANTO
33	PORTACCI	ANGELO	TARANTO	17/09/68	VIA CORAZZATE N. 1	TARANTO
34	ROMANO	ETTORE	TARANTO	01/02/65	VIA LAMA N. 77	TARANTO
35	SARDIELLO	NICOLA	TARANTO	06/10/68	VIA ALCIDE DE GASPERI 1	TARANTO- PAOLO VI
36	RONGO	ERNESTO	TARANTO	21/01/75	VIA DANTE	TARANTO

37	MONTERVINO	NICOLA	TARANTO	05/03/80	VIA UGO FOSCOLO 62	TARANTO
38	TOZZI	PIER MARIO	ROMA	19/11/68	VIA LIGURIA 62	TARANTO
39	MARTINELLI	GIOVANNI	TARANTO	22/08/77	VIA G. SALVEMINI 37	TARANTO
40	D'Andria	Francesco	Taranto	01/09/52	Via Campania, 13	Taranto
41	Mariano	Antonio	Taranto	21/07/54	Via Duca di Genova, 61	Taranto
42	Ferretti	Damiano	Taranto	29/12/70	Via Forleo, 13	Taranto
43	Di Manso	Emanuele Massimo	Taranto	24/03/72	Via Archita, 2	Taranto
44	Schiano Lomoriello	Antonio	Taranto	26/08/72	Via Toscana, 3	Taranto
45	Conte	Stefano	Taranto	09/12/72	Via Lago Trasimeno, 29	Taranto

Azienda Sanitaria Locale Taranto
Regione Puglia

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
U.O. di Taranto
PRESIDIO TESTA
Tel 0997786270 -397 fax 0997786332

AMAT S.p.A. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 1984
del 3 FEB. 2004

Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Direttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☒
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-AA.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
	☐
	☐

Prot. n. 253/I/SIP

del 30 GEN. 2004

Oggetto: Certificazione idoneità fisica e psico-attitudinale. Visita di ammissione.

Sig. NICOLI' DANIELE

Si certifica che il Sig. **NICOLI' DANIELE** nato a Taranto il 11.07.1979 e residente a TALSANO (Taranto) in Via M. delle Grazie n. 48 , sulla scorta degli accertamenti sanitari eseguiti , ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero Trasporti n°88 del 23 .02.1999 e D.M. n°19 del 15.01.2001, è risultato

Idoneo

per l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di autista addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene Pubblica - Ta
AZIENDA U.S.L. TA/1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Del SISP U.O. Taranto
(Dr. C. Scarnera)

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA/1
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
IL MEDICO INCARICATO
Dott.ssa Carla MONTELEONE

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: Pr/ 206/04

Taranto, li 19 DIC. 2004

Al Sigg.

ALBANO	CATALDO
BASILE	ANDREA
MARTURANO	COSIMO
GRANIO	ANGELO
NICOLI	DANIELE
SARDIELLO	NICOLA
RONGO	ERNESTO
MONTERVINO	NICOLA

e p.c. AL DIRIGENTE TECNICO
AL RESPONSABILE AREA ESERCIZIO
SEDE

OGGETTO: Visite d'accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali ex D.M. 88/89.

Le SS.LL. dovranno presentarsi il giorno **21 gennaio** c.m. alle ore **09.00** muniti di libretto sanitario presso l' "Ospedale Testa" per essere sottoposti a visita medica da parte dei sanitari dell'ASL TA/1 per l'accertamento dei requisiti psico-fisico-attitudinali ex D.M. 88/89 secondo le seguenti modalità:

- ore 9:00 Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – D.ssa Monteleone, 1° piano

Inoltre, le SS.LL., dovranno portare con sè un documento d'identità in corso di validità e il certificato del proprio medico curante attestante il non uso di sostanze stupefacenti ed alcool e l'inesistenza di malattie in atto.

Si raccomanda la massima puntualità.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni MATICHECCHIA)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Prot. n°: Pr/ 06/04

Taranto, li - 5 GEN. 2004

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di TARANTO
7 GEN. 2004
PER RICEVUTA

Spett.le
Centro Territoriale per
L'Impiego di Taranto
Via Salento, 3
74100 TARANTO

OGGETTO: Comunicazione.

Si inviano in allegato alla presente n. 5 (cinque) modelli C/ASS relativi agli agenti sottoindicati, assunti con contratto a termine dal 05/01/2004 al 02/07/2004, con il profilo professionale di operatore di esercizio parametro 140 motivato dalla necessità di far fronte alla carenza organica (art. 7, lett. A punto 2 dell'Accordo Nazionale Autoferrotranvieri del 27/11/2000).

ALBANO	Cataldo	nato a Taranto il 10/05/1957
BASILE	Andrea	nato a Taranto il 08/09/1969
MARTURANO	Cosimo	nato a Taranto il 20/09/1973
GRANIO	Angelo	nato a Taranto il 04/01/1975
NICOLI'	Daniele	nato a Taranto il 11/07/1979

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

MODULARIO
U.L.M.O. - 66

PROVINCIA DI TARANTO
CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO
di TARANTO
~~MODELLO C/ASS~~
7 GEN. 2004
PER RICEVUTA

Alla sezione circoscrizionale per l'impiego (SCI) di TARANTO

Comunicazione di assunzione effettuata in data 05 GENNAIO 2004

DATORE DI LAVORO A.M.A.T. S.P.A.

codice istat (Ateco 91) [ ][ ] C.F. [ ][ ][ ][ ][ ] 00141633073 3

sede legale in TARANTO via CESARE BATTISTI, 657

tel. 099-7356211 fax 099-7794247 luogo di svolgimento del lavoro TARANTO

via CESARE BATTISTI n. 657 tel. C.S. fax. C.S.

LAVORATORE cognome NICOLI' nome DANIELE

C.F. [N][C][L][D][N][L][7][9][C][1][1][L][0][1][9][4] sesso [X] M [ ] F

nato a TARANTO il 11.07.79 residente in TALSANO - TARANTO

via M. DELLE GRAZIE n° 88 cittadinanza ITALIANA

titolo di studio LICENZA MEDIA ..... iscritto nelle liste di collocamento

o di mobilità della SCI di TARANTO dal .....

iscritto nel libro di matricola al numero d'ordine (1) 1159

Tipologia contrattuale

DAL 05.01.2004
AL 02.07.2004

tempo indeterminato [ ] tempo determinato [X] durata .....

apprendistato (2) [ ] contratto formaz. lavoro (2) [ ] lav. domicilio (2) [ ]

tempo parziale [ ] *orario medio settimanale (3)* 39

Qualifica di assunzione OPER. DI ESERCIZIO CCNL applicato AUTOFERROTRANVIERI livello 3A R. 1140

ovvero trattamento economico normativo convenuto (4) [ ]

Per la richiesta di agevolazioni previste per l'assunzione va compilato, tranne che per i contratti di apprendistato e di formazione lavoro, il modello C/ASS/AG.

(1) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, la comunicazione alla SCI del numero d'ordine di iscrizione nel libro di matricola, sarà effettuata nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista (v. art. 9 D.P.R. 30.12.1956 n. 1668);

(2) Riempire il relativo quadro sul retro;

(3) L'orario medio settimanale si ottiene dividendo l'orario annuale per 52;

(4) La casella va barrata solo se il datore di lavoro non applica il CCNL in tal caso va riempito il quadro D sul retro, salvo che l'assunzione riguardi un dirigente.

(9604806)Foggia.1997-Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato-(c.2.752.000)

A) Apprendistato

autorizzazione ispettorato del lavoro di ..... del .....

visita medica del (5) ..... titolo di studio .....

durata del rapporto .....

B) Contratto di formazione e lavoro

☐ tipo a 1 (professionalità intermedie) durata mesi .....

☐ tipo a 2 (professionalità elevate) durata mesi .....

☐ tipo b (inserimento professionale) durata mesi .....

livello di inquadramento: iniziale ..... finale .....

autorizzazione Ministero del Lavoro n. ..... del .....

approvazione Commissione regionale per l'impiego n. ..... del .....

accordo collettivo o progetto tipo di riferimento .....

dichiarazione di conformità del .....

☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.

☐ Si dichiara altresì, che non vi sono sospensioni dal lavoro in atto, né, nei 12 mesi precedenti, sono avvenute riduzioni di personale con la medesima qualifica.

C) Lavoro a domicilio

iscrizione registro committenti n. ..... del .....

tipo di lavorazione ..... tariffa applicata .....

D) Trattamento economico e normativo convenuto

retribuzione mensile ..... ore di lavoro settimanale n. ore 39

ferie retribuite n. giorni ..... preavviso di licenziamento n. giorni .....

E) Computabilità ai fini della riserva a favore delle fasce deboli (art. 25 lg. 23.7.1991 n. 223 e successive modificazioni).

☐ SI ☐ NO motivi .....

Allegati ☐ ☐ attestato di disoccupazione (mod. C/1) .....

☐ copia permesso di soggiorno

☐ altro

data 5 GEN. 2004 timbro e firma .....

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

(5) In caso di assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane, gli estremi della visita medica saranno comunicati alla SCI nel medesimo giorno di effettiva adibizione al lavoro dell'apprendista.

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, lì 07 GEN. 2004

Prot. n.: .../21/04

Spett.le ASL
c/o Ospedale Testa
TARANTO

alla c.a. del Dott. Scarnera

fax n° 099/7786331

Oggetto: Visite di accertamento per il possesso dei requisiti fisico-psico-attitudinale ex D.M. 88/99

Si elencano di seguito i nominativi delle ulteriori 8 unità per le quali dovranno essere tempestivamente programmate le visite per l'emissione dei giudizi d'idoneità in oggetto.

Si resta in attesa di un vostro cortese sollecito riscontro, al fine di consentirci di rendere noto agli interessati, con congruo anticipo, la programmazione delle visite.

Distinti saluti

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
Albano	**Cataldo**	**10/05/1957**	**Taranto**
Basile	**Andrea**	**08/09/1969**	**Taranto**
Marturano	**Cosimo**	**20/09/1973**	**Taranto**
Granio	**Angelo**	**04/01/1975**	**Taranto**
Nicolì	**Daniele**	**11/07/1979**	**Taranto**
Sardiello	**Nicola**	**06/10/1968**	**Taranto**
Rongo	**Ernesto**	**21/01/1975**	**Taranto**
Montervino	**Nicola**	**05/03/1980**	**Taranto**

IL DIRETTORE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

RAPPORTO DI CONFERMA

07-GEN-09 12:44

NUMERO FAX :

NOME :

NUMERO FAX : 0997786607

PAG. : 01

TEMPO TRASCORSO : 00'33"

MODO : G3 STD

RISULTATI : O.K

05.01.2004 09:27
Prot. n°: Pr/05/04

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, li - 5 GEN. 2004

SPETT.LE I.N.A.I.L.
Ufficio Datori di Lavoro
Via Salinella Zona Bestat
74100 TARANTO

OGGETTO: Denuncia nominativa degli assicurati ex D. Leg.vo n° 38/2000

Si invia, in allegato alla presente nota, il modello di denuncia di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato degli agenti sottoindicati, con decorrenza 5 gennaio 2004 fino al 2 luglio 2004.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

ALBANO	CATALDO
BASILE	ANDREA
MARTURANO	COSIMO
GRANIO	ANGELO
NICOLI'	DANIELE

IL PRESIDENTE
(Enzo MANCO)

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

COD. FISC. DITTA

0 0 1 4 6 3 3 0 7 3 3

INAIL SEDE PROVINCIALE DI TARANTO

DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI - D.Lgs. n° 38/2000

05.01.2004

SEDE PROVINCIALE DI

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: L B N C L D 5 7 E 1 0 L 0 H 4 9 9

DATA INIZIO RISCHIO: 0 5 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: B S L N D R 6 9 P 0 8 L 0 H 4 9 M

DATA INIZIO RISCHIO: 0 5 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: M R T C S M 7 3 P 2 0 L 0 H 4 9 I

DATA INIZIO RISCHIO: 0 5 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: G R N N G L 7 5 A 0 H L 0 H 4 9 8

DATA INIZIO RISCHIO: 0 5 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: 7 1 0 2 1 2 3 0 — C.C.: 2 0

COD. FISC. LAVORATORE: N C L D N L 7 9 L 1 1 L 0 H 4 9

DATA INIZIO RISCHIO: 0 5 / 0 1 / 2 0 0 4

DATA FINE RISCHIO: 0 2 / 0 7 / 2 0 0 4

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

Posizione Assicurativa Ditta: — C.C.:

COD. FISC. LAVORATORE:

DATA INIZIO RISCHIO: / /

DATA FINE RISCHIO: / /

DATA DI PRESENTAZIONE/SPEDIZIONE (riservata INAIL): / /

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

SPETT.LE
A.M.A.T. S.P.A.
S E D E

OGGETTO: Legge n. 675/1996. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La legge in oggetto garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei limiti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale e richiede, tra l'altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali, ai sensi dell'art. 20, nonché per il trattamento di quelli individuali all'art. 22.

Pertanto il sottoscritto NICOLI' DANIELE

Matricola n° _____

In servizio, alle dipendenze dell'azienda: **A. M. A. T. S.p.A.**

Esprime il proprio consenso al trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, dei dati personali di cui all'art. 22 della legge 675/96 relativi alle seguenti fattispecie:

- iscrizioni alle OO.SS.
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività sindacali
- partecipazioni ad elezioni per la costituzione di organismi rappresentativi dei lavoratori
- assenze dal servizio per lo svolgimento di attività connesse a cariche pubbliche ed elettive
- accertamenti sanitari effettuati a norma di legge o di contratto
- carichi pendenti (a fini contrattualmente previsti)

Esprime, inoltre, il proprio consenso alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

In fede

Nicoli Daniele

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n° 445/2000)

Il sottoscritto NICOLI' DANIELS, nato a TARANTO
(prov. TA) il 11.07.1979 e residente a TARANTO
(prov. TA) in Via M. DELLE GRAZIE n° 48

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76del DPR 445 del 28/12/2000

D I C H I A R A

Che nell'anno di calendario in corso, nel periodo precedente la data di assunzione con contratto a termine presso l'AMAT S.p.A., avente decorrenza dal 05 (giorno) 01 (mese) 04 (anno)

1 – non ha usufruito di alcun giorno di malattia indennizzati dall'INPS.

2 – di aver usufruito di n° _____ giorni di malattia indennizzati dall'INPS.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge n° 675/96, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Taranto, _____

Il Dichiarante

Nicoli Daniels

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto NICOLI' (cognome) DANIELE (nome)

nato a TARANTO (TA) il 05.01.04

residente a TALSANO (TA) in Via M. DELLE GRAZIE n. 48

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

Di essere nato a TARANTO (TA) il 11.07.1979

Di essere residente a TALSANO

Di essere cittadino italiano

Di godere dei diritti civili e politici

Di essere in possesso del titolo di studio _____

Di essere in possesso della patente di guida di categoria A con il relativo certificato di abilitazione professionale T in corso di validità

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____
(luogo e data)

IL DICHIARANTE
Nicoli Daniele

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

AMAT S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Taranto, lì

Prot. n.: .../.....

Oggetto: mancata accettazione

Con la presente il sottoscritto, dipendente di codesta Azienda dal 03.01.04 con il profilo professionale di OPR. DI ESERC., dichiara di non accettare il contenuto dell'Accordo Sindacale del 1° marzo 1997, che prevede la trattenuta di due ore o un'ora di retribuzione rispettivamente in caso di decesso di dipendente o di lutto familiare (decesso di moglie e/o figli).

Il dipendente

Nicola Dam

Via C. Battisti, 657 • 74100 Taranto • Tel. +39 099 73561 • Fax +39 099 7794247 • email: amat@amat.ta.it
Codice Fiscale, Partita Iva e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733
Capitale sociale sottoscritto: € 8.400.000 - Capitale sociale versato: € 8.381.881,75

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. NICOLI'
2. DANIELE
3. 11/07/79 TARANTO (TA)

4a. 14/03/2001. 4c. MCTC-TA

4b. 14/03/2006 5. TA5102768N

7. Nicoli Daniele

9. A D

8. TARANTO (TA)
48 M. DELLE GRAZIE

Ufficio Provinciale M.C.T.C. di TARANTO

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Tipo KD n° TA 8008391 del 10/04/2001

Cognome NICOLI'

Nome DANIELE

Data e luogo di nascita 11/07/1979
(TA) TARANTO

IL PRESENTE CERTIFICATO SCADE IL _____

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n° 625.

IL DIRETTORE

TIMBRO A SECCO

ESAME DEL 29/03/2001

9.	10.	11.	12.
A1			
A			
	15/05/98	14/03/06	
B	15/05/98	14/03/06	
C	14/03/01	14/03/06	
D	14/03/01	14/03/06	
BE			
CE			
DE			

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Foto 4b. Validità fino al 4c. Rilasciata da 5. Patente numero 6. Indirizzo 9. Categoria 10. Categoria rilasciata il 11. Categoria valida fino al 12. Restrizioni

mod. MC 72DF

AA 3528012

N. 669 del Modulario
a rigoroso rendiconto

Mod. M.C. 706 A

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Direzione Generale della Motorizzazione Civile

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

NOTE: Il presente certificato è valido solo se accompagnato da adeguata patente nazionale di guida

Tipo KA - Motocarrozzette di massa complessiva fino a 1,3 t in servizio di noleggio con conducente (per maggiore di anni 21)

Tipo KB - Motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi (per maggiore di anni 21)

Tipo KC - Autoveicoli alla cui guida abilita la patente di categoria C di massa superiore a 7,5 t (per minore di anni 21)

Tipo KD - Veicoli di cui al tipo KB, nonché a carico autobus, autotreni, autosnodati per trasporto di persone in servizio di linea, di noleggio con conducente o per trasporto scolari (per maggiore di anni 21)

Tipo KE - Veicoli di cui al KB, nonché mezzi adibiti al servizi di emergenza (per maggiore di anni 21)

A 582100